APVS S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. n. 231/2001

1° edizione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 gennaio 2020

INDICE

PARTE GENERALE 6
SEZIONE I 7
APVS S.r.L.: adozione, attuazione, diffusione e aggiornamento del Modello Organizzativo 7
1.1. Premessa: la Società APVS S.r.L. 7
1.2. Finalità e struttura del Modello Organizzativo di APVS S.r.L. 7
1.3. Diffusione del Modello e formazione dei destinatari 10
1.4. Aggiornamento del Modello Organizzativo 11
SEZIONE II 12
La responsabilità degli enti nella sistematica del d.lgs. n. 231/2001 12
2.1. Premessa 12
2.2. Gli enti responsabili 12
2.3. I reati-presupposto della responsabilità dell'ente 12
2.4. I presupposti della responsabilità dell'ente 38
2.4.1. Gli autori del reato-presupposto 38
2.4.2. L'interesse o il vantaggio dell'ente 43
2.4.3. La «colpa» dell'ente 45
2.5. I modelli organizzativi 46
2.6. L'Organismo di Vigilanza 51
2.7. L'apparato sanzionatorio 53
SEZIONE III 57
Il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza di APVS S.r.L. 57
3.1. Il Modello Organizzativo APVS S.r.L.: dal *risk assessment* al *risk management* 57
3.2. L'Organismo di Vigilanza di APVS S.r.L. 61
3.2.1. Nomina e composizione 61
3.2.2. Incompatibilità 61
3.2.3. Durata 61
3.2.4. Cause di ineleggibilità e di decadenza 62
3.2.5. Revoca 62
3.2.6. Rinuncia 63
3.2.7. Sostituzione 63
3.2.8. Autonomia 63
3.2.9. Obbligo di riservatezza 63
3.2.10. Funzioni 63
3.2.11. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 65
3.2.12. Adeguamento alla normativa in materia di *whistleblowing* 66
3.2.13. Reporting 67
3.2.14. Coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della controllata V.T.P. 67
3.2.15. Poteri 68
SEZIONE IV 70
Sistema disciplinare e sanzionatorio 70
4.1. Principi generali del sistema disciplinare e sanzionatorio 70
4.2. Soggetti destinatari 71
4.2.1. Premessa 71
4.2.2. Soggetto competente a rilevare le infrazioni al Modello e al Codice Etico 71
4.2.3. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione 72
4.2.4. Sanzioni nei confronti del Sindaco Unico 72
4.2.5. Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni (collaboratori, consulenti e professionisti) 73
4.3. Codice disciplinare 74

4.3.1. Premessa....74
4.3.2. Criteri e disposizioni generali....74
4.3.3. Provvedimenti disciplinari....75
4.3.3.1. Membri del Consiglio di Amministrazione....75
4.3.3.3. Sindaco Unico....77
4.3.3.3. Organismo di Vigilanza....77
4.3.3.4. Soggetti esterni (professionisti/consulenti/collaboratori in genere)....78
PARTE SPECIALE....81
SEZIONE I....82
Profili normativi....82
1.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione alla reticenza o al mendacio avanti l'Autorità Giudiziaria (artt. 24, 25 e 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001)....82
1.1.1. Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)....82
1.1.2. Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 *ter*, co. 2, c.p.)....82
1.1.3. Concussione (art. 317 c.p.)....83
1.1.4. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)....83
1.1.5. Corruzione (artt. 318-321 c.p.)....84
1.1.5.1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)....84
1.1.5.2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)....85
1.1.6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)....85
1.1.8. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*)....86
1.1.9. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)....86
1.2. Reati societari (art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001)....87
1.2.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)....87
1.2.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)....88
1.2.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)....88
1.2.4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)....89
1.2.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)....91
1.2.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)....91
1.2.7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)....92
1.2.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)....93
1.2.9. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)....93
1.2.10. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)....94
1.2.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)....94
1.2.12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)....94
1.3. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies* d.lgs. n. 231/2001)....95
1.3.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)....95
1.3.2. Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)....95
1.3.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)....96
1.3.4. Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)....96
1.4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001)....97
1.4.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)....97
1.4.2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.) e installazione di apparecchiature atte ad intercettare,

impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)....97
1.4.3. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 *bis* c.p.) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)....98
1.4.4. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)....98
1.4.5. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.) e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)....99
1.4.6. Falsità in documenti informatici pubblici con efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.)....100
1.5. Delitti di criminalità organizzata anche transnazionale (artt. 24 *ter* d.lgs. n. 231/2001 e 10 l. n. 146/2006)....100
1.6. Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001)....101
SEZIONE II....103
Processi sensibili e attività a rischio nell'ambito di APVS S.r.L....103
2.1. Premessa....103
2.2. Processi sensibili e attività a rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione....103
2.2.1. Reati fraudolenti in danno della Pubblica Amministrazione (truffa e frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)....103
2.2.2. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e traffico di influenze illecite; induzione alla reticenza o al mendacio avanti l'Autorità Giudiziaria....104
2.3. Processi sensibili e attività a rischio in relazione ai reati societari....106
2.3.1. False comunicazioni sociali....106
2.3.2. Impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili o delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e illecita influenza sull'Assemblea....107
2.3.3. Corruzione attiva e istigazione alla corruzione attiva tra privati....108
2.3.4. Aggiotaggio....109
2.4. Processi sensibili e attività a rischio in relazione a: ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio; delitti di criminalità organizzata anche transnazionale....109
2.5. Processi sensibili e attività a rischio in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito di dati....111
2.6. Processi sensibili e attività a rischio in relazione ai reati tributari....112
SEZIONE III....113
Principi e regole di comportamento per la prevenzione dei reati....113
3.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione alla reticenza o al mendacio avanti l'Autorità Giudiziaria....113
3.2. Reati societari e tributari....117
3.2.1. Premessa....117
3.2.2. False comunicazioni sociali....117
3.2.3. Impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili o delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale,

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e illecita influenza sull'Assemblea 119
3.2.4. Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati e aggiotaggio 120
3.2.5. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 123
3.3. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio; delitti di criminalità organizzata anche transnazionale 126
3.4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati 128
SEZIONE IV 131
Protocolli per la gestione dei processi sensibili 131
4.1. Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità nel rapporto di lavoro (c.d. *Whistleblowing*) 131
4.1.1. Premessa 131
4.1.2. Destinatari 131
4.1.3. Scopo e ambito di applicazione 132
4.1.4. Organismo di Vigilanza 132
4.1.5. Segnalazioni e istruttoria 133
4.1.6. Tutela del *whistleblower* 136
4.1.7. Sanzioni 137
4.1.8. Trattamento dei dati personali 138
4.2. Processo di approvvigionamento 139
4.2.1. Premessa 139
4.2.2. Soggetti coinvolti nella gestione del processo 139
4.2.3. Procedimentalizzazione delle attività sensibili 140
4.3. Processo amministrativo-contabile 144
4.3.1. Premessa 144
4.3.2. Soggetti coinvolti nella gestione del processo 144
4.3.3. Procedimentalizzazione delle attività sensibili 145
4.4. Processo finanziario 152
4.4.1. Premessa 152
4.4.2. Soggetti coinvolti nella gestione del processo 152
4.4.3. Procedimentalizzazione delle attività sensibili 152
4.4.4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie 154
4.5. Processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 155
4.5.1. Premessa 155
4.5.2. Soggetti coinvolti nella gestione del processo 155
4.5.3. Procedimentalizzazione delle attività sensibili 156
4.6. Processo di gestione dei sistemi informativi 160
4.6.1. Premessa 160
4.6.2. Soggetti coinvolti nella gestione del processo 160
4.6.3. Procedimentalizzazione delle attività sensibili 160
SEZIONE V 162
Organismo di Vigilanza: prospetto degli obblighi di informativa 162
5.1. Premessa 162
5.2. Processo di approvvigionamento 162
5.3. Processo amministrativo-contabile 162
5.4. Processo finanziario 163
5.5. Processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 164
5.6. Processo di gestione dei sistemi informativi 164

5.7. Obblighi di informazione per la prevenzione dei reati societari e il corretto funzionamento degli organi sociali 165
5.7.1. Richieste di informazioni da parte dei soci e del Sindaco Unico 165
5.7.2. Informative a garanzia del regolare funzionamento dell'Assemblea dei soci 165
5.7.3. Procedure a garanzia dell'integrità del capitale sociale e a tutela dei creditori e del mercato 166

PARTE GENERALE

I. **APVS S.r.L.: adozione, attuazione, diffusione e aggiornamento del Modello Organizzativo**

II. **La responsabilità degli enti nella sistematica del d.lgs. n. 231/2001**

III. **Il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza di APVS S.r.L.**

IV. **Sistema disciplinare e sanzionatorio**

SEZIONE I

APVS S.r.L.: adozione, attuazione, diffusione e aggiornamento del Modello Organizzativo

1.1. Premessa: la Società APVS S.r.L.

La Società APVS S.r.L. (di seguito denominata, per brevità, anche solo "APVS" o "Società"), è stata costituita nel 2013 ed è attualmente partecipata da un socio pubblico (Veneto Sviluppo S.p.A., finanziaria della Regione Veneto) e da due soci privati (Venezia Investimenti S.r.L. e APV Investimenti S.p.A.).

Ai sensi del proprio Statuto, APVS ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, in Italia e/o all'estero.

Sono espressamente esclusi dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), nonché l'esercizio, nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazioni in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993).

È altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal d.lgs. n. 58/1998.

APVS opera nel rispetto delle norme dettate per le società con soci pubblici e, in particolare, di quelle di cui al d.lgs. n. 175/2016 e alla l. n. 190/2012.

Attualmente, l'attività svolta dalla Società si estrinseca esclusivamente nel possesso di una partecipazione di controllo nella società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. (nel prosieguo anche solo "V.T.P." o "controllata"), costituita il 29 aprile 1997 in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 3 aprile 1997, n. 1213, con la quale veniva individuata la necessità di gestire e ottimizzare le attività di sbarco/imbarco dei passeggeri del Porto di Venezia. Detta partecipazione rappresenta un investimento duraturo e strategico per la Società, nonché l'unico, nella prospettiva esclusiva dell'integrale distribuzione dei dividendi ai soci.

L'attività di direzione e coordinamento nei confronti della controllata V.T.P., pertanto, consiste, sul piano formale e sostanziale, nel mero possesso della predetta partecipazione, con esclusione di qualsivoglia ingerenza nella gestione della controllata medesima.

1.2. Finalità e struttura del Modello Organizzativo di APVS S.r.L.

Su base volontaria, APVS S.r.L. adotta un sistema integrato di gestione delle proprie attività (c.d. "Modello Organizzativo") composto dalle previsioni del Codice Etico e di Comportamento, del Modello di

organizzazione, gestione e controllo e delle "Misure Integrative al Modello Organizzativo in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza".

In primo luogo, pertanto, APVS informa la propria attività – interna ed esterna – al rispetto dei principi contenuti nel suo Codice Etico e di Comportamento e nel Codice Etico della controllante Veneto Sviluppo S.p.A. (da intendersi qui come integralmente richiamato), nella consapevolezza e convincimento che l'etica nella conduzione degli affari contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influendo su comportamenti che, altrimenti, potrebbero sfuggire persino al più sofisticato meccanismo di vigilanza. La Società è infatti sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare al proprio interno la cultura della legalità e dell'etica d'impresa. È altresì consapevole dell'importanza di assicurare efficienza, qualità, professionalità e correttezza nello svolgimento delle attività, anche in chiave anticorruzione e al fine di salvaguardare la posizione e immagine propria e dei soci.

APVS, inoltre, adotta e attua le specifiche misure di organizzazione, gestione e controllo descritte nel proprio "Modello Organizzativo". Detto Modello si configura come un insieme strutturato e organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire, nell'ambito di APVS S.r.L., la commissione di reati commessi nell'interesse o vantaggio dell'ente e che comportano la responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Infine, la Società, in quanto assoggettata a controllo pubblico, adotta e attua, ai sensi della l. n. 190/2012 e delle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, le specifiche "Misure Integrative al Modello Organizzativo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza", da considerarsi parte integrante del Modello Organizzativo. Detto documento si riferisce ad una nozione di corruzione più ampia rispetto a quella contemplata dal d.lgs. n. 231/2001, che ricomprende non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, commessi anche in danno della Società, ma pure le situazioni di "cattiva amministrazione", ossia tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, ove gli interessi privati condizionano o tentato di condizionare impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti partecipati o controllati.

Nel complesso, pertanto, il sistema prevenzionale adottato da APVS e compendiato dal presente Modello Organizzativo comprende:

1. il Codice Etico e di Comportamento;
2. le "Misure Integrative al Modello Organizzativo in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza";
3. lo Statuto e il sistema di deleghe e procure;
4. i contratti di servizi;
5. la comunicazione e la formazione dirette al personale esterno;
6. il sistema disciplinare e sanzionatorio.

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (nel prosieguo anche solo "Modello Organizzativo" o "MOG") della Società APVS S.r.L. *ex* d.lgs.

n. 231/2001, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Modello Organizzativo si compone di:

- ✓ Parte Generale: espone i contenuti del d.lgs. n. 231/2001, la funzione e i principi generali del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'Organismo di Vigilanza, del sistema disciplinare e sanzionatorio;
- ✓ Parte Speciale: regolamenta i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato ritenute rilevanti per APVS sulla base dell'attività di *risk assessment*.

Dette componenti sono uniformate ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- ✓ preindividuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, in particolare:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;
- ✓ obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

L'attuazione dei principi sopra riportati si realizza mediante:

- ✓ la mappatura delle attività a rischio;
- ✓ l'attribuzione di poteri-doveri coerenti con la struttura e le responsabilità organizzative della Società (sistema di deleghe e procure);
- ✓ l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni (è indispensabile la separazione tra colui che decide e che attua le decisioni, e colui che esercita il controllo sull'attuazione delle decisioni e sui risultati conseguenti);
- ✓ la diffusione di regole comportamentali e di procedure, istituite a tutti i livelli, e il coinvolgimento delle funzioni interessate nell'attuazione delle stesse;
- ✓ la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante, individuata nell'ambito dei processi sensibili;
- ✓ l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ✓ la verifica *ex post* dei comportamenti, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico, nei casi in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività della Società, ovvero delle norme di riferimento.

1.3. Diffusione del Modello e formazione dei destinatari

É fatto obbligo a chiunque a qualsiasi titolo operi in APVS, o collabori con essa, di attenersi alle prescrizioni del Modello che lo riguardino, compresa l'osservanza di specifici obblighi informativi, che consentono di controllare la conformità del suo operato alle predette prescrizioni.

Sono soggetti destinatari del Modello Organizzativo:

- ✓ il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ il Sindaco Unico;
- ✓ i collaboratori, i professionisti/consulenti e, in generale, tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di apposito contratto/incarico.

Essi si impegnano al rispetto delle regole di condotta introdotte dalla Società, oltre al rispetto delle leggi e dei regolamenti, mediante la sottoscrizione – per presa visione e accettazione – del Modello o del suo estratto, riportante le prescrizioni relative alla specifica attività svolta dai medesimi.

Nello specifico:

- ✓ copia integrale del Modello e dei suoi allegati è consegnata ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico;
- ✓ ai collaboratori, ai professionisti/consulenti esterni, a tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di apposito contratto/incarico è notificato un estratto del Modello, riportante le specifiche prescrizioni previste per l'attività da loro svolta, unitamente al Codice disciplinare;
- ✓ copia del Modello, dei documenti a esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede di APVS, a disposizione di chiunque intervenga – a qualsiasi titolo – nello svolgimento dell'attività della Società;
- ✓ copia digitale della Parte Generale Modello e di un estratto della Parte Speciale è pubblicata sul sito internet di Veneto Sviluppo S.p.A.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale di APVS assicurare a tutti i Destinatari del Modello medesimo la massima conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e delle ragioni sottese a un'efficace attuazione nei confronti del personale le cui attività sono ritenute a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le attuali risorse di APVS S.r.L., nonché verso quelle ancora da inserire.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza, d'intesa e in stretto coordinamento con il Consiglio di Amministrazione della Società, valutare l'efficacia del piano formativo proposto dal vertice, con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

APVS ha pertanto previsto interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello e alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale anche se non dipendente.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti, nelle forme e nei modi sanciti nell'ambito del processo di gestione del personale.

Con cadenza periodica, si procederà alla reiterazione dei corsi, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari, nonché la loro sensibilizzazione ai temi e alle prescrizioni di cui al Modello medesimo.

L'Organismo di Vigilanza verifica lo stato di attuazione del piano di formazione e ha facoltà di chiedere o disporre direttamente controlli periodici sul livello di conoscenza da parte del personale del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

Tutti i soggetti esterni sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nella Parte Speciale, relativi alla specifica area dell'attività espletata.

1.4. Aggiornamento del Modello Organizzativo

Il d.lgs. n. 231/2001 contempla espressamente la necessità di aggiornare il Modello Organizzativo, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'ente e la sua concreta operatività, mantenendo sempre il requisito dell'adeguatezza. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- ✓ modifiche e integrazioni al decreto 231 e ai reati-presupposto rilevanti ai fini della medesima normativa;
- ✓ modifiche significative della struttura organizzativa dell'ente e delle attività svolte dallo stesso, con particolare riguardo all'assunzione di nuove partecipazioni.

Ulteriori interventi di adeguamento del Modello potranno essere valutati, altresì, al verificarsi di violazioni e/o di rilievi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione. La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice della Società, anche per il tramite di proposte concrete, spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

* * *

SEZIONE II

La responsabilità degli enti nella sistematica del d.lgs. n. 231/2001

2.1. Premessa

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti anche "decreto 231" o "d.lgs. n. 231/2001") ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi dalle persone fisiche ad essi legate a vario titolo, che si aggiunge alla responsabilità penale delle persone stesse.

Benché legislativamente etichettata come "amministrativa" («Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato»: art. 1 decreto 231), si tratta di una responsabilità sostanzialmente penale, in quanto nasce dalla commissione di un reato e viene accertata nell'ambito e con le garanzie del processo penale.

2.2. Gli enti responsabili

Alla responsabilità introdotta col decreto 231 sono soggetti gli enti collettivi forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, con l'esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 decreto 231).

APVS S.r.L., in quanto Società, è quindi soggetta alla responsabilità in esame.

2.3. I reati-presupposto della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente presuppone, dunque, anzitutto la commissione o il tentativo di commissione (artt. 26 decreto 231 e 56 c.p.) di un reato.

Non ogni reato, tuttavia, può comportare la responsabilità dell'ente, ma solo quelli specificamente individuati nel decreto 231: per il principio di legalità, un ente non può essere punito per un fatto costituente reato che, al momento in cui è stato commesso, non era previsto dalla legge tra quelli per cui è configurabile la responsabilità dell'ente (art. 2).

Il decreto 231 prevede come reati-presupposto della responsabilità dell'ente i seguenti illeciti penali ed amministrativi:

a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231/2001);
b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001);
c) delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* d.lgs. n. 231/2001);
d) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* d.lgs. n. 231/2001);

e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1 d.lgs. n. 231/2001);
f) reati societari (art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001);
g) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* d.lgs. n. 231/2001);
h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1 d.lgs. n. 231/2001);
i) delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* d.lgs. n. 231/2001);
j) reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (artt. 25 *sexies* d.lgs. n. 231/2001 e 187 *quinquies* TUF d.lgs. n. 231/2001);
k) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* d.lgs. n. 231/2001);
l) reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies* d.lgs. n. 231/2001);
m) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* d.lgs. n. 231/2001);
n) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001)
o) reati ambientali (art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231/2001);
p) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e favoreggiamento delle migrazioni illegali (art. 25 *duodecies* d.lgs. n. 231/2001);
q) razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* d.lgs. n. 231/2001);
r) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* d.lgs. n. 231/2001);
s) reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001);
t) reati transnazionali (art. 10 l. n. 146/2006);
u) illeciti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, d.l. n. 105/2019).

In dati casi e a certe condizioni (artt. 7-10 c.p.), l'ente che ha la sede principale nel territorio dello Stato risponderà anche dei reati commessi all'estero, purché nei suoi confronti non si proceda nello Stato dove il reato è stato commesso (es.: un'impresa edile potrà rispondere per la morte di un suo lavoratore dovuta a violazione della normativa antinfortunistica in un cantiere aperto in Libia) (art. 4 decreto 231).

La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo il catalogo dei reati-presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità da reato dell'ente, se commessi da un soggetto in posizione apicale o sottoposto.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato al disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

Nel disposto dell'**art. 24 Decreto 231** ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico") sono compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- ✓ malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- ✓ indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- ✓ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- ✓ frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).

Per tali reati-presupposto si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oppure, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono altresì applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'**art. 25 Decreto 231** ("Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione") annovera tra i reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti quelli di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Tali reati sono:

- ✓ concussione (art. 317 c.p.):
- ✓ corruzione per l'esercizio delle funzioni d'ufficio (art. 318 c.p.);
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ corruzione in atti giudiziari (319 *ter* c.p.);
- ✓ induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- ✓ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ reati suddetti commessi dalle persone indicate negli artt. 320 (persona incaricata di pubblico servizio) e 322 *bis* (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) c.p.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è intervenuta sul codice penale, principalmente:

- ✓ attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- ✓ mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319 *quater* c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346 *bis* (traffico di influenze illecite);
- ✓ mediante l'introduzione del reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 *quater*

c.p.) all'art. 25 d.lgs. 231/2001.

Con la l. 27 maggio 2015, n. 69 vi sono state ulteriori modifiche alle pene per le persone fisiche dei reati previsti all'art. 25 d.lgs. 231/2001 e all'art. 317 c.p., nel quale ultimo è stata reintrodotta la figura dell'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 25 è stato in seguito modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (c.d. legge "*spazzacorrotti*"), che ha aggiunto la fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.), figura sussidiaria rispetto a quelle di corruzione e volta a perseguire condotte prodromiche alla consumazione di tali delitti, nonché rafforzato il sistema sanzionatorio, seppure a fronte dell'introduzione di una specifica ipotesi di attenuazione della durata delle sanzioni interdittive rappresentata dalla collaborazione processuale dell'ente.

I reati-presupposto indicati all'art. 25 del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. fino a duecento quote, per i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione, nonché per il delitto di traffico di influenze illecite;
   b. da duecento a seicento quote, per i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché di corruzione in atti giudiziari;
   c. da trecento a ottocento quote, per i delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché per quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio che abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale, o ancora il pagamento o il rimborso di tributi, quando, inoltre, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, e per il delitto di corruzione in atti giudiziari dal quale derivi un'ingiusta condanna alla reclusione o all'ergastolo;
2) sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti, per i delitti di cui ai due punti che precedono:
   a. interdizione dall'esercizio dell'attività;
   b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
   c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
   d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
   e. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive per i reati-presupposto di cui all'art. 25 del decreto 231 hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se, prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'a**rt. 24 *bis* Decreto 231** ("Delitti informatici e trattamento illecito di dati") è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, quale forma di reazione rispetto all'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

Il testo della legge ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati. Tali reati-presupposto sono:

- ✓ accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- ✓ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- ✓ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- ✓ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *bis* c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- ✓ taluna delle falsità previste nel Capo III, Libro II c.p., se riguardanti un documento informatico pubblico o privato, intendendosi per tale qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- ✓ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

L'art. 1 della citata Convenzione di Budapest definisce le nozioni di sistema informatico e di dato informatico. Per sistema informatico si intende "*qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di*

apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". La nozione di dato informatico è individuata facendo riferimento all'uso, vale a dire: "*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione*".

I reati-presupposto indicati all'art. 24 *bis* del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. da cento a cinquecento quote, per i delitti di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
   b. sino a trecento quote, per i delitti di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
   c. sino a quattrocento quote, per i delitti di falso e di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
2) sanzioni interdittive:
   a. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per i delitti di cui al primo punto che precede;
   b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per i delitti di cui al secondo punto che precede;
   c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi per i delitti di cui al terzo punto che precede.

L'**art. 24 *ter* Decreto 231** ("Delitti di criminalità organizzata") è stato introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e include nell'ambito della responsabilità da reato i delitti di criminalità organizzata, che comprendono le seguenti fattispecie:

- ✓ delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.);

- ✓ associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- ✓ scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- ✓ sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- ✓ delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad esclusione del VI° comma);
- ✓ delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.);
- ✓ delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso anche straniere previste dall'art. 416 *bis* c.p.;
- ✓ delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p.

I reati-presupposto indicati all'art. 24 *ter* del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. da quattrocento a mille quote, per i delitti di delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina, associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione e associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;
   b. da trecento a ottocento quote per i delitti di associazione per delinquere diverse da quelle di cui al punto che precede e delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine;
2) sanzioni interdittive:
   a. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per i delitti di cui ai punti che precedono;
   b. interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui ai punti che precedono.

L'**art. 25 *bis* Decreto 231** ("Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento") è stato introdotto dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. n. 350/2001, recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, e successivamente modificato dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. I reati ivi elencati e rilevanti sono:

- ✓ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ✓ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ✓ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ✓ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ✓ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ✓ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ✓ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ✓ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ✓ contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- ✓ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

I reati-presupposto indicati all'art. 25 *bis* del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. da trecento a ottocento quote, per il delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
   b. fino a cinquecento quote per i delitti di alterazione di monete, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo e di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
   c. sanzione pecuniarie di cui ai punti che precedono, ridotte da un terzo alla metà, per il delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false;
   d. fino a duecento quote, per i delitti di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede e di uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede;
   e. sanzioni previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo, per il delitto di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
   f. fino a trecento quote per il delitto di uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
   g. fino a cinquecento quote per i delitti di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
2) sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore ad un anno, per i delitti di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, alterazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L'**art. 25 *bis*.1 Decreto 231** ("Delitti contro l'industria e il commercio") è stato introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente sono:

- ✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

I reati-presupposto indicati all'art. 25 *bis*.1 del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. fino a cinquecento quote, per i delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
   b. fino a ottocento quote, per i delitti di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di frodi contro le industrie nazionali;
2) sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare

con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per i delitti di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di frodi contro le industrie nazionali.

L'**art. 25 *ter* Decreto 231** ("Reati societari") è stato introdotto dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali e ha esteso la responsabilità degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica. La norma è stata a più riprese emendata: dall'art. 1, co. 77, lett. b), l. 6 novembre 2012, n. 190, che ha aggiunto la fattispecie di corruzione tra privati; dall'art. 12 l. 27 maggio 2015, n. 69, che ha modificato varie fattispecie; da ultimo, dall'art. 6, co. 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, che ha aggiunto la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati.
L'art. 25 *ter* del Decreto 231 prevede attualmente i seguenti reati:

- ✓ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ✓ false comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- ✓ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);
- ✓ falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- ✓ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37, co. 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- ✓ impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- ✓ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- ✓ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ corruzione attiva tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.) e istigazione alla corruzione attiva tra privati (art. 2635 *bis*, co. 1, c.c.);
- ✓ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

I reati-presupposto indicati all'art. 25 *ter* del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. da duecento a quattrocento quote per il delitto di false comunicazioni sociali;

b. da cento a duecento quote per il delitto di fatti di lieve entità nelle false comunicazioni sociali;
c. da quattrocento a seicento quote per il delitto false comunicazioni sociali delle società quotate;
d. da duecento a trecentosessanta quote per il delitto di impedito controllo;
e. da duecento a trecentosessanta quote per il delitto di formazione fittizia del capitale;
f. da duecento a trecentosessanta quote per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti;
g. da duecento a duecentosessanta quote per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
h. da duecento a trecentosessanta quote per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
i. da trecento a seicentosessanta quote per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori;
j. da trecento a seicentosessanta quote per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
k. da trecento a seicentosessanta quote per il delitto di illecita influenza sull'assemblea;
l. da quattrocento a mille quote per il delitto di aggiotaggio e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
m. da quattrocento a ottocento quote per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
n. da quattrocento a seicento quote per il delitto di corruzione tra privati attiva e da duecento a quattrocento quote per il delitto di istigazione alla corruzione tra privati.

2) sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per i delitti di corruzione attiva tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

L'**art. 25 *quater* Decreto 231** ("Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico") è stato introdotto dalla l. 14 gennaio 2003, n. 7 recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo*", stipulata a New York il 9 dicembre 1999.

Rispetto alle altre disposizioni, l'art. 25 *quater* si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico oppure dalla violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York. In particolare, sono da richiamare, tra le altre, le seguenti fattispecie di reato: associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.), assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.), organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1.), addestramento ad attività

con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.1), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2).

I reati-presupposto indicati all'art. 25 *quater* del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. da duecento a seicento quote per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a dieci anni;
   b. da quattrocento a mille quote per i delitti puniti con la reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo;
2) sanzioni interdittive:
   a. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno, per i delitti di cui ai punti che precedono;
   b. interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui ai punti che precedono.

L'**art. 25 *quater*.1 Decreto 231** ("Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili") è stato introdotto dall'art. 8 l. 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine*". La norma delinea una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, che si realizza qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili (si intendono come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo). Ciò che rileva, ai fini della configurazione della fattispecie descritta, è il realizzarsi del cosiddetto "criterio strutturale", da leggersi in combinato disposto con i meccanismi di imputazione del reato all'ente di cui all'art. 5 del Decreto 231, per il quale le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili rilevano laddove poste in essere nei locali nei quali l'ente svolge la propria attività o comunque quando realizzate con l'ausilio delle strutture materiali o umane a disposizione dell'ente. Si applicano la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e le seguenti sanzioni interdittive:

   a. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e

divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno, per i delitti di cui ai punti che precedono;

b. interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui ai punti che precedono.

L'**art. 25 *quinquies* Decreto 231** ("Delitti contro la personalità individuale") è stato introdotto dall'art. 5 l. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.

L'elenco comprende:

- ✓ riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- ✓ pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- ✓ detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- ✓ pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
- ✓ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- ✓ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Nel 2014 è stato emanato il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, recante, tra le varie innovazioni, alcune modifiche al d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti. Con le modifiche introdotte dal predetto Decreto l'elenco dei reati contro la personalità individuale comprende ora anche il delitto di adescamento di minori (art. 609 *undecies* c.p.).

La l. 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo) ha determinato la modifica dell'articolo 603-bis del codice penale, che a sua volta è stato inserito nella categoria dei delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25 *quinquies*, co. 1, lett. a), d.lgs. 231/2001.

La principale novità introdotta riguarda la riformulazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (già considerata dall'art. 603 *bis* del codice penale), che ora contempla anche comportamenti di sfruttamento che fanno leva sullo stato di bisogno e non solo su condotte minacciose, intimidatorie o violente.

Più precisamente, ai fini dell'art. 603 *bis*, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e

igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

I reati-presupposto indicati all'art. 25 *quinquies* del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. da quattrocento a mille quote, per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
   b. da trecento a ottocento quote, per i delitti di prostituzione minorile *ex* art. 600 *bis*, co. 1, pornografia minorile *ex* art. 600 *ter*, co. 1 e 2, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*.1, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
   c. da duecento a settecento quote per i delitti di prostituzione minorile *ex* art. 600 *bis*, co. 2, pornografia minorile *ex* art. 600 *ter*, co. 3 e 4, detenzione di materiale pornografico, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*.1, adescamento di minori;
2) sanzioni interdittive:
   a. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno, per i delitti di cui alle lettere a) e b) del punto che precede;
   b. interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui al punto che precede.

L'**art. 25 *sexies* Decreto 231** ("Abusi di mercato") è stato introdotto dall'art. 9, co. 3, l. 18 aprile 2005, n. 62 e configura la responsabilità dell'ente in relazione ai reati di:

- ✓ abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- ✓ manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

Il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, ha rappresentato lo spunto per rivedere il panorama degli illeciti in materia di mercato finanziario. La

repressione degli abusi di mercato è basata su un sistema a "doppio binario", vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187 *bis* e 187 *ter* T.U.F. Si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
Ai sensi dell'art. 187 *quinquies* T.U.F., inoltre, sono sanzionati nei seguenti termini i divieti di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 REG. UE n. 596/2014) e di manipolazione del mercato (art. 15 REG. UE n. 596/2014) da parte dell'ente: «1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo».

L'**art. 25 *septies* Decreto 231** ("Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro") è stato introdotto dall'art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente modificato dall'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ("*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", detto anche "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"). Il disposto, recante misure relative alla commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede tre distinte fattispecie di illecito dell'ente:

- ✓ omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, d.lgs. n. 81/2008 in materia di sanzioni per il datore di lavoro e per il dirigente);
- ✓ omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle altre norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- ✓ lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590, co. 3, c.p.).

A differenza degli altri reati presupposto individuati nel Decreto 231 ed esaminati sopra, che sono di natura dolosa, i reati considerati nell'art. 25 *septies* sono invece di natura colposa. A tale riguardo, un delitto è da

configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In relazione alle fattispecie citate, sono previste per l'ente le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. pari a mille quote per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55 d.lgs. n. 81/2008;
   b. tra duecentocinquanta e cinquecento quote per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione di altre norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
   c. in misura non superiore a duecentocinquanta quote per il delitto di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2) sanzioni interdittive:
   a. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, per i delitti di cui alle lettere a) e b) del punto che precede;
   b. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per un periodo non superiore a sei mesi, per il delitto di cui alla lettera c) del punto che precede.

L'**art. 25 *octies* Decreto 231** ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio") è stato introdotto dall'art. 63 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali, ma anche in ambito nazionale.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25 *octies* del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ✓ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);

- ✓ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

La norma è stata modificata dall'art. 3 l. 15 dicembre 2014, n. 186, che ha aggiunto la fattispecie di autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.).

In relazione alle fattispecie citate, sono previste per l'ente le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote o da quattrocento a mille quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
2) sanzioni interdittive:
   a. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a due anni, per i delitti di cui al punto che precede.

L'**art. 25 *novies* Decreto 231** ("Delitti in materia di violazione del diritto d'autore") è stato introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, e segnatamente:

- ✓ abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, co. 1, lett. a *bis*), l. n. 633/1941);
- ✓ abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, co. 3, l. n. 633/1941);
- ✓ abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171 *bis* l. n. 633/1941);
- ✓ abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171 *ter* l. n. 633/1941);
- ✓ omissione o falsità di comunicazioni alla SIAE (art. 171 *septies* l. n. 633/1941);
- ✓ fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 *octies* l. n. 633/1941).

Per tali fattispecie si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'**art. 25 *decies* Decreto 231** ("Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") è stato introdotto dall'art. 4 l. 3 agosto 2009, n. 116, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*"

L'attuale numerazione dell'articolo (in precedenza art. 25 *novies*) risale all'art. 2 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121,

recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*". Per tale fattispecie si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

L'**art. 25 *undecies*** ("Reati ambientali") è stato introdotto dall'art. 2 d.lgs. n. 121/2011. L'elenco di tali reati comprende:

a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
b) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
c) reati di cui all'art. 137 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Testo Unico in materia di Ambiente", nel prosieguo anche "TUA"), in materia di scarichi di acque reflue;
d) reati di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152/2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
e) reati di cui all'art. 257 d.lgs. n. 152/2006, in materia di bonifica di siti;
f) reati di cui all'art. 258 d.lgs. n. 152/2006, relativi alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
g) reati di cui agli artt. 259 e 260 d.lgs. n. 152/2006, relativi al traffico illecito di rifiuti;
h) reati di cui all'art. 260 *bis* d.lgs. n. 152/2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
i) reati di cui all'art. 279 d.lgs. n. 152/2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
j) reati di cui agli artt. 1, 2, 3 *bis* e 6 l. 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
k) reati di cui all'art. 3 l. 28 dicembre 1993, n. 549, relativi all'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
l) reati di cui agli artt. 8 e 9 l. 6 novembre 2007, n. 202, relativi all'inquinamento provocato dalle navi.

La successiva l. 22 maggio 2015, n. 68, "*Disposizione in materia di delitti contro l'ambiente*" ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis del Libro II ("Dei delitti contro l'ambiente") e nell'art. 25 *undecies* le seguenti nuove fattispecie di reato:

m) inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
n) disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
o) delitti di natura colposa contro l'ambiente (artt. 452 *bis*, 452 *quater* e 452 *quinquies* c.p.);
p) delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452 *octies* c.p.);
q) traffico e abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452 *sexies* c.p.).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. da duecentocinquanta a seicento quote per il delitto di inquinamento ambientale;
   b. da quattrocento a ottocento quote per il delitto di disastro ambientale;
   c. da duecento a cinquecento quote per la commissione colposa dei delitti di cui alle lettere che precedono;
   d. da trecento a mille quote per i delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali;
   e. da duecentocinquanta a seicento quote per il delitto di traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo;
   f. fino a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
   g. da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
2) sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per un periodo non superiore ad un anno, per i delitti di cui alle lettere a) e b) del punto che precede.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 152/2006, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. da centocinquanta a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni di scarico industriale senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle dell'Autorità competente ex artt. 107. co. 1, e 108 TUA, scarico industriale in violazione dei limiti tabellari e scarico di sostanze pericolose o materiali vietati da parte di navi o aeromobili nelle acque del mare (art. 137, co. 3, 5 primo periodo e 13, TUA);
   b. da duecento a trecento quote per la contravvenzione di scarico industriale in assenza di (valida) autorizzazione, scarico industriale in violazione dei limiti tabellari con contemporaneo superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5, parte III, TUA, violazione dei divieti di scarico sul suolo, in acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, co. 2, 5 secondo periodo, e 11, TUA);
   c. fino a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione e di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti

sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227, co. 1, lett. b) (art. 256, co. 1, lett. a) e 6 primo periodo);

d. da centocinquanta a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, co. 1, lett. b), 3 primo periodo e 5);

e. da duecento a trecento quote per la contravvenzione di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);

f. fino a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli Enti competenti, omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento *ex* artt. 242 ss. TUA, mancata effettuazione della comunicazione alle autorità preposte *ex* art. 242 TUA, in relazione ad inquinamento cagionato mediante sostanze non pericolose (art. 257, co. 1, TUA);

g. da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli Enti competenti, omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento *ex* artt. 242 ss. TUA, mancata effettuazione della comunicazione alle autorità preposte *ex* art. 242 TUA, in relazione ad inquinamento cagionato mediante sostanze pericolose (art. 257, co. 2, TUA);

h. da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di predisposizione di un certificato di analisi recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo, TUA);

i. da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, TUA);

j. da trecento a cinquecento quote per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1, TUA, ora art. 452 *quaterdecies*, co. 1, c.p.), da quattrocento a ottocento quote se si tratta di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, co. 2, TUA, ora art. 452 *quaterdecies*, co. 2, c.p.);

k. da centocinquanta a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni in materia di SISTRI di cui all'art. 260 *bis*, co. 6, 7 secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo, TUA, e da duecento a trecento quote nel caso previsto dall'art. 260 *bis*, co. 8, secondo periodo, TUA (l'art. 260 *bis* TUA risulta peraltro inattuabile a seguito dell'abrogazione del sistema SISTRI ad opera dell'art. 6, comma 2, lett. a), b) e c), d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2019);

l. fino a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di esercizio di uno stabilimento in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni previste dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte V, d.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o delle prescrizioni dell'Autorità competente, quando il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria vigenti (art. 279 TUA).

Le sanzioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, co. 4, TUA).

2) sanzioni interdittive:
   a. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a sei mesi, per le fattispecie di cui alle lettere b), e), e j) del punto che precede;
   b. interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione delle fattispecie di cui alla lettera j) del punto che precede.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla l. 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di tutela delle specie animali e vegetali a rischio si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. fino a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni di importazione, esportazione, utilizzo, trasporto, commercio, detenzione e acquisto al di fuori dei presupposti formali e sostanziali previsti delle specie animali e vegetali indicate nell'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/1997 (art. 1, co. 1, l. n. 150/1992), importazione, esportazione, utilizzo, trasporto, commercio, detenzione e acquisto al di fuori dei presupposti formali e sostanziali previsti delle specie animali e vegetali indicate negli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/1997 (art. 2, co. 1 e 2, l. n. 150/1992) e di violazione del divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e la pubblica incolumità (art. 6, co. 4, l. n. 150/1992);
   b. da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la recidiva nella contravvenzione di importazione, esportazione, utilizzo, trasporto, commercio, detenzione e acquisto al di fuori dei presupposti formali e sostanziali previsti delle specie animali e vegetali indicate nell'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/1997 (art. 1, co. 2, l. n. 150/1992);

c. per i reati del codice penale richiamati dall'art. 3 *bis*, co. 1, l. n. 150/1992, rispettivamente: sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549 in materia di impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico in violazione della normativa di legge, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 afferente l'attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria:
   a. fino a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di inquinamento colposo (art. 9, co. 1, d.lgs. n. 202/2007);
   b. da centocinquanta a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni di inquinamento doloso e di inquinamento colposo con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità (art. 8, co. 1 e art. 9, co. 2, d.lgs. n. 202/2007);
   c. da duecento a trecento quote per la contravvenzione di inquinamento doloso con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità (art. 8, co. 2, d.lgs. n. 202/2007).
2) sanzioni interdittive:
   a. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a sei mesi, per le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del punto che precede;
   b. interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione delle fattispecie di cui all'art. 8 d.lgs. n. 202/2007.

L'**art. 25 *duodecies* Decreto 231** ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") è stato introdotto dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e sanziona l'impiego di stranieri irregolari (art. 22, co. 12 *bis*, d.lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286) (Testo unico sull'immigrazione) nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- ✓ vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- ✓ vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ✓ ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 *bis* del codice penale ("…l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

Per questo reato è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote entro il limite di € 150.000.

La l. 17 ottobre 2017, n. 161 ("*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Deleghe al governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*") ha modificato l'art. 25 *duodecies*, al quale sono aggiunti tre commi: i primi due riferiti a nuovi reati presupposto e il terzo alle sanzioni interdittive.

Il nuovo comma 1 *bis* prevede come nuovi delitti presupposto della responsabilità degli enti la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento, il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, TUI). Per tali reati è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Il nuovo comma 1 *ter*, invece, prevede come nuovo delitto presupposto il favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del predetto (art. 12, co. 5, TUI). Per tale reato è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

I delitti di nuova introduzione comportano anche l'applicazione, per una durata non inferiore a un anno, delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'**art. 25 *terdecies* Decreto 231** ("Razzismo e xenofobia") è stato introdotto dalla l. 20 novembre 2017, n. 167 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017". Secondo la norma: «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

I delitti a cui si fa rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

I reati-presupposto indicati all'art. 25-terdecies del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

1) sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
2) sanzioni interdittive:
    a. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno;
    b. interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti in questione.

L'**art. 25 *quaterdecies* Decreto 231** è stato inserito dalla l. 3 maggio 2019, n. 39, entrata in vigore il 17 maggio 2019. L'intervento ha recepito la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, firmata a Magglingen il 18 settembre 2014, ed esteso la responsabilità da reato degli enti ai reati di frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989) e di esercizio abusivo di giuoco o scommessa (art. 4 l. 401/1989).

Il nuovo art. 25 *quaterdecies* delinea un micro-sistema incentrato sulla distinzione fra responsabilità per fatti di matrice delittuosa e responsabilità per fatti di matrice contravvenzionale. Al primo gruppo appartengono la promessa, l'offerta (e la relativa accettazione) o la frode al fine di manipolare i risultati delle gare lecite (art. 1 l. 401/1989); l'organizzazione e l'esercizio abusivo del gioco del lotto o di altri giochi riservati allo Stato e ai suoi concessionari; l'organizzazione di concorsi e pronostici (scommesse) su attività sportive autorizzate

dal CONI; infine, l'organizzazione a distanza di scommesse e giochi (art. 4, co. 1, l. 401/1989). In tali ipotesi, all'ente viene comminata la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, sussistendone i presupposti, le sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, co. 2, d.lgs. 231/0101. Al secondo gruppo appartengono, invece, l'organizzazione abusiva delle scommesse su competizioni non autorizzate e l'organizzazione di giochi autorizzati con modalità differenti da quelle legali da parte del concessionario (art. 4, co. 1); la pubblicità di giochi illegali anche esteri (art. 4, co. 2); la partecipazione a giochi illegali (art. 4, co. 3). A queste condotte viene applicata la sanzione pecuniaria fino a 260 quote.

L'**art. 1, co. 11, d.l. n. 105/2019** ha introdotto alcune fattispecie in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, a mente del quale si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote all'ente che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti o delle attività ispettive e di vigilanza contemplati dalla normativa, fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli appositi elenchi o ai fini delle comunicazioni previste, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza in materia, od ometta di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

L'**art. 25 *quinquiesdecies* Decreto 231** è stato inserito dall'art. 39 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "Decreto fiscale"), convertito, con modificazioni, dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157. La norma sancisce l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati tributari di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, co. 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, co. 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, co. 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, co. 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi suddetti si applicano pure le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, lettere c), d) ed e).

Infine, merita evidenziare che l'**art. 10 l. 16 marzo 2006, n. 146** ("*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*") ha esteso la responsabilità degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali fattispecie alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- ✓ sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- ✓ sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- ✓ sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- ✓ sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali disciplinati dalla l. n. 146/2006 e inclusi nell'ambito di responsabilità *ex* d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- ✓ associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- ✓ reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione);
- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- ✓ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'art. 10 l. n. 146/2006 ai commi 5 e 6 prevedeva la responsabilità degli enti anche in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) e di impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.), ove commessi con carattere di transnazionalità. Successivamente, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha abrogato i suddetti commi (art. 64, co. 1, lett. f) e, attraverso l'introduzione dell'art. 25 *octies* nel Decreto 231 (art. 63 d.lgs. n. 231/2007), tali delitti risultano rilevanti ai fini della responsabilità degli enti anche se commessi su base nazionale.

Per i reati-presupposto di cui all'art. 10 l. n. 146/2006 è attualmente prevista:

1) l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica

Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno per le ipotesi di cui agli artt. 416, 416 *bis*, 291 *quater* d.P.R. n. 43/1973 e 74 d.P.R. n. 309/1990;

2) l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni per le ipotesi di cui agli artt. 12, co. 3, d.lgs. n. 286/1998 e 5 d.lgs. n. 286/1998;
3) la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per le ipotesi di cui agli artt. 377 *bis* e 378 c.p.

Si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati di criminalità organizzata.

2.4. I presupposti della responsabilità dell'ente

Tre sono le condizioni necessarie perché un ente possa essere ritenuto responsabile di un reato rientrante nel catalogo dei c.d. reati-presupposto della responsabilità degli enti:

- ✓ il reato è stato commesso da un soggetto legato all'ente da un particolare rapporto;
- ✓ il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- ✓ all'ente può attribuirsi la "colpa" per la commissione del reato.

2.4.1. Gli autori del reato-presupposto

Perché l'ente ne sia responsabile, il reato deve essere stato commesso da una persona fisica che si trovi in un rapporto qualificato con esso (art. 5 decreto 231), e cioè:

- ✓ da una persona che riveste funzioni di rappresentanza (es.: Presidente del Consiglio di Amministrazione), di amministrazione (es.: amministratore delegato) o di direzione dell'ente (es.: direttore generale) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (es.: direttore generale di divisione), oppure che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (es.: amministratore di fatto) (apicale);
- ✓ da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di una di quelle, indipendentemente dall'inquadramento di essa nell'organizzazione dell'ente (es.: lavoratori subordinati, consulenti, agenti, etc.) (sottoposto).

Non sono compresi tra i soggetti apicali i sindaci, poiché essi non esprimono la volontà dell'ente, né sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei vertici societari, per cui l'ente, ad esempio, non risponderà delle false comunicazioni sociali (esclusivamente) dei sindaci. Quando, peraltro, il reato non sia commesso da uno

dei suddetti soggetti apicali, la responsabilità dell'ente presuppone un loro potere di direzione o di vigilanza sull'autore del reato.

D'altra parte, la ripartizione orizzontale delle competenze, l'accentuata frammentazione dei centri decisionali e la scissione tra momento decisionale e momento operativo nel contesto organizzativo degli enti rendono spesso oltremodo difficoltosa, quando addirittura non impossibile, l'individuazione e la conseguente condanna della persona fisica che ha commesso il reato, per cui il decreto 231 prevede che la responsabilità dell'ente sussiste pure quando l'autore del reato non sia identificato (art. 8 decreto 231[1]).

Quella tra apicali e sottoposti è una distinzione fondamentale, dal momento che – come si preciserà nel prosieguo – l'ultimo dei suddetti presupposti della responsabilità dell'ente si atteggia diversamente a seconda che l'autore del reato appartenga all'una o all'altra categoria, con le conseguenti difficoltà quando l'autore del reato non venga identificato.

Con specifico riferimento alla responsabilità dell'ente per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si impone la classificazione delle principali figure, definite dal d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel prosieguo anche "T.U. sic. lav.") (art. 2), destinatarie di obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla cui violazione possono derivare la morte o le lesioni di un lavoratore e la conseguente incolpazione dell'ente:

- ✓ Datore di lavoro: è individuato attraverso la titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore o della responsabilità dell'impresa o dell'unita produttiva, supportata da un potere decisionale e di spesa – definizione assai ampia, che consente di riconoscere una pluralità di datori di lavoro all'interno della medesima impresa, nell'ipotesi in cui questa sia strutturata in più unità produttive. Non vi è dubbio che il datore di lavoro rientri nella categoria degli apicali.
- ✓ Dirigente: è colui che dirige l'attività produttiva dell'azienda o dei singoli stabilimenti o reparti, senza tuttavia avere poteri decisionali e finanziari riguardo a strategie di gestione generale. Poiché privo di poteri gestionali e finanziari riguardo a strategie di gestione generale, che sono propri del datore di lavoro, al cui controllo è pertanto soggetto, il dirigente dovrebbe essere inquadrato nella categoria dei sottoposti.
- ✓ Preposto: vigila sull'attività di altri dipendenti, svolgendo una funzione di sorveglianza diretta sull'attività e, in particolare, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e protezione disposte a livello superiore. Poiché ha solo il compito di attuare le altrui direttive, il preposto va senz'altro considerato un sottoposto.
- ✓ Lavoratore: viene data una definizione amplissima, incentrata sullo svolgimento di un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro, anche senza retribuzione[2]. Il T.U. sic. lav. pone a carico del lavoratore anche obblighi di protezione dell'incolumità degli altri lavoratori (v.

[1] Allo stesso modo, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando la persona fisica che ha commesso il reato sia stata individuata, ma non sia punibile perché non imputabile (es.: per vizio di mente) o perché il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

[2] Sono inoltre previste situazioni equiparate.

art. 20[3]), per cui esso può rendersi responsabile dei delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In questo caso, con riguardo alla responsabilità dell'ente, sarà considerato sicuramente un sottoposto. La normativa non annovera all'interno di questa categoria i volontari, i quali sono tuttavia destinatari delle previsioni di tutela di cui all'art. 21 T.U. sic. lav.

- ✓ Medico competente: è un medico (particolarmente qualificato) designato dal Datore di lavoro per collaborare, con la propria professionalità, alla valutazione dei rischi e per svolgere altri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, primo fra tutti la sorveglianza sanitaria. Dalla violazione degli obblighi che la legge assegna al medico competente, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, possono derivare eventi lesivi (morte o lesioni), di cui non solo il medico stesso ma anche l'ente può essere incolpato.

  Questo pure se il medico competente non ha un rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro né è dipendente di una struttura pubblica o privata con cui il datore di lavoro abbia stipulato una convenzione, ma è un libero professionista: in ogni caso, malgrado il rapporto datore di lavoro-medico competente sia più di dipendenza funzionale che di dipendenza gerarchica (v. art. 39 T.U. sic. lav.), con ampi margini di autonomia, non vi è dubbio che il datore di lavoro – garante a tutto campo della salute e della sicurezza dei lavoratori (v. art. 2087 c.c.) – abbia comunque un potere di direzione e vigilanza sul medico competente.
- ✓ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: è un esperto nominato, con atto non delegabile, dal datore di lavoro, per svolgere funzioni valutative, propositive, informative e programmatiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, il RSPP non è investito di una posizione di protezione nei confronti dei lavoratori, operando piuttosto come "consulente" del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente responsabile degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: in particolare, il RSPP individua (e segnala) i fattori di rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, che spetta poi al datore di lavoro assumere. Ciò non significa che il RSPP non possa essere ritenuto penalmente corresponsabile di un infortunio riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe dovuto individuare e segnalare, e/o per la quale avrebbe dovuto elaborare e proporre idonee misure di prevenzione e protezione; ma in casi come questo, l'ente sarà chiamato a rispondere in quanto il reato è commesso (anche) dal datore di lavoro e quindi da un apicale.
- ✓ Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori: sono anch'essi destinatari di una serie di obblighi di protezione dei lavoratori, poiché, seppur esterni all'ente, si inseriscono nel circuito economico compreso tra la produzione e l'utilizzazione della macchina, dell'impianto o dell'attrezzatura di lavoro; il contenuto di tali obblighi consiste, appunto, nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'attività di progettazione, produzione, fornitura e installazione per conto dell'impresa (artt. 22-24 T.U. sic. lav.). La violazione di questi obblighi, da cui siano derivate la

[3] Non solo, infatti, si stabilisce che il lavoratore deve prendersi cura anche della salute e della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, ma è anche prevista una pluralità di obblighi specifici evidentemente caratterizzati da finalità di protezione degli altri lavoratori.

morte o le lesioni di un lavoratore, potrà dunque comportare la responsabilità dell'impresa, trattandosi di soggetti che comunque in qualche modo sono sottoposti alla vigilanza del datore di lavoro (sottoposti).

L'individuazione dell'autore del reato nell'ambito degli enti collettivi si complica per il fatto che, specialmente negli enti di grandi dimensioni, il soggetto destinatario degli obblighi penalmente sanzionati non può provvedere a tutto personalmente, per cui tende a delegare l'adempimento degli stessi ad altri soggetti, suoi "collaboratori".

Si tratta, allora, di verificare se, e in presenza di quali condizioni, il fenomeno della "delega di funzioni" può assumere rilevanza penale; più precisamente, se e a quali condizioni può:

- ✓ spostare la responsabilità penale dal datore di lavoro al delegato, per l'adempimento dell'obbligo;
- ✓ esentare il datore di lavoro da responsabilità in caso di inadempimento del delegato.

La delega di funzioni è oggi disciplinata, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, dal T.U. sic. lav. (art. 16)[4]. Tale disciplina, peraltro, nella sostanza, recepisce gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza in ogni ambito[5], per cui può a buon diritto ritenersi applicabile a tutti i settori del diritto penale.

Per quanto specificamente riguarda la materia antinfortunistica, peraltro, è esclusa la delegabilità degli obblighi primari del datore di lavoro, ossia:

- ✓ la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento;
- ✓ la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17 T.U. sic. lav.).

Le condizioni di validità e i limiti di efficacia sono le seguenti:

- ✓ il delegato deve possedere la necessaria professionalità e la necessaria esperienza[6];
- ✓ al delegato devono essere dati tutti i poteri necessari, con la necessaria autonomia di spesa;
- ✓ la delega deve risultare da atto scritto recante data certa (es.: vidimazione postale) e deve essere anche accettata sempre per iscritto[7].

---

[4] Bisogna sgombrare subito il campo da un possibile equivoco: il termine "delega" sta ad indicare il trasferimento ad un dato soggetto di compiti che spetterebbero ad altro soggetto. Una cosa diversa dalla delega è il c.d. conferimento di incarico, con il quale il datore di lavoro crea una figura aziendale cui la legge attribuisce direttamente degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – si tratta, evidentemente, del dirigente e del preposto. In altri termini, quando il datore di lavoro nomina un "caporeparto" o un "dirigente", il soggetto designato assume gli specifici obblighi che il T.U. sic. lav. prevede proprio per il preposto o il dirigente, e che sono in parte diversi da quelli del datore di lavoro – senza che questi si spogli in qualche misura dei suoi di obblighi.

[5] Non è stato riproposto, tuttavia, il requisito delle notevoli dimensioni dell'impresa, che, invero, era già in via di superamento nella giurisprudenza.

[6] Non si richiede, come faceva prima la giurisprudenza, che si tratti di persona "tecnicamente" qualificata; d'altra parte, la qualificazione tecnica non è richiesta per il datore di lavoro, che è colui che dovrebbe svolgere la funzione in assenza di delega: la professionalità richiesta, quindi, riguarda la capacità organizzativa, che consentirà eventualmente al delegato di ricorrere a dei tecnici quando lo svolgimento dei compiti delegatigli lo dovesse richiedere.

[7] La delega, dunque, deve è essere ora formalizzata, mentre, in passato, la giurisprudenza per lo più riteneva sufficiente che la delega derivasse da una manifestazione di volontà inequivoca e certa, anche nel contenuto, del datore di lavoro, non potendosi presumere dalla mera ripartizione dei compiti all'interno dell'azienda tra i dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa; e, inoltre, che fosse stata accettata dal delegato. C'è tuttavia un principio, quello dell'effettività delle funzioni, che è sancito espressamente all'art. 299 T.U. sic. lav., per cui le posizioni di garanzia di datore di lavoro, dirigente e preposto, gravano altresì sul soggetto che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuna delle predette figure. In base a questo principio, anche in caso di mancata formalizzazione della delega, il soggetto che sia stato effettivamente delegato dal datore di lavoro dovrebbe rispondere del proprio inadempimento, ferma restando, tuttavia, la responsabilità del datore di lavoro, il quale, mancando il requisito della

Sempre sotto il profilo formale, si richiede, inoltre, che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità (es.: mediante affissione nella bacheca aziendale).

Rimane, peraltro, la responsabilità del datore di lavoro o comunque del delegante[8], quando egli non abbia vigilato sullo svolgimento, da parte del delegato, delle funzioni che gli erano state attribuite. Non si richiederà, ovviamente, un controllo penetrante, cioè sullo svolgimento di ogni compito da parte del delegato, ma un controllo generale sull'operato dello stesso, dal quale possa desumersene l'affidabilità – altrimenti, sarebbe vanificata la stessa funzione della delega (es.: il datore di lavoro non risponde per il taglio di un dito del lavoratore, dovuto alla mancata fornitura degli appositi guanti, se, fino a quel momento, aveva sempre riscontrato la puntuale fornitura dei d.p.i. ai lavoratori da parte del soggetto a ciò delegato). Vi è, qui, una puntualizzazione importante, che ricollega il problema della delega di funzioni, che attiene al piano della responsabilità delle persone fisiche, con quello della responsabilità dell'ente: il T.U. sic. lav. stabilisce, infatti, una presunzione di adempimento dell'obbligo di vigilanza sul delegato da parte del datore di lavoro che abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione e gestione a fini 231, con specifica sezione antinfortunistica.

Il T.U. sic. lav. prevede la possibilità di sub-delega, alle stesse condizioni di validità e con gli stessi limiti di efficacia della delega di primo grado. La sub-delega, peraltro, è ammessa per una sola volta: non è consentita, quindi, un'ulteriore sub-delega, da parte del sub-delegato. Resta, naturalmente, l'obbligo di vigilanza del delegante originario, che dovrà esercitarsi anche sullo svolgimento, da parte del delegato/sub-delegante, del suo obbligo di vigilanza sul sub-delegato, cui dovrebbe aggiungersi un obbligo di vigilanza del sub-delegante sullo svolgimento dei compiti da parte del sub-delegato. L'adozione e l'efficace attuazione di un idoneo modello di organizzazione e gestione esonererà entrambi, delegante e delegato/sub-delegante, da ulteriori controlli.

Vale la pena, infine, precisare che, secondo la giurisprudenza, rimane la responsabilità del delegante che:

- ✓ abbia avuto effettiva conoscenza delle mancanze del delegato (es.: per una "soffiata" del RSPP) e non sia intervenuto per tolleranza o semplice inerzia;
- ✓ non sia intervenuto su specifica richiesta del delegato, in quelle situazioni in cui egli non avesse i poteri o i mezzi necessari per adempiere a un certo compito;
- ✓ si sia ingerito nello svolgimento delle attività del delegato (es.: bloccando l'ordinativo di particolari d.p.i., fatto dal delegato, nell'ambito del proprio potere di spesa).

Per converso, il soggetto destinatario di una delega di funzioni, che abbia accettato l'incarico, risponderà penalmente dell'inadempimento delle sue funzioni, anche se non possedeva i necessari requisiti soggettivi o se il delegante non lo ha messo nelle condizioni di svolgere adeguatamente i suoi compiti.

In realtà, le problematiche di individuazione dell'autore del reato, derivanti dal fenomeno della delega di funzioni, non si riflettono tanto sulla determinazione dello statuto applicabile alla responsabilità dell'ente, in quanto, se la delega è valida, il delegato di un apicale ne assumerà la qualifica a fini 231 (il delegato del

---

forma scritta, non si libera dell'obbligo impostogli dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed effettivamente delegato ad altri, o meglio non lo vede trasformarsi nell'obbligo di vigilanza sull'operato del delegato.

[8] Anche i dirigenti e i preposti possono, infatti, servirsi della delega di funzioni.

datore di lavoro sarà considerato, per l'appunto, un datore di lavoro), mentre, se la delega è invalida oppure è valida, ma il delegante-apicale non ha adempiuto al suo obbligo di vigilanza, rimane la responsabilità di quest'ultimo.

2.4.2. L'interesse o il vantaggio dell'ente

Non basta, per affermare la responsabilità dell'ente, che il reato sia stato commesso da una persona ad esso legata: si pretende, inoltre, che il reato sia stato commesso nell'interesse o, in alternativa, a vantaggio dell'ente (art. 5 decreto 231), in modo che la sanzione colpisca l'ente solo in quanto ad esso sia riferibile il centro di interessi che ha dato origine al reato.

Secondo quella che è l'opinione espressa dalla Corte di Cassazione, prima della l. n. 123/2007, che ha esteso la responsabilità dell'ente a reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il reato deve ritenersi commesso:

- ✓ nell'interesse dell'ente, quando, con esso, l'autore abbia perseguito, almeno in parte, un'utilità (anche non direttamente economica) dell'ente, a prescindere dal suo conseguimento.
- ✓ a vantaggio dell'ente, se l'ente ne abbia comunque ricavato un'utilità, a prescindere da quella che era la finalità dell'autore.

In questo secondo caso, è però esclusa la responsabilità dell'ente se la persona fisica ha commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, perché così si spezza il rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica e l'ente per conto del quale opera[9].

La definizione dell'interesse e del vantaggio è tradizionalmente uno dei temi più discussi nell'applicazione del Decreto 231. Sin dall'entrata in vigore della normativa, infatti, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sia sul significato da attribuire alla locuzione "interesse o vantaggio", sia sul carattere (alternativo o unitario) dei termini che la compongono, in modo da stabilire, cioè, se essa configuri due parametri diversi o un parametro unico formato da due parole con significato sovrapponibile ed equivalente.

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta nel dibattito (sent. n. 3615/2006) accogliendo la tesi secondo cui la disciplina codifica due concetti giuridicamente distinti e alternativi (come si desume dalla congiunzione disgiuntiva "o" presente nel testo dell'art. 5), confermando così l'impostazione delineata nella Relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001. In questa prospettiva, mentre l'interesse implica la sola finalizzazione del reato verso una certa utilità prefigurata, anche se di fatto non effettivamente conseguita, e, dunque, riguarda un profilo soggettivo valutabile *ex ante* rispetto alla condotta criminosa, il vantaggio, al contrario, consiste nell'utilità in concreto ottenuta dall'ente per mezzo dell'illecito a prescindere che essa fosse stata perseguita dall'autore persona fisica (apicale o sottoposto), caratterizzandosi per un contenuto oggettivo apprezzabile *ex post*. Ne deriva che l'ente va ritenuto responsabile ogniqualvolta abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche nell'assenza di un effettivo interesse vantato *ex ante*, sempre che l'autore non abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, co. 2, Decreto 231).

[9] Ad avviso della Cassazione, ci si trova dinnanzi a quello che può essere definito un «vantaggio fortuito, in quanto non attribuibile alla volontà dell'ente» (Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, n° 32627). Viceversa, sussiste la responsabilità dell'ente qualora la persona fisica abbia agito anche solo in parte nell'interesse dell'ente stesso.

Nell'ultimo periodo, la stessa Cassazione si è peraltro gradualmente orientata verso una valorizzazione della componente oggettiva dell'interesse oltre che del vantaggio (sent. n. 295/2018). Di conseguenza, l'interesse dell'apicale o del sottoposto può coincidere con quello dell'ente (*rectius*: la sua volontà può essere quella di conseguire l'interesse dell'ente), ma l'illecito sussiste anche quando, volendo perseguire il proprio autonomo interesse, egli obiettivamente realizzi (*rectius*: la sua condotta illecita appaia ex ante in grado di realizzare) pure quello dell'ente.

Siffatta ricostruzione del criterio di imputazione oggettivo è stata posta in forte dubbio a seguito dell'inserimento, tra i reati-presupposto, delle fattispecie colpose di omicidio e lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*), risalente alla legge delega 123/2007, attuata tramite il d.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). L'incertezza risiede, evidentemente, nella difficoltà di rinvenire, in un infortunio sul lavoro o in una malattia professionale, un interesse o vantaggio, trattandosi di eventi in sé dannosi anche per l'ente. Dottrina e giurisprudenza sono state chiamate a risolvere la questione e hanno via via chiarito che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi, i criteri di imputazione della responsabilità da reato degli enti vanno riferiti alla condotta anziché all'evento lesivo. Di conseguenza, il requisito dell'interesse ricorre qualora l'autore del reato abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente; mentre il vantaggio sussiste allorquando la persona fisica abbia realizzato una politica d'impresa disattenta alla salute e sicurezza sul lavoro e, dunque, si sia concretizzata una sistematica riduzione dei costi nella prospettiva della massimizzazione del profitto.

Tale impostazione è stata avallata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel noto caso "Thyssenkrupp" (sent. n. 38343/2014) e confermata più di recente da una serie di arresti delle sezioni semplici. In particolare, in una sentenza (n. 23089/2017), i Giudici hanno confermato la condanna di una s.r.l. per l'infortunio occorso a un lavoratore addetto a una pressa piegatrice, ravvisando l'interesse nel mancato rallentamento dei tempi di produzione e il vantaggio nel risparmio dei costi che sarebbero derivati dall'allestimento dei necessari presidi antinfortunistici. Così anche un'altra pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 16713/2018), laddove il vantaggio è stato identificato nel risparmio dei costi derivante dalla mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quali la nomina del RSPP, la valutazione del rischio specifico, la messa in sicurezza del luogo di lavoro e la formazione dei lavoratori.

Gli stessi principi hanno trovato recente attuazione anche rispetto alle fattispecie ambientali colpose, introdotte nel Decreto 231 (art. 25 *undecies*) tramite il d.lgs. 121/2011, quando, in un'ipotesi di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura senza autorizzazione e con superamento dei limiti tabellari, la Suprema Corte (sent. n. 11518/2019) ha individuato l'interesse dell'ente, quale conseguenza di una precisa scelta aziendale, basata su un calcolo di costi e benefici, negli utili altrimenti non realizzati se la società avesse sospeso o interrotto l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione, nonché nel risparmio di costi derivante dalla mancata installazione dei filtri necessari all'impianto di depurazione.

Resta, comunque, la difficoltà di ravvisare un effettivo risparmio in moltissimi casi: anche quando l'infortunio si verifica in un ambiente di lavoro complessivamente non sicuro, la morte o le lesioni del

lavoratore, di norma, sono dovute alla violazione di una o poche regole cautelari, la cui attuazione, di per sé, non avrebbe determinato un costo economico apprezzabile (es.: lavoratore che, cade da un'impalcatura, mentre la sta installando senza far uso della cintura di sicurezza che gli era stata fornita dal datore di lavoro, in assenza di un'inidonea azione di sorveglianza sull'uso dei d.p.i. da parte dei lavoratori). Considerazioni analoghe avvincono l'introduzione delle fattispecie di reato in materia di ambiente, ad opera del d.lgs. n. 121/2011 e della l. n. 68/2015.

2.4.3. La «colpa» dell'ente

L'ente non è responsabile per il sol fatto che il reato sia stato commesso nel suo interesse o ne abbia comunque ricavato un vantaggio: un'automatica affermazione di responsabilità, lungi dal favorire comportamenti virtuosi, avrebbe portato a forme di disimpegno su fronti caldi e sensibili, come quello dei reati contro la Pubblica Amministrazione, della sicurezza sul lavoro o dell'ambiente.

Pertanto, la legge richiede che all'ente possa attribuirsi una sorta di "colpa" per la commissione del reato, che non può che consistere in una colpa "di organizzazione". In altre parole, l'ente è chiamato a rispondere quando lacune o manchevolezze nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito la commissione del reato.

Precisamente, l'ente può essere esonerato da responsabilità qualora provi di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello commesso.

Sennonché, tale causa di esonero dalla responsabilità dell'ente – come si è anticipato – opera diversamente a seconda che il reato sia stato commesso da un apicale o da un sottoposto:

- ✓ per il reato commesso da un soggetto apicale, la disciplina è assai rigorosa, in quanto pone a carico dell'ente l'onere di provare di non essere responsabile dell'accaduto: si presume che i vertici dell'ente ne esprimano la politica, per cui il reato da essi commesso non può che ritenersi commesso dall'ente stesso, salvo che questo dimostri, appunto, che il reato esula dalla sua politica.

  A tal fine, l'ente dovrà dimostrare (art. 6 decreto 231):
  - di aver adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a impedire la commissione di reati di quel tipo;
  - che il funzionamento e l'osservanza di tale modello siano state adeguatamente vigilati da un apposito organismo, creato all'interno dell'ente, dotato di piena autonomia e di idonei poteri di iniziativa e controllo;
  - che l'autore del reato lo ha commesso eludendo fraudolentemente il ridetto modello, cioè con artifici o raggiri.

  Pertanto, non basta all'ente dimostrare l'adozione e l'efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo: deve altresì provare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente tale modello.
- ✓ Per il reato commesso dal sottoposto, l'ente è responsabile se la sua commissione è stata resa

possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali – ed è il pubblico ministero a doverlo provare (art. 7 decreto 231).

La legge tuttavia esclude tale inosservanza se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati di quel tipo (art. 7 cit.).

In buona sostanza, quindi, se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed attuato efficacemente un idoneo modello di organizzativo non risponderà del reato commesso dal suo sottoposto.

Ma anche quando non abbia adottato o attuato un tale modello, l'ente non risponderà comunque del reato se la pubblica accusa non riesce a dimostrare che la sua commissione è stata resa possibile dalla violazione dei generici doveri di direzione e vigilanza da parte degli apicali.

In definitiva, non sussiste un obbligo per l'ente di dotarsi di (e, ovviamente, attuare) un modello organizzativo idoneo ad impedire la commissione di reati nello svolgimento della sua attività; però, se l'ente non se ne dota, sarà automaticamente ritenuto responsabile del reato che sia commesso dai suoi vertici nel suo interesse o a suo vantaggio; e troverà maggiori difficoltà nella difesa qualora il reato sia stato commesso da un sottoposto.

2.5. I modelli organizzativi

Il fulcro intorno al quale ruota il sistema della responsabilità degli enti è perciò costituito dai c.d. "modelli organizzativi".

Il decreto 231 ne determina il contenuto attraverso, da un lato, l'enucleazione di specifiche componenti, dall'altro, l'individuazione della funzione che essi devono perseguire (artt. 6 e 7 decreto 231).

In buona sostanza, il modello organizzativo a fini 231 si articola, come un tipico sistema di gestione dei rischi (c.d. *risk management*), in due fasi:

- ✓ la mappatura dei rischi: consiste nell'analisi realistica ed economica dei fenomeni aziendali, al fine di individuare le aree e i settori di attività[10] in cui più facilmente possono essere commessi reati (es.: per i delitti contro la P.A., si tratterà di identificare le aree che mantengano rapporti con la stessa e le funzioni interessate [es.: alla richiesta ed alla gestione delle erogazioni pubbliche]) e le possibili modalità attuative degli stessi (es.: distrazione delle somme ricevute dalla P.A. per opere di pubblico interesse, tramite fatture passive per operazioni inesistenti). In questa analisi, deve necessariamente tenersi conto della storia dell'ente, cioè delle sue vicende passate, anche giudiziarie, e pure delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore e degli illeciti da questi commessi. L'obiettivo è quindi quello di una rappresentazione esaustiva di come i reati possano essere commessi rispetto al contesto operativo interno ed esterno all'ente;

[10] Per quanto riguarda i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di ambiente, praticamente ogni area/settore sarà a rischio.

- ✓ la predisposizione, per ogni area di rischio così individuata, di specifici protocolli idonei a eliminare o quanto meno a ridurre tale rischio[11], attraverso la regolamentazione delle attività pericolose, con la previsione di opportuni punti di controllo (es.: quadrature)[12]. Tali protocolli dovranno riguardare sia la fase della formazione e che quella dell'attuazione della volontà dell'ente, compreso il momento meramente esecutivo. Inoltre, dovranno essere tanto più precisi e stringenti quanto più alto sia il rischio di commissione di un reato nello svolgimento della relativa attività, specie se in passato quel reato sia già stato commesso.

Nella regolamentazione delle attività pericolose andrebbero applicati, tra gli altri, i seguenti principi di controllo:

- ✓ ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- ✓ separazione di funzioni nei processi a rischio (es. tra funzione acquisti e funzione finanziaria);
- ✓ documentazione dei controlli, anche di supervisione.

Un'accurata regolamentazione si impone, particolarmente, per la gestione delle risorse finanziarie, allo scopo di impedire la commissione di quei reati che presuppongono o generano flussi di circolazione illegale di denaro. In quest'ambito, il controllo procedurale si avvarrà di strumenti consolidati nella pratica amministrativa (es.: abbinamento di firme, riconciliazioni frequenti, etc.).

I protocolli, naturalmente, dovranno inserirsi in un sistema organizzativo formalizzato, adeguato alla realtà aziendale, coerente e chiaro in ordine a compiti, poteri e responsabilità di ciascuno, e sulle linee di dipendenza gerarchica. Di conseguenza, andranno definiti i poteri autorizzativi e di firma, con l'eventuale previsione di soglie (es.: limiti di spesa).

Essenziale si rivela, inoltre, un sistema di controllo di gestione, in grado di fornire tempestiva segnalazione di situazioni di rischio elevato, attraverso l'individuazione di appropriati indicatori di criticità (es.: accordi di intermediazione che prevedano pagamenti off-shore) e meccanismi di eliminazione delle situazioni stesse.

Nello stesso ambito, benché non espressamente previsto dal decreto 231, si colloca l'istituzione di un Codice Etico, cioè di un complesso di principi che – all'interno o fuori dai protocolli – possa orientare i comportamenti dei diversi soggetti dell'ente e non (es.: consulenti, fornitori) verso la legalità e altri valori assunti dall'impresa (correttezza, trasparenza, sicurezza, etc.).

---

[11] Secondo le Linee Guida di Confindustria, il rischio – cioè, la probabilità – di commissione di reati che comportano la responsabilità dell'ente va ridotta a un "livello accettabile": specificamente, per i reati dolosi, si richiede che il sistema di controllo preventivo sia tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente; per i reati colposi, invece, poiché ritenuti incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, lo stesso sistema dovrebbe essere tale da risultare comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.

[12] Nelle Linee Guida di Confindustria si precisa, inoltre, che, in ambito informatico, varranno le misure di sicurezza previste dal Codice della privacy (art. 34).

L'efficace attuazione del modello, peraltro, richiede che il rispetto delle procedure previste sia sottoposto all'azione di controllo di un apposito organismo (di vigilanza), al quale devono essere perciò assicurati adeguati flussi informativi, e che le procedure stesse siano presidiate da specifiche sanzioni disciplinari per le violazioni, in grado di fungere da deterrente effettivo[13].

Ancor prima, un buon funzionamento del modello presuppone un'adeguata formazione del personale delle aree a rischio, tarata in funzione dei diversi livelli, sui protocolli relativi alle attività che li riguardano e sull'importanza delle regole da seguire e delle possibili conseguenze dell'inosservanza delle stesse, nonché una comunicazione capillare, autorevole, chiara, dettagliata e periodica su codice etico, poteri autorizzativi, linee di dipendenza gerarchica, etc.

È ovvio che l'idoneità del modello organizzativo presuppone che esso sia sempre aderente alla realtà aziendale, per cui deve essere verificato periodicamente ed aggiornato ad ogni modifica dell'organizzazione o dell'attività dell'ente (es.: ampliamento dell'attività), oltre che, naturalmente, quando siano scoperte significative violazioni delle regole da esso stabilite – a ciò pure è deputato l'Organismo di Vigilanza, cui, anche a tal fine, devono essere assicurati adeguati flussi informativi.

Spetterà al giudice valutare l'idoneità del modello e la sua efficace attuazione, cioè se siano state correttamente individuate le aree a rischio di reato di quella specifica realtà aziendale, se, di conseguenza, siano stati previsti protocolli comportamentali idonei ad impedire la commissione di reati del tipo di quelli per cui si procede, se il sistema sanzionatorio sia efficace, se sia stata svolta un'adeguata formazione del personale, se l'Organismo di Vigilanza abbia esercitato correttamente le sue funzioni, etc.

In questo giudizio, il magistrato non dovrebbe farsi condizionare dal reato verificatosi, altrimenti il modello organizzativo risulterebbe sempre inidoneo per il solo fatto che un reato è stato comunque commesso e, quindi, non potrebbe mai esonerare l'ente dalla responsabilità per il reato; piuttosto, il giudice deve valutare l'idoneità del modello ponendosi idealmente prima della commissione del reato.

Per contro, nessuna presunzione di idoneità potrà derivare dal fatto che l'ente si sia conformato ai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria e "certificati" dal Ministero della giustizia: anche in tal caso, il controllo ultimo sull'idoneità del modello è rimesso alla prudente valutazione del giudice penale, anche perché i modelli "ministeriali" sono schemi generali che non hanno alcuna pretesa di essere immediatamente applicabili ai singoli enti. In particolare, Confindustria ha adottato delle linee guida che forniscono alle associazioni e alle imprese delle indicazioni di tipo metodologico, tratte dalla pratica aziendale, per la predisposizione di un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati per cui è prevista la responsabilità degli enti collettivi. Le stesse Linee Guida non pretendono di essere che, appunto, delle indicazioni, che la singola impresa dovrà sviluppare in base alla propria complessità organizzativa, al settore economico di appartenenza e pure all'area geografica in cui opera.

---

[13] Le sanzioni disciplinari non devono punire solo la commissione del reato ma anche quelle condotte che, violando il protocollo, sono prodromiche alla commissione del reato, e vanno pertanto applicate indipendentemente dal processo penale che sia eventualmente instaurato contro l'ente (v. anche artt. 2104-2105 c.c.). Le sanzioni nei confronti dei dipendenti devono ovviamente rispettare le norme giuslavoristiche e, in particolare, l'art. 7 Statuto dei lavoratori. Per i lavoratori autonomi, che collaborano con l'ente in base a diversi rapporti contrattuali, potrebbe essere inserita nel contratto una clausola risolutiva espressa per il caso di violazione delle disposizioni del Codice Etico.

Con specifico riguardo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose (gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali, il modello dovrà stabilire delle procedure che assicurino la "tenuta" di protocolli già esistenti.

Infatti, la peculiarità della nostra legislazione antinfortunistica (compendiata nel T.U. sic. lav.) e ambientale (compendiata nel d.lgs. n. 152/2006, Testo Unico in materia ambientale, nel prosieguo anche "T.U. amb.") è quella di prevedere non solo specifici adempimenti, ma anche, tra l'altro, la predisposizione, da parte dell'ente, di un complesso di procedure volte all'attuazione di misure di prevenzione e protezione finalizzate all'eliminazione o almeno alla riduzione al minimo dei rischi – per i lavoratori e per l'ambiente – connessi alla specifica attività.

A tal fine, l'impresa dovrà procedere con modalità analoghe a quelle di elaborazione del modello organizzativo, e cioè attraverso la valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare o a ridurre al minimo quei rischi, nonché la predisposizione delle procedure per l'attuazione delle stesse. In definitiva, il modello organizzativo è destinato a integrare il documento di valutazione dei rischi e il sistema di gestione ambientale, prevedendo procedure "di secondo grado", volte ad assicurare, oltre agli specifici adempimenti previsti dalla legislazione speciale, la predisposizione ed il funzionamento, all'interno dell'ente, di un sistema-sicurezza sul lavoro e ambiente conforme a legge – in tale prospettiva, verosimilmente, assume rilevanza centrale la previsione di obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

Tant'è che il T.U. sic. lav. (art. 30) prevede che l'ente che voglia esimersi da responsabilità per i reati di omicidio e lesioni colpose (gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ha l'onere di dotarsi di un modello organizzativo che assicuri anzitutto un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) all'attività di vigilanza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate[14].

[14] La stessa norma richiede inoltre, in aderenza agli artt. 6-7 decreto 231, che la sezione antinfortunistica del modello organizzativo debba prevedere:

- un idoneo sistema di registrazione delle attività effettuate;

Malgrado l'apparenza, la norma non stabilisce un contenuto legale obbligatorio della sezione antinfortunistica dei modelli organizzativi – così escludendo l'autonomia dell'ente nella costruzione di questa parte del proprio modello e lo stesso potere del giudice di valutarne l'idoneità – ma delle semplici indicazioni per l'operatore; è anche vero, però, che un modello organizzativo di questo settore non potrà prescindere dai contenuti tecnici sopraindicati.

Peraltro, evidentemente al fine di attutire l'impatto della riforma sulle imprese, la stessa diposizione stabilisce che, per un imprecisato primo periodo, si presumeranno – ovviamente, fino a prova contraria – conformi ai suddetti requisiti i modelli organizzativi costruiti secondo le Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) del 20 settembre 2001 o il British Standard OHSAS 18001:2007, oltre ad eventuali ulteriori modelli che saranno indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tale presunzione vale però solo, ovviamente, per le parti corrispondenti, dal momento che, pur costituendo la *best practice* italiana e internazionale in materia di prevenzione degli incidenti e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, né il SGSL né il BS OHSAS 18001 contemplano importantissimi aspetti del modello organizzativo, quali l'Organismo di Vigilanza e il sistema disciplinare, per cui dovranno essere necessariamente integrati di questi contenuti. D'altra parte, mentre la BS OHSAS 18001[15], definisce dei veri e propri requisiti di un idoneo sistema di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui è pure possibile ottenere una certificazione di conformità da parte di organismi terzi e indipendenti accreditati[16], le Linee Guida delineano solo indirizzi applicativi di supporto all'implementazione di un tale sistema.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. n. 179/2017 in tema di "*Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", meglio nota come "legge sul *whistleblowing*". Tale normativa ha inciso su talune previsioni dedicate ai Modelli Organizzativi, soprattutto nella parte relativa alle segnalazioni, anche anonime, che possono essere trasmesse all'organismo che è deputato a riceverle.

In particolare, l'art. 2 l. n. 179/2017 dispone quanto segue: "All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti

---

- un'articolazione delle funzioni – attraverso la nomina di dirigenti e preposti, opportune deleghe, e la designazione delle diverse figure previste dalla legislazione antinfortunistica (es.: RSPP) – che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio;
- un sistema disciplinare che garantisca il rispetto delle norme del modello;
- un sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo della sua idoneità preventiva;
- la modifica del modello quando siano scoperte significative violazioni delle norme dallo stesso previste o delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'impresa, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

[15] Si tratta dello standard gestionale più moderno e raffinato, recentemente elevato a norma tecnica internazionale con la sua adozione da parte dell'Ente di Normazione Britannico.

[16] In Italia, il SINCERT.

ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. É onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

2.6. L'Organismo di Vigilanza

L'ente[17] deve dunque costituire, al suo interno[18], un organismo (l'«Organismo di Vigilanza» – artt. 6 e 7 decreto 231) cui siano affidati i compiti di:

i. verificare l'idoneità del modello a prevenire la commissione dei reati per cui è stato predisposto;

ii. vigilare sul rispetto dei protocolli da esso previsti, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, e rilevare i comportamenti difformi che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi, da controlli di iniziativa e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, comunicando tali comportamenti all'organo dirigente, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari;

iii. verificare che il modello si mantenga idoneo nel tempo, attraverso una verifica periodica della funzionalità dello stesso, l'analisi dei flussi informativi (es.: ampliamento dell'attività) e la generale attività di controllo (es.: a seguito della scoperta di significative violazioni);

iv. curare l'aggiornamento del modello, vale a dire:

[17] L'istituzione dell'OdV, come anche l'adozione del modello, spetta, ovviamente, all'organo amministrativo, che dovrà disciplinarne, oltre agli aspetti sopra indicati, nomina, revoca, durata in carica, etc.

[18] Così, da un lato, si evita che l'ente si possa precostituire una patente di legittimità, avvalendosi di organismi compiacenti, dall'altro si giustifica una vera e propria "colpa" dell'ente. Le funzioni dell'OdV potrebbero anche essere attribuite al Collegio sindacale.

a. proporne eventualmente correttivi, quando necessario od opportuno, direttamente agli organi/funzioni interessati o, nei casi più importanti, all'organo amministrativo;
b. verificare l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

All'organismo vanno assicurate nello statuto, ovviamente secondo le specifiche esigenze della singola realtà:

- ✓ la professionalità, nel senso che l'OdV deve convogliare le competenze necessarie allo svolgimento delle proprie attribuzioni, e quindi in materia legale[19], economica, di organizzazione aziendale nonché di gestione e controllo[20];
- ✓ l'effettività dei poteri ispettivi e di accesso alle informazioni di rilievo, che non possono essere soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva; inoltre, perché l'OdV possa venire a conoscenza di quegli eventi in dipendenza dei quali divengono operativi i suoi obblighi di attivazione (es.: richiesta alla Pubblica Amministrazione di un'autorizzazione o di una erogazione pubblica; adozione di nuove tecnologie, etc.), il Modello Organizzativo deve predisporre adeguati flussi informativi verso lo stesso;
- ✓ l'autonomia rispetto a qualsiasi componente dell'ente[21]: perciò, l'OdV deve essere collocato al vertice dell'organizzazione gerarchica con "riporto" al massimo vertice operativo[22]; e, per quanto riguarda i suoi componenti, gli eventuali soggetti interni all'ente devono rivestire una posizione sufficientemente elevata (es.: amministratore privo di poteri operativi, sindaco), senza tuttavia svolgere funzioni operative[23], mentre i soggetti esterni all'ente non possono essere legati all'ente da rapporti consulenza[24]. Per queste ragioni, ad esempio, è esclusa la partecipazione all'OdV del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: malgrado possa ritenersi dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, esso può rendersi corresponsabile dell'omicidio colposo o delle lesioni colpose (gravi o gravissime) di un lavoratore e impegnare così la responsabilità dell'ente; piuttosto il RSPP potrà essere chiamato ad assolvere le proprie funzioni di consulenza nei confronti dell'OdV.

  L'indipendenza presuppone infine che l'OdV sia dotato di risorse economiche adeguate, da gestire liberamente, e possa avvalersi di tutte le funzioni dell'ente (es.: servizi legali; responsabile del servizio di prevenzione e protezione), di cui deve essere assicurata la massima collaborazione, oltre che di consulenti esterni;
- ✓ continuità d'azione, nel senso che deve essere assicurato un funzionamento costante nel tempo; pertanto, negli enti medio-grandi, si rende necessaria una struttura dedicata esclusivamente e a tempo

[19] Con particolare riguardo ai settori penale, civile e societario.
[20] Si tratta di competenze in merito al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista ed elaborazione dei dati raccolti, etc.
[21] L'autonomia non può ritenersi intaccata dalla previsione di un congruo compenso per i componenti dell'OdV.
[22] Gli atti dell'OdV non possono essere sindacati dall'organo amministrativo, fermo restando che quest'ultimo, in quanto responsabile ultimo dell'idoneità e dell'efficace attuazione del modello, è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'azione dell'organo di controllo.
[23] Pertanto, non dovrebbe farvi parte il responsabile del sistema ISO, in considerazione dei compiti operativi connessi alla funzione rivestita.
[24] Scontati sono poi i requisiti dell'assenza di un conflitto di interessi con l'ente e di rapporti di parentela o affinità con i titolari di organi operativi. Sarebbe opportuno pretendere anche il possesso di solidi requisiti di onorabilità.

pieno all'attività di vigilanza sul modello.

In relazione alle modalità di svolgimento dell'attività di controllo, deve prevedersi tra l'altro che:

- ✓ l'OdV si doti, senza la necessità di alcuna approvazione, di un proprio regolamento che la disciplini, seppur con la necessaria flessibilità (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, etc.);
- ✓ ogni seduta e tutte le attività di controllo condotte siano verbalizzate;
- ✓ i risultati del controllo confluiscano nella relazione periodica (almeno semestrale) all'organo dirigente[25], nonché in eventuali rapporti straordinari richiesti da quest'ultimo o da altri organi di controllo, o proposti dallo stesso OdV, in dipendenza di eventi di particolare rilievo (es.: infortunio sul lavoro senza conseguenze).

Circa i flussi informativi che devono essere assicurati all'ente, da parte delle diverse funzioni a rischio[26], questi devono riguardare:

- ✓ le risultanze periodiche dell'attività da esse svolta (es.: report sui pagamenti da parte del responsabile della funzione finanziaria);
- ✓ le anomalie o atipicità riscontrate, in base alle informazioni disponibili (es.: il riconoscimento al professionista di un compenso superiore ai valori di mercato);
- ✓ altre informazioni rilevanti (es.: ampliamento dell'attività, richiesta di un finanziamento statale, etc.).

2.7. L'apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal decreto 231 per gli illeciti dell'ente dipendenti da reato sono (art. 9 decreto 231):

- ✓ la sanzione pecuniaria;
- ✓ le sanzioni interdittive;
- ✓ la confisca;
- ✓ la pubblicazione della sentenza di condanna.

La <u>sanzione pecuniaria</u> (artt. 10-11 decreto 231) è prevista per tutti i reati-presupposto e si applica sempre; non è consentito il pagamento in misura ridotta, come per le sanzioni amministrative pecuniarie della l. 689/1981.

Il giudice ne determina l'ammontare attraverso un meccanismo per «quote»: prima decide il numero delle quote, entro i limiti minimo e massimo stabiliti per il reato per cui si procede, poi l'importo delle stesse; in generale, il numero delle quote non può essere inferiore a cento né superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro[27].

---

[25] La relazione andrebbe trasmessa anche al Sindaco Unico.

[26] Per ovvie ragioni, sarà opportuno garantire l'anonimato della segnalazione.

[27] L'importo della quota è sempre di 103 euro qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o addirittura non ne abbia ricavato un vantaggio; e
- il danno patrimoniale cagionato con il reato sia di particolare tenuità (situazione esclusa nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

Nell'individuare il numero delle quote, il giudice valuterà la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e anche l'eventuale attività che esso abbia svolto per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati; il valore monetario della singola quota è fissato, invece, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Del pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27 decreto 231).

Le sanzioni interdittive (artt. 9, 13-17 decreto 231) sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività[28];
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio[29];
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta evidentemente di sanzioni che possono arrivare a paralizzare l'attività dell'ente o che comunque la condizionano pesantemente, attraverso limitazioni alle sue capacità giuridiche o la sottrazione di risorse finanziarie.

Proprio in quanto più gravi ed invasive, le sanzioni interdittive sono previste solo in relazione ad alcuni reati-presupposto; e non si applicano sempre, ma si aggiungono alla sanzione pecuniaria solo in presenza di uno dei seguenti presupposti:

- ✓ l'ente ha tratto dal reato un profitto[30] di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti apicali, o, se commesso da sottoposti, il reato sia stato agevolato da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti, cioè quando l'ente è già stato condannato in via definitiva per un altro illecito dipendente da reato nei 5 anni precedenti (art. 20 decreto 231).

Tuttavia, l'ente evita l'applicazione delle sanzioni interdittive se, prima dell'apertura del dibattimento:

In questi casi, la sanzione pecuniaria è inoltre ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro.
Analogamente, è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'ente:

- ha risarcito integralmente il danno cagionato dal reato e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o comunque si è efficacemente adoperato a questo scopo; e/o
- ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Laddove concorrano entrambe le predette condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
Mai, tuttavia, la sanzione pecuniaria può essere inferiore a 10.329 euro (art. 12 decreto 231).

[28] L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze e delle concessioni ad essa funzionali.

[29] Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione può essere limitato a certi tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

[30] Secondo la Cassazione, il concetto di profitto ai fini dell'applicazione delle sanzioni interdittive è diverso da quello che può essere oggetto di confisca: nel primo caso, il profitto è inteso in un'accezione ampia, tale da ricomprendere anche i vantaggi mediati (es.: nel caso di appalti ottenuti tramite attività corruttive, la possibilità di ottenere lecitamente la prosecuzione di quelli illecitamente acquisiti), mentre la confisca si giustifica per il solo profitto netto, calcolato sostenendo le spese connesse all'illecito.

1. risarcisce integralmente il danno ed elimina le conseguenze dannose o pericolose del reato o comunque si attiva efficacemente a questo scopo;
2. elimina le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi[31]; e
3. mette a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano qualora concorrano le seguenti condizioni:

- ✓ l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo, o addirittura non ne ha ricavato alcun vantaggio;
- ✓ il danno patrimoniale cagionato con il reato è di particolare tenuità (circostanza esclusa nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

Le sanzioni interdittive riguarderanno, evidentemente, la specifica attività nella quale è stato commesso il reato. Il giudice ne determinerà il tipo e la durata sulla base degli stessi criteri con cui determina il numero delle quote della sanzione pecuniaria, ma terrà conto pure dell'idoneità delle varie sanzioni a prevenire reati del tipo di quello verificatosi – a tal fine, se necessario, può anche applicare congiuntamente più sanzioni interdittive. L'interdizione dall'esercizio dell'attività deve però essere un'*extrema ratio*, cioè può essere irrogata solo quando le altre sanzioni risultino inadeguate allo scopo preventivo.

Di regola, le sanzioni interdittive hanno una durata limitata nel tempo, che può andare dai tre mesi ai due anni. Una sanzione definitiva potrà essere adottata in casi particolari, che denotano una particolare propensione dell'ente all'illecito:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività, se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea; oppure se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità dell'ente[32];
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi, se l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

  La trasgressione delle sanzioni interdittive costituisce reato da cui può derivare ulteriormente la responsabilità dell'ente (art. 23).

Se deve applicare una sanzione interdittiva temporanea che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, al suo posto, disporrà, per lo stesso periodo, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, con confisca del profitto, se l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica

[31] Qualora un Modello Organizzativo fosse stato già adottato e il reato si sia verificato in quanto inidoneo (e non per un difetto di attuazione), l'ente dovrà adottare un nuovo modello organizzativo che tenga conto di quei punti di criticità che la commissione del reato ha evidenziato.

[32] In quest'ultimo caso, l'interdizione definitiva, non solo è obbligatoria, ma non può neppure essere evitata con la riparazione delle conseguenze del reato.

necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività oppure se l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Una (sola) sanzione interdittiva può essere applicata anche in via cautelare (art. 45 decreto 231), durante il procedimento penale, quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi ulteriori reati della stessa indole[33] di quello per cui si procede. La misura cautelare può, però, essere sospesa se l'ente chiede di poter eseguire gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione delle sanzioni interdittive (art. 49 decreto 231); e quando tali adempimenti saranno stati eseguiti viene revocata (art. 50 decreto 231).

La pubblicazione della sentenza di condanna è sanzione accessoria che può associarsi a una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della sentenza o di un estratto di essa nel Comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato è stato commesso e in quello dove l'ente ha la sede principale, nonché, per una sola volta, in uno o più giornali individuati dal giudice e, per massimo 30 giorni, nel sito internet del Ministero della Giustizia; la pubblicazione è curata dalla cancelleria del giudice, ma le spese sono a carico dell'ente (art. 18 decreto 231).

La confisca è sempre disposta sul profitto e sul prezzo del reato, cioè, rispettivamente, sul lucro tratto, direttamente o indirettamente, dal reato e sulle cose date o promesse per istigare il soggetto al reato; o, quando ciò non sia possibile, su somme di denaro, beni o altre utilità, per un valore equivalente.

Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede e il diritto del danneggiato alle restituzioni.

Nel corso del procedimento, può essere disposto il sequestro delle cose confiscabili (art. 53 decreto 231).

***

[33] Sono della stessa indole, non solo i reati che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da diverse disposizioni di legge, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (art. 101 c.p.).

SEZIONE III

Il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza di APVS S.r.L.

3.1. Il Modello Organizzativo APVS S.r.L.: dal *risk assessment* al *risk management*

APVS S.r.L., compresi e recepiti i principi che ispirano la normativa in materia di responsabilità da reato degli enti *ex* d.lgs. n. 231/2001, ha sentito l'esigenza di introdurre dei protocolli di organizzazione, gestione e controllo nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione e pure dell'immagine della Società e dei soci, procedendo quindi all'adozione e all'adozione del presente Modello. Tale obiettivo implica che APVS introduca un insieme di protocolli, flussi informativi e meccanismi di controllo volti a disciplinare i processi sensibili per prevenire la commissione di reati connessi all'esercizio delle sue attività (*risk management*).

APVS ritiene che l'adozione del Modello, benché non strettamente obbligatoria, costituisca, oltre a uno strumento di esenzione della responsabilità, un efficace mezzo di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché, nell'espletamento delle proprie attività, si uniformino a comportamenti tali da prevenire il rischio della commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello è stato predisposto da APVS sulla base delle prescrizioni del Decreto e:

- delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", approvate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate al marzo 2014, e approvate dal Ministero della Giustizia, nell'ultima versione, il 21 luglio 2014;
- dei "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231", pubblicati nel febbraio 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili unitamente ad ABI, Confindustria e Consiglio Nazionale Forense.

In particolare, quest'ultimo documento ha di recente esplicitato i seguenti principi di carattere generale per l'elaborazione del Modello, cui anche APVS intende uniformarsi:

i. <u>specificità</u>, nel senso che le attività di analisi e i meccanismi di gestione del rischio devono essere elaborati e integrati secondo un approccio peculiare per l'organizzazione, avendo riguardo al sistema di controllo interno esistente, nonché alle aree e ai processi sensibili;

ii. <u>adeguatezza</u>, ossia la capacità di prevenire i comportamenti non voluti, nonché le prerogative individuate dalla giurisprudenza tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva: espressa indicazione delle fattispecie illecite rispetto alle quali l'esposizione della società risulti particolarmente sensibile e quelle per le quali si ritiene trascurabile; opportuno bilanciamento tra presidi esplicitati nel Modello e rinvio all'impianto documentale esistente, al fine di garantire un idoneo livello di

dettaglio nell'illustrazione delle cautele adottate dall'ente al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati presupposto; protocolli/divieti presenti nel MOG e richiamo a procedure e regolamenti; coordinamento, con riferimento ai reati previsti nel Modello, tra i controlli di linea di primo livello (insiti nelle procedure operative), di secondo livello (*compliance*, *risk management*, antiriciclaggio, ove applicabile) e di terzo livello (*Internal* Audit o Revisione Interna) previsti dal Modello e le procedure cui lo stesso rinvia; coordinamento e integrazione del Modello con gli altri sistemi di gestione e controllo aziendale, con conseguente adeguamento dei suoi contenuti alla specifica realtà operativa di riferimento ai fini della loro concreta applicabilità;

iii. attuabilità e condivisione, nel senso che protocolli e le misure organizzative siano effettivamente e concretamente attuabili in riferimento alla struttura dell'ente e ai suoi processi operativi;

iv. efficienza, inteso come coerenza tra le caratteristiche dell'ente e la complessità del Modello, con particolare riferimento alla sostenibilità in termini economico-finanziari e operativi;

v. dinamicità, nel senso che il Modello deve essere oggetto di una costante attività di verifica e aggiornamento, che si concretizza in un'analisi periodica e/o continuativa dell'efficacia e dell'efficienza del disegno dei controlli interni e dell'effettiva operatività degli stessi, al fine di accertare che operino secondo gli obiettivi prefissati e che siano adeguati rispetto a eventuali cambiamenti della realtà operativa;

vi. unità, ossia il Modello deve essere sviluppato procedendo a una valutazione dei rischi e dei processi sensibili che abbracci l'intera organizzazione dell'ente, nella consapevolezza che, pur nell'analisi particolare delle singole aree di rischio, è necessario che l'organizzazione nella sua interezza sia coinvolta, anche al fine della creazione di una cultura fondata su valori condivisi, che trovano, poi, formalizzazione nel codice etico;

vii. coerenza, ossia il Modello deve mostrare una coerenza di fondo fra i risultati dell'attività di *risk assessment*, i protocolli di prevenzione stabiliti, i principi enunciati nel Codice Etico, le sanzioni previste dal sistema disciplinare e la documentazione predisposta;

viii. neutralità, ossia imparzialità, ragionevolezza e verificabilità del Modello. A tal proposito, è necessario che i soggetti incaricati della definizione delle procedure di controllo (siano essi interni e/o esterni all'ente) abbiano un adeguato grado di indipendenza, soprattutto nel rilevare eventuali carenze organizzative e le aree di rischio su cui intervenire strutturando gli opportuni meccanismi preventivi.

Quanto ai principi specifici, invece, il documento indica i seguenti:

i. interazione tra Modello 231 e altri sistemi di gestione e controllo, quali, ad es., quelli adottati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente, di anticorruzione o di *privacy* e *data protection*;

ii. individuazione delle attività sensibili, secondo i seguenti step: aree/funzioni coinvolte, al fine dell'individuazione del *process owner* e dei soggetti che intervengono nello svolgimento delle diverse attività; modalità di attuazione dell'illecito, con approfondimento relativo non solo ai reati

direttamente realizzabili, ma anche ai reati e alle attività "strumentali"; sistema di controllo interno e presidi di prevenzione esistenti; livello di rischio in relazione alla possibile commissione di reati-presupposto; eventuale introduzione di nuove procedure di controllo e di mitigazione del rischio per indurre lo stesso alla condizione di "accettabile";

iii. continuità, congruità e integrazione dei controlli: al fine di favorire un approccio unitario nella gestione del rischio di non conformità, non si aggiunge in maniera aprioristica e irrazionale a tutte le altre strutture di conformità e controllo esistenti, ma, ove possibile, realizza una sinergica sovrapposizione e coincidenza con le procedure e i protocolli già adottati nell'ambito del complessivo sistema di controllo aziendale, garantendo inoltre una continuità d'azione;

iv. trasparenza e tracciabilità: nel rispetto del principio generale di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informativi. A tal fine, fermo restando il principio di proporzionalità in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'ente, è opportuno costruire procedure formalizzate grazie alle quali le azioni, operazioni, transazioni, maggiormente esposte al rischio-reato siano adeguatamente riscontrabili e documentate, con particolare riferimento ai meccanismi autorizzativi e di verifica dei diversi processi operativi;

v. segregazione delle funzioni: nessun soggetto dovrebbe gestire in autonomia un intero processo, in quanto al fine di limitare il rischio-reato le diverse attività che lo compongono non devono essere assegnate a un solo individuo, ma suddivise tra più attori. Per tale motivo, la struttura delle procedure aziendali deve garantire la separazione tra le fasi di decisione, autorizzazione, esecuzione, controllo, registrazione e archiviazione delle operazioni riguardanti le diverse attività aziendali, con specifico riferimento a quelle ritenute maggiormente sensibili;

vi. trasparente gestione delle risorse finanziarie: lo specifico *focus* su questo tema è imposto dalla possibilità che una cattiva gestione delle risorse finanziarie possa rappresentare un elemento strumentale (ad esempio attraverso la creazione di fondi occulti) alla commissione di alcuni reati presupposto caratterizzati anche da sanzioni molto incisive, quali riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione, etc. Di conseguenza, è opportuno che il Modello preveda apposite procedure tese a stabilire soglie di importo, meccanismi di firme incrociate, deleghe formali per i rapporti bancari e i pagamenti e tutti i presidi necessari alla riduzione dei rischi in quest'ambito.

La Società ha quindi predisposto il proprio Modello in seguito all'attività di mappatura delle attività sensibili e di identificazione dei profili di rischio, svolta sulla base delle informazioni apprese dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Sindaco Unico e dal membro unico dell'Organismo di Vigilanza monocratico, sentiti per telefono, *email* e/o in occasione degli incontri che si sono appositamente tenuti presso la sede legale di APVS, nonché di tutta la documentazione rilevante.

Sono stati quindi individuati i processi, le attività e le funzioni interessate da un rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e quelli strumentali, ossia quelli che, in linea di principio, potrebbero costituire le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati.

Dall'analisi di *risk assessment* è emerso che le caratteristiche della Società, sia in termini di organizzazione che di forma giuridica e finalità sociale, limitano l'applicabilità delle fattispecie del d.lgs. 231/2001, in quanto alcune di esse non risultano nemmeno in astratto configurabili, anche in considerazione delle peculiarità delle condotte e dell'obbligatoria sussistenza del requisito dell'interesse o vantaggio da parte dell'ente:

- ✓ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1 d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1 d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ reati ambientali (art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ illeciti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, d.l. n. 105/2019).

Per la prevenzione di tali reati è dunque sufficiente il richiamo all'insieme dei principi e dei presidi organizzativi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, senza predisposizione di un'apposita parte speciale.

Le fattispecie rilevanti, seppur con differente livello di rischio, sono invece le seguenti:

- ✓ delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231/2001) e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ delitti di criminalità organizzata anche transnazionale (artt. 24 *ter* d.lgs. n. 231/2001 e 10 l. n. 146/2006);
- ✓ reati societari (art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001);
- ✓ ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

(art. 25 *octies* d.lgs. n. 231/2001);

- ✓ reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001).

Per la prevenzione di tali reati è stata invece ritenuta necessaria la predisposizione di un'apposita parte speciale.

3.2. L'Organismo di Vigilanza di APVS S.r.L.

3.2.1. Nomina e composizione

L'Organismo di Vigilanza, a garanzia della sua terzietà, è collocato in posizione di *staff*, al vertice della Società.

Esso riporta e risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione, che provvede alla sua nomina.

L'Organismo di Vigilanza opera all'interno della Società e deve essere composto da un professionista – esterno alla Società – dotato di comprovata preparazione e professionalità in campo giuridico-economico.

L'Organismo di Vigilanza si avvale, inoltre, nell'espletamento dell'incarico, delle competenze e conoscenze tecniche dei responsabili e dei soggetti coinvolti, a qualsiasi livello, nella gestione dei processi dell'ente.

3.2.2. Incompatibilità

Non possono essere membri dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- ✓ intrattengono, direttamente o indirettamente, rapporti economici con la Società o con i membri del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ sono stretti familiari[34] dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ svolgono compiti operativi all'interno della Società (ivi compreso il responsabile delle procedure ISO o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Il componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico deve attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità sopra evidenziate, o in condizioni di incompatibilità determinate da eventuali altri incarichi affidati dalla Società (ad esempio di consulenza legale, fiscale o tributaria).

3.2.3. Durata

L'Organismo dura in carica per 3 anni rinnovabili per uguale periodo. In ogni caso, il componente monocratico continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del successore, tranne che nell'ipotesi di decadenza dall'incarico per le cause indicate nel paragrafo seguente.

[34] Per la loro individuazione, si richiama la nozione di "prossimi congiunti" di cui al comma 4 dell'art. 307 c.p., ai sensi del quale si intendono per "prossimi congiunti": "*gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole*".

3.2.4. Cause di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ovvero di decadenza, nel caso in cui siano stati designati:

- ✓ le situazioni di incompatibilità sopra evidenziate: ove il componente monocratico dell'Organismo incorra in una delle cause di incompatibilità sopra individuate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso il predetto termine, senza che siffatta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare la decadenza dall'incarico e procedere alla nomina di un sostituto.
- ✓ qualsiasi sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- ✓ qualsiasi sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nelle due ipotesi che precedono, il Consiglio di Amministrazione, appositamente riunito, deve deliberare la decadenza dell'incarico del componente dell'Organismo di Vigilanza e, entro i successivi sette giorni, deve provvedere alla nomina di un sostituto.

3.2.5. Revoca

Il mandato è revocato quando:

- ✓ vengono meno i necessari requisiti di onorabilità del componente o quando esso sia raggiunto da provvedimento disciplinare definitivo;
- ✓ sussistono circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità richiesti dalla legge (come nell'ipotesi in cui al membro dell'Organismo di Vigilanza venga affidato dalla Società un incarico di consulenza, in relazione a una o più operazioni societarie);
- ✓ si verificano, inoltre, circostanze idonee a costituire una giusta causa di revoca.

In particolare, si intende per giusta causa:

- ✓ interdizione, inabilitazione o una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dall'ufficio per un periodo superiore a sei mesi;
- ✓ un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel presente Modello (es. mancata effettuazione in un esercizio delle verifiche e riunioni prescritte, per tre volte consecutive);
- ✓ una sentenza di condanna della Società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, anche non passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena (cd. "patteggiamento"), ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto.

3.2.6. Rinuncia

La rinuncia da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

3.2.7. Sostituzione

In caso di rinuncia, morte, revoca o decadenza del membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione procede immediatamente a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

3.2.8. Autonomia

L'Organismo di Vigilanza, cui sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle proprie funzioni, risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente della Società.
All'Organismo non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, in ordine allo svolgimento delle attività della Società.

3.2.9. Obbligo di riservatezza

Il componente dell'Organismo è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
Egli assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso e si astiene dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2001.
É garantita la massima riservatezza in ordine alle segnalazioni, anonime e non, che dovessero pervenire all'Organismo di Vigilanza, in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi (ad esempio, mancato rispetto delle deleghe conferite; violazione dei protocolli introdotti per la formazione e l'attuazione delle decisioni; inosservanza delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, etc.).
In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'Organismo sono trattate in conformità della legislazione vigente in materia e, in particolare, del Regolamento UE (n. 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e del d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice privacy al GDPR.

3.2.10. Funzioni

L'Organismo di Vigilanza opera all'interno della Società, svolgendo una funzione di vigilanza avente ad oggetto:

- ✓ l'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- ✓ l'efficacia delle ridette prescrizioni, volte a impedire la commissione di reati-presupposto;
- ✓ l'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni dell'ente o a rilevanti violazioni.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di:

- ✓ raccogliere e armonizzare tutte le procedure interne, comportanti un preciso obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ attuare le procedure di controllo previste dal Modello, in particolare effettuare il monitoraggio del sistema di deleghe e di procure conferite dalla Società e delle procedure interne, nonché esercitare il controllo sul rispetto, anche da parte di collaboratori esterni, dei principi del Codice Etico;
- ✓ condurre ricognizioni dell'attività dell'ente;
- ✓ effettuare periodicamente verifiche, anche a sorpresa, mirate su determinate operazioni o atti specifici;
- ✓ esprimere il proprio parere ai responsabili di funzione, in relazione ad attività sensibili, a rischio-reato, così come individuate nella prima parte del presente Modello;
- ✓ esprimere il proprio parere anche in relazione a programmi di formazione del personale, diretti a diffondere nel contesto dell'ente la conoscenza e la comprensione del Modello e del Codice Etico;
- ✓ promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché predisporre la documentazione interna, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- ✓ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti ai fini della verifica dell'osservanza del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ ricevere le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello e esaminare la loro correttezza e il loro contenuto;
- ✓ esaminare la reportistica gestionale trasmessa periodicamente;
- ✓ coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- ✓ verificare le esigenze di aggiornamento del Modello, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;
- ✓ esprimere parere in merito all'adeguatezza e idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione;
- ✓ controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei *database* a supporto delle attività rilevanti a norma del Decreto;
- ✓ istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- ✓ segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti, responsabili di funzione, consiglieri delegati, soggetti esterni alla Società, o che abbia accertato l'Organismo stesso. Le segnalazioni anonime e non in forma scritta saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;
- ✓ raccogliere e conservare le segnalazioni di violazioni del Modello;

- ✓ compiere gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni, in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- ✓ proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie;
- ✓ provvedere a interagire, per la materia di competenza, con l'Autorità Giudiziaria o con ogni Autorità di vigilanza o controllo.

3.2.11. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni e informazioni, anche provenienti da terzi, circa l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di commissione di reati. A tal fine la Società istituisce uno specifico canale informativo "dedicato", diretto a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo stesso. Esso è costituito da una casella di posta elettronica riservata dell'Organismo di Vigilanza (?).

Tutti i destinatari del Modello Organizzativo sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza – attraverso apposita segnalazione – in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal d.lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di vigilanza, le informazioni concernenti:

- ✓ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ✓ richieste di assistenza legale inoltrate dai destinatari del Modello in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- ✓ rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- ✓ notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- ✓ notizie in ordine alla commissione o alla tentata commissione dei reati-presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- ✓ anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto;
- ✓ variazioni al sistema di deleghe e procure adottato dalla Società.

In linea con l'art. 6, co. 2, lett. d) del d.lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del

segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di APVS.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di informazioni sistematiche riguardanti lo svolgimento delle attività individuate come critiche nell'analisi dei rischi e descritte nel Modello Organizzativo.

A tale scopo l'OdV può chiedere ai responsabili di funzione di inviare report sulle attività da loro svolte.

3.2.12. Adeguamento alla normativa in materia di *whistleblowing*

Come detto sopra, in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179/2017 in tema di "Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", meglio nota come legge sul "whistleblowing". Tale normativa ha inciso su talune previsioni del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo alle segnalazioni, anche anonime, che possono essere trasmesse al soggetto deputato a riceverle.

Il Consiglio di Amministrazione di APVS ha ritenuto opportuno che sia l'Organismo di Vigilanza il soggetto deputato alla ricezione e alla correlata gestione delle segnalazioni effettuate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, sulla base dell'apposita "Procedura Whistleblowing" allegata al presente Modello.

Allo scopo di rendere possibile la segnalazione di condotte in violazione a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e dal Modello Organizzativo, APVS ha istituito due canali di segnalazione che consentono ad apicali (soggetti che "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali), nonché a tutti i soggetti esterni che si relazionino con la Società, di presentare "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni introdotte dalla nuova normativa, nonché quelle di eventuali violazioni delle procedure previste dal presente Modello o qualsivoglia comunicazione ad esso inerente, devono essere inoltrate direttamente all'OdV mediante:

i. email all'indirizzo (X@Y.it);
ii. comunicazione scritta in busta chiusa indirizzata a: Organismo di Vigilanza c/o APVS S.r.L., via Delle Industrie n. 19/D, P.S.T. Vega, Edificio Lybra – CAP. 30175, Marghera (Venezia).

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche in forma anonima. Sulle segnalazioni ricevute e sull'identità dei firmatari viene mantenuto dall'OdV il più stretto riserbo, secondo le modalità stabilite nell'apposita procedura.

In particolare, per assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante l'accesso ai canali sopra indicati è consentito, tramite idonea procedura di identificazione, esclusivamente all'OdV, che essendo soggetto esterno alla struttura organizzativa della Società, offre garanzia di segretezza sull'identità e di non porre in essere ritorsioni nei confronti nel segnalante.

La Società rispetta le previsioni di legge e, pertanto, vieta espressamente la commissione di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione.
La Società prevede di sottoporre a procedimento disciplinare chiunque (amministratore, collaboratore o consulente/professionista esterno) violi le misure di tutela del segnalante, irrogando misure sanzionatorie commisurate.
Nel caso di segnalazioni false, con dolo o colpa grave, ovvero non basate su fatti concreti e concordanti, APVS sottoporrà il segnalante a procedimento disciplinare e potrà irrogare una misura sanzionatoria nei suoi confronti qualora risulti l'infondatezza della segnalazione e/o che la stessa è non è stata effettuata in buona fede.

3.2.13. Reporting

All'esito di ogni attività, l'Organismo di Vigilanza redige verbale analitico, il cui contenuto è riportato in un apposito libro vidimato e comunicato all'organo dirigente.
L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- ✓ comunicare e relazionare periodicamente (almeno ogni sei mesi) al Consiglio di Amministrazione, in ordine ai controlli svolti, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione;
- ✓ trasmettere annualmente una relazione riepilogativa contenente i seguenti elementi:
  - l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
  - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di realizzazione;
  - l'elenco delle attività che si prevedono per l'anno successivo;

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico.

3.2.14. Coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della controllata V.T.P.

APVS e la controllata V.T.P. sono dotate di Modelli Organizzativi e di Organismi di Vigilanza autonomi e distinti, in quanto, come sopra anticipato, l'attività di direzione e coordinamento della prima si estrinseca unicamente nel possesso della partecipazione della seconda. Pertanto, l'attuazione del Modello Organizzativo, nonché la valutazione dei rischi di reato e dei relativi controlli che le riguardano deve sempre essere effettuata autonomamente dalle due società, in relazione alle problematiche tipiche della loro attività (in questo senso anche l'ultima versione delle Linee Guida di Confindustria).
Cionondimeno, è onere dell'Organismo di Vigilanza di APVS istituire scambi comunicativi con l'Organismo di Vigilanza di V.T.P. al fine del migliore presidio, pur nel rigoroso rispetto dell'autonomia e indipendenza tra Modelli e Organismo, sulle attività destinate a confluire in un esito unitario, con particolare riguardo alla predisposizione del bilancio di esercizio.

In particolare, tali flussi comunicativi dovranno riguardare la definizione delle attività programmate e compiute, le iniziative assunte, le misure predisposte in concreto e le eventuali criticità riscontrate nell'attività di vigilanza. Di conseguenza, l'OdV di APVS richiederà l'invio all'OdV di V.T.P. della seguente documentazione:

- piani delle attività e delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione;
- informative in ordine a eventuali criticità riscontrate nelle attività di vigilanza e nell'attuazione del Modello Organizzativo.

Inoltre, l'OdV di APVS provvederà all'organizzazione di riunioni congiunte con cadenza annuale o semestrale, anche per la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai Modelli Organizzativi, come la creazione di un *repository* di raccolta e aggiornamento dei Modelli Organizzativi delle due società, nonché di ulteriori documenti informativi di interesse (es. analisi delle novità normative, indicazioni giurisprudenziali, etc.).

3.2.15. Poteri

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati nei punti precedenti, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- ✓ emanare disposizioni interne, intese a regolare l'attività dell'Organismo;
- ✓ compiere ispezioni e verifiche anche a sorpresa;
- ✓ accedere a ogni documento di APVS, nonché acquisire informazioni da e verso ogni livello e settore della Società;
- ✓ ricorrere a professionisti/consulenti esterni, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- ✓ disporre che i responsabili di funzione sopra individuati forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività, rilevanti ai sensi del Modello, e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative dell'ente;
- ✓ attivare gli organi preposti per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari, in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

Nell'ipotesi in cui, dagli accertamenti svolti, dovessero emergere violazioni dei principi e dei protocolli previsti nel presente Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, è necessario che l'Organismo di Vigilanza provveda alla segnalazione dell'infrazione al Sindaco Unico, che, conseguentemente, deve procedere a convocare immediatamente (o, comunque, tempestivamente) l'Assemblea dei soci.

L'Assemblea, una volta esaminata la segnalazione, deve formulare per iscritto l'eventuale contestazione nei confronti dei soggetti del Consiglio di Amministrazione, delegandone la materiale comunicazione all'interessato e all'Organismo di Vigilanza da parte del Sindaco Unico.

Sempre l'Assemblea, in successiva seduta, nel rispetto del termine a difesa, deve decidere circa l'irrogazione e l'eventuale tipologia della sanzione, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo che la comunicazione sia formalizzata sempre a cura del Sindaco Unico.

***

SEZIONE IV
Sistema disciplinare e sanzionatorio

4.1. Principi generali del sistema disciplinare e sanzionatorio

A garanzia del rispetto delle prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, APVS predispone un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e)[35] e 7, co. 4, lett. b)[36], d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quale parte integrante del Modello stesso, allo scopo di renderne precettive le regole di condotta e le procedure interne[37].

L'applicazione del sistema disciplinare e sanzionatorio è autonoma, ossia prescinde dall'instaurazione e dalla definizione di un eventuale procedimento penale in relazione ai reati-presupposto, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato quale conseguenza della violazione del Modello.

La presente disciplina sanzionatoria è, altresì, generalizzata, ossia estesa, indistintamente, a tutti i soggetti apicali e alle varie figure comunque riconducibili alla categoria di "sottoposto".

Costituiscono, in generale, <u>illeciti disciplinari</u> sanzionati dal presente sistema:

- ✓ l'inosservanza dei protocolli di programmazione della formazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
- ✓ l'inosservanza delle procedure di attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
- ✓ l'inosservanza dei protocolli per l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie previste nel Modello;
- ✓ l'inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da protocolli nei processi a rischio;
- ✓ le omissioni di comportamenti prescritti nel Modello, nelle Misure Integrative PCPT e nel Codice Etico;
- ✓ il comportamento di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza, nonché di ingiustificato impedimento dell'accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli sull'osservanza delle disposizioni del Modello;
- ✓ l'omessa segnalazione di inosservanza e irregolarità, commesse anche da soggetti apicali;
- ✓ l'omessa valutazione e tempestiva assunzione di provvedimenti in merito a segnalazioni e richiami

---

[35] Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 231/2001: «*In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: […] introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

[36] Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b): «*L'efficace attuazione del modello richiede: […] un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

[37] Il Modello, infatti, è composto da un insieme di regole e procedure che non avrebbero alcuna valenza se non fossero accompagnate da una sanzione volta a disincentivare, *in primis*, e a punire, poi, il mancato rispetto delle stesse; in altre parole, l'assenza di un sistema sanzionatorio renderebbe l'insieme delle norme che compongono il Modello inidoneo a svolgere la funzione per la quale lo stesso è stato introdotto nel nostro ordinamento, non consentendo di prevenire la commissione di reati.

per interventi rilevati dall'Organismo di Vigilanza, pure nelle attività di competenza dei soggetti apicali;

- ✓ le violazioni ingiustificate e reiterate dei principi del Codice Etico e dei protocolli del Modello e delle Misure Integrative PCPT.

4.2. Soggetti destinatari

4.2.1. Premessa

Sono soggetti al sistema disciplinare e sanzionatorio i membri del Consiglio di Amministrazione, i collaboratori, consulenti e professionisti esterni in generale e il Sindaco Unico. APVS non si avvale di prestatori di lavoro subordinato e categorie assimilabili.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio deve tenere in considerazione le differenti qualificazioni giuridiche dei soggetti destinatari del sistema e, in particolare, le peculiarità dei rapporti che legano alla Società i membri degli organi sociali e i soggetti che possono agire per conto della Società medesima.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza – che va sempre coinvolto nel procedimento disciplinare e sanzionatorio, come si evidenzierà nel prossimo paragrafo – deve curare che nei confronti dei soggetti sopra individuati siano adottate, sin dal momento in cui sorge il rapporto con la Società, specifiche procedure informative, aventi a oggetto l'esistenza e il contenuto del sistema disciplinare e sanzionatorio.

4.2.2. Soggetto competente a rilevare le infrazioni al Modello e al Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza, al quale è normativamente attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e del Codice Etico in ambito 231, ha il compito di rilevare ogni infrazione alle previsioni ivi contenute, indipendentemente dal soggetto che l'ha posta in essere (compresi, dunque, i soggetti di vertice e il Sindaco Unico).

L'Organismo di Vigilanza deve dare atto delle rilevazioni eseguite direttamente e le deve documentare. Ad esso devono essere indirizzate segnalazioni, anche se non sottoscritte, da parte di ogni responsabile o preposto ai processi e alle attività a rischio, su eventuali infrazioni al Modello e al Codice Etico in ambito 231.

Una volta rilevate le infrazioni (direttamente o mediante segnalazioni), l'Organismo di Vigilanza svolge un'istruttoria adeguata, nell'ambito della quale può richiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti destinatari del sistema disciplinare e sanzionatorio, al fine di poter disporre di dati, elementi e, in generale, di tutto quanto all'uopo necessario.

A conclusione degli accertamenti, può assumere le proprie valutazioni in merito alla sussistenza o meno dell'infrazione segnalata, alle cause della stessa, a eventuali necessità di apportare interventi correttivi sul Modello e su tutto ciò che possa essere utile per prevenire il rischio-reato presupposto.

Nel caso sia accertata l'infrazione o, comunque, sia rilevata la necessità di un aggiornamento del Modello, al fine di evitare il ripetersi di analoghi comportamenti, l'Organismo di Vigilanza trasmette la documentazione,

corredata da un parere scritto, al Consiglio di Amministrazione, eventualmente fornendo indicazioni per l'azione correttiva.

Ove sia necessario attivare la procedura disciplinare, trasmette gli atti al soggetto competente, specificamente individuato in considerazione del ruolo che riveste nell'ambito della Società il soggetto che ha commesso l'infrazione.

Il compito di rilevare e accertare le infrazioni alle Misure Integrative in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con le modalità stabilite dalla presente sezione.

4.2.3. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione

Le violazioni rilevanti delle prescrizioni del Modello commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione della Società sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza al Sindaco Unico che, conseguentemente, deve procedere alla tempestiva convocazione dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo cui compete l'attività istruttoria e la decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni.

L'Assemblea, una volta esaminata la segnalazione, deve formulare per iscritto l'eventuale contestazione nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, delegandone la materiale comunicazione all'interessato e all'Organismo di Vigilanza da parte del Sindaco Unico.

Sempre l'Assemblea, in successiva seduta, nel rispetto del termine a difesa, deve decidere circa l'irrogazione e l'eventuale tipologia della sanzione, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo che la comunicazione sia formalizzata sempre a cura del Sindaco Unico.

Le sanzioni, a seconda della gravità della violazione, possono consistere:

- ✓ nel richiamo formale scritto, che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello e contenga l'intimazione a conformarsi alle disposizioni dello stesso;
- ✓ nella sospensione dalla carica e dall'eventuale compenso per un periodo massimo di 10 giorni, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici;
- ✓ revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità o reiterate.

Nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione che violino le disposizioni del Modello è comunque fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente eventuale richiesta risarcitoria, in base alle norme del Codice civile.

4.2.4. Sanzioni nei confronti del Sindaco Unico

Il potere disciplinare nei confronti del Sindaco Unico compete all'Assemblea dei soci, che già è chiamata a decidere in merito all'eventuale revoca o azione di responsabilità nei confronti dello stesso, ai sensi della disciplina civilistica e dello Statuto.

Le infrazioni al Modello, rilevanti sotto il profilo disciplinare, devono essere accertate dall'Organismo di Vigilanza che, con urgenza, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a convocare l'Assemblea per l'adozione delle conseguenti decisioni.

L'Assemblea comunica al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti che ritiene di adottare in riferimento alle contestazioni di inosservanza della disciplina del Modello; successivamente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla comunicazione della decisione.

Anche per il Sindaco Unico le sanzioni, a seconda della gravità della violazione, possono consistere:

- ✓ nel richiamo formale scritto, che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello e contenga l'intimazione a conformarsi alle disposizioni del Modello;
- ✓ nella sospensione dalla carica e dall'eventuale compenso per un periodo massimo di 10 giorni, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici;
- ✓ proposta o decisione di revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità o reiterate.

Nei confronti del Sindaco Unico che violino le disposizioni del Modello è comunque fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente eventuale richiesta risarcitoria, in base alle norme del Codice civile.

4.2.5. Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni (collaboratori, consulenti e professionisti)

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società (collaboratori, consulenti e professionisti, come ad esempio, dal personale esterno incaricato della gestione dell'attività di segreteria societaria e amministrativa o delle finanze), in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, può determinare, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali e a seconda della gravità della condotta posta in essere, il richiamo e intimazione a conformarsi, la comminazione di una penale *ex* art. 1382 c.c.[38] o la risoluzione del rapporto contrattuale *ex* art. 1456 c.c.[39].

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e della reiterazione delle condotte.

Il soggetto esterno è comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati alla Società dall'illecito commesso (come nell'ipotesi di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente).

L'Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole su indicate.

---

[38] Ai sensi dell'art. 1382 c.c.: *«[1] La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. [2] La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno*».

[39] Ai sensi dell'art. 1456 c.c.: «*I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva*».

4.3. Codice disciplinare

4.3.1. Premessa

Il presente Codice disciplinare individua i comportamenti tenuti da tutti i soggetti destinatari del sistema disciplinare e sanzionatorio, in violazione delle singole disposizioni inserite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, i quali costituiscono comunque un illecito disciplinare.

Copia del presente Codice disciplinare è consegnata a ciascuno dei soggetti predetti, all'atto dell'inizio del rapporto con la Società o al momento della sua adozione, per presa visione.

Il Codice disciplinare deve ritenersi operativo a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della consegna.

Le violazioni commesse dai soggetti destinatari potranno dar luogo all'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e delle clausole contrattuali.

La sanzione disciplinare è applicata, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.

Si prevedono diversi livelli di gravità della violazione, cui corrispondono diverse sanzioni.

4.3.2. Criteri e disposizioni generali

In applicazione del criterio di correlazione tra le mancanze dei soggetti e i provvedimenti disciplinari e del principio di proporzionalità tra comportamento e conseguenza disciplinare, nell'irrogazione delle sanzioni e nell'eventuale richiesta di risarcimento dei danni sono osservati i seguenti criteri generali:

a) il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione:

- ✓ alla gravità della violazione, tenuto conto della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità dell'azione;
- ✓ all'intensità del dolo o al grado della colpa;
- ✓ al pericolo di commissione del reato-presupposto, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- ✓ all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- ✓ alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente e al grado di autonomia goduto dal medesimo;
- ✓ al concorso nella violazione di più lavoratori in accordo o cooperazione tra loro;
- ✓ al comportamento complessivo del lavoratore, avuto particolare riguardo all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo ed ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;

b) al soggetto che abbia commesso violazioni della stessa natura, già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità;

c) al soggetto responsabile di più violazioni compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate e accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave, se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità.

4.3.3. Provvedimenti disciplinari

4.3.3.1. Membri del Consiglio di Amministrazione

Sono considerate violazioni rilevanti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti alle attività relative ai protocolli da adottare nella gestione delle risorse finanziarie o nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le sanzioni, a seconda della gravità della violazione, possono consistere:

a) nel richiamo formale in forma scritta, che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello;
b) nella sospensione dalla carica e dall'eventuale compenso per un periodo massimo di dieci giorni, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici;
c) nella revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità o reiterate.

A mero titolo esemplificativo, può comportare la sanzione del richiamo formale in forma scritta l'inosservanza dei protocolli da adottare nella predisposizione di richieste agli enti pubblici, mentre quella della revoca della carica la reiterata inosservanza degli obblighi di vigilanza, prescritti nell'ambito delle procedure da seguire nei rapporti con pubbliche autorità di controllo.

La tabella seguente riassume le sanzioni applicabili agli amministratori in prima istanza, a seconda delle tipologie di violazioni accertate:

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	POSSIBILI SANZIONI IN PRIMA ISTANZA
1. Inosservanza di procedure/processi/protocolli di formazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o del Presidente	• Richiamo e intimazione a conformarsi • Sospensione dalla carica • Revoca dalla carica
2. Inosservanza di procedure/processi/protocolli di attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o del Presidente	• Richiamo e intimazione a conformarsi • Sospensione dalla carica • Revoca dalla carica

3. Inosservanza di procedure/processi/protocolli per l'acquisizione e la gestione di risorse finanziarie	• Richiamo e intimazione a conformarsi • Sospensione dalla carica • Revoca dalla carica
4. Inosservanza degli obblighi di documentazione previsti da procedure/processi/protocolli	• Richiamo e intimazione a conformarsi
5. Omissione di comportamenti o violazione di obblighi previsti da procedure/processi/protocolli che espongono l'ente al rischio di commissione di reati-presupposto	• Richiamo e intimazione a conformarsi • Sospensione dalla carica • Revoca dalla carica
6. Inosservanza di norme previste da leggi nazionali ed europee univocamente diretta alla commissione di uno o più reati-presupposto	• Sospensione dalla carica • Revoca dalla carica
7. Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni e documenti nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli	• Richiamo e intimazione a conformarsi • Sospensione dalla carica
8. Omessa segnalazione di violazioni di legge, del Modello o del Codice Etico da parte di qualunque soggetto anche apicale di cui abbia percezione o notizia	• Sospensione dalla carica • Revoca dalla carica
9. Omessa informativa all'OdV e al superiore gerarchico di ogni situazione a rischio reato-presupposto percepita nello svolgimento delle attività	• Richiamo e intimazione a conformarsi • Sospensione dalla carica • Revoca dalla carica
10. Omessa valutazione o intervento in merito alle segnalazioni ricevute dall'OdV o da altri soggetti	• Sospensione dalla carica • Revoca dalla carica
11. Omissione nell'osservanza, nell'attuazione	• Sospensione dalla carica

e nel controllo, nonché violazione diretta delle norme e dei procedure/processi/protocolli per la richiesta e la gestione di finanziamenti pubblici o privati	• Revoca dalla carica
12. violazione delle misure a tutela del *whistleblower*, nonché esecuzione – con dolo o colpa grave – di segnalazioni infondate	• Sospensione dalla carica • Revoca dalla carica

4.3.3.3. Sindaco Unico

Le sanzioni che possono essere irrogate nei confronti del Sindaco Unico sono analoghe a quelle previste per i membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero:

a) richiamo formale scritto, che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello e contenga l'intimazione a conformarsi alle disposizioni del Modello;
b) sospensione dalla carica e dall'eventuale compenso per un periodo massimo di dieci giorni, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici;
c) proposta o decisione di revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità o reiterate.

A mero titolo esemplificativo, può comportare la sanzione del richiamo formale in forma scritta la mancata convocazione di riunioni periodiche, nei termini stabiliti dal Modello, mentre quella della revoca della carica l'omesso controllo sulle operazioni contabili implicanti valutazioni di poste attive o passive, idonee a incidere significativamente sul risultato economico d'esercizio della Società.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei confronti del Sindaco Unico ulteriori comportamenti astrattamente rilevanti a fini disciplinari sono considerati i seguenti:

- omesso o parziale controllo sulle operazioni contabili implicanti valutazioni di poste attive o passive, idonee a incidere significativamente sul risultato economico d'esercizio della Società;
- omessa valutazione preliminare della bozza di bilancio, trasmessa dal Responsabile della funzione amministrativa prima della data fissata per l'approvazione;
- mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione dei controlli sull'amministrazione e sulla gestione della Società
- mancata convocazione di riunioni periodiche, nei termini stabiliti dal Modello.

4.3.3.3. Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello o dei suoi allegati da parte del membro dell'Organismo di Vigilanza, il Sindaco Unico o uno degli Amministratori informano, rispettivamente, il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico dell'accaduto, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti in merito analogamente a quanto previsto sopra per gli Amministratori e i Sindaci, sino alla revoca dell'incarico del singolo membro ovvero dell'intero organo.

4.3.3.4. Soggetti esterni (professionisti/consulenti/collaboratori in genere)

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni all'ente (ad esempio, professionisti/consulenti/collaboratori in genere) che, in contrasto con le disposizioni del Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno dei reati ricompresi nel decreto 231, determina le sanzioni previste dalle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione.

A fronte di illeciti disciplinari, possono essere comminate in via graduata le seguenti sanzioni:

- richiamo formale e intimazione scritta;
- penale, nella misura specificamente prevista nel contratto, nell'ipotesi di violazioni gravi, reiterate o molteplici;
- risoluzione automatica del contratto o recesso unilaterale, in caso di violazioni di eccezionale gravità.

A mero titolo esemplificativo, può comportare la sanzione del richiamo formale in forma scritta il mancato rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei dipendenti delle ditte appaltatrici, mentre quella della risoluzione automatica del contratto il compimento di manovre illecite da parte dei consulenti della Società, in occasione di verifiche fiscali o di visite ispettive da parte di pubbliche autorità.

Possono, altresì, essere considerati comportamenti astrattamente rilevanti, a mero titolo esemplificativo, quelli eventualmente tenuti da terzi soggetti in relazione ai compiti loro affidati dalla Società, ad esempio nelle ipotesi di:

- consulenze fiscali-tributarie volte a eludere significativamente la normativa prevista in tema di elaborazione del bilancio d'esercizio o ad occultare operazioni finanziarie potenzialmente idonee ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita delle provviste;
- rilascio di fatture da parte di consulenti o di fornitori per operazioni inesistenti.

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI DEI SOGGETTI ESTERNI	POSSIBILI SANZIONI IN PRIMA ISTANZA

1. Inosservanza di procedure/processi/protocolli di attuazione delle decisioni del CdA o del Presidente nelle attività organizzative e operative	• Richiamo e intimazione a conformarsi • Penale • Risoluzione automatica del contratto o recesso unilaterale
2. Inosservanza di procedure/processi/protocolli per l'acquisizione e la gestione di risorse finanziarie	• Richiamo e intimazione a conformarsi • Penale • Risoluzione automatica del contratto o recesso unilaterale
3. Inosservanza degli obblighi di documentazione previsti da procedure/processi/protocolli	• Richiamo e intimazione a conformarsi
4. Omissione di comportamenti o violazione di obblighi previsti da procedure/processi/protocolli che espongono l'ente al rischio di commissione di reati-presupposto	• Richiamo e intimazione a conformarsi • Penale • Risoluzione automatica del contratto o recesso unilaterale
5. Inosservanza di norme previste da leggi nazionali ed europee univocamente dirette alla commissione di uno o più reati-presupposto	• Penale • Risoluzione automatica del contratto o recesso unilaterale
6. Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni e documenti nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli	• Richiamo e intimazione a conformarsi • Penale

7. Omissione di comportamenti o violazione di obblighi previsti da procedure/processi/protocolli che espongono l'ente al rischio di commissione di reati-presupposto	• Penale • Risoluzione automatica o recesso unilaterale del contratto
8. Omessa segnalazione di violazioni di legge, del Modello o del Codice Etico da parte di qualunque soggetto anche apicale di cui abbia percezione o notizia	• Penale • Risoluzione automatica o recesso unilaterale del contratto
9. Omessa informativa all'OdV e al superiore gerarchico di ogni situazione a rischio reato-presupposto percepita nello svolgimento delle attività	• Richiamo e intimazione a conformarsi • Penale
10. violazione delle misure a tutela del *whistleblower*, nonché esecuzione – con dolo o colpa grave – di segnalazioni infondate	• Penale • Risoluzione automatica o recesso unilaterale del contratto

PARTE SPECIALE

SEZIONE I
Profili normativi

1.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione alla reticenza o al mendacio avanti l'Autorità Giudiziaria (artt. 24, 25 e 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001)

1.1.1. Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto di tipo patrimoniale o anche soltanto psicologico o morale, con danno al patrimonio dello Stato o di un altro ente pubblico.

L'illecito può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documentazione per l'ottenimento di una licenza o di un permesso, il soggetto che agisca nell'interesse o a vantaggio dell'ente, fornisca alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, supportate da documentazione artefatta, mediante le quali ottenga la licenza o il permesso richiesti. Oppure, nell'ambito di una vertenza giudiziale con un ente pubblico, la Società predisponga e sottoscriva una transazione recante contenuti mendaci sulla base dei quali la P.A. subisce un danno. O ancora, laddove, attraverso la falsificazione di documenti giustificativi di spese sostenute, la Società induca in errore e cagioni un danno alla controllante Veneto Sviluppo S.p.A., la quale, applicando il più recente orientamento della Suprema Corte, può essere assimilata agli enti pubblici (Cass. pen., sez. II, n. 16/53074).

Si configura il reato di truffa anche sottacendo informazioni che, se conosciute dal soggetto erogante, avrebbero determinato in senso negativo la sua volontà negoziale.

Il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico ha un ambito di applicazione più ampio rispetto al delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640 *bis* c.p., giacché riguarda condotte aventi ad oggetto la percezione qualsiasi tipo di profitto e non solo finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche in senso tecnico. Da segnalare, inoltre, l'orientamento giurisprudenziale che tende ad ammettere la sussistenza del reato di truffa anche nelle ipotesi in cui il danno, seppur a fronte di una diminuzione patrimoniale da parte dell'ente pubblico, sia in definitiva sopportato da un privato, il che induce a ritenere a rischio i casi in cui l'inganno all'ufficio si ripercuota su altri soggetti coinvolti (per esempio, il diniego di una licenza che, invece, viene concessa all'ente che ha "taroccato" i documenti, con conseguente danno per gli altri soggetti che l'avevano richiesta).

1.1.2. Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 *ter*, co. 2, c.p.)

La fattispecie di reato in esame si configura allorquando il soggetto agente, anche con il concorso di un pubblico dipendente infedele, mediante l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o

telematico o la manipolazione dei dati in esso contenuti o a esso pertinenti, ottenga un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

La fattispecie potrebbe rilevare per APVS, ad esempio, in caso di alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione, per far risultare esistenti condizioni essenziali per l'ottenimento o il mantenimento di autorizzazioni o licenze, ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali (esempio mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.

Il reato di frode informatica individua una tipologia di illecito in via di progressiva espansione, che assume rilievo, ai fini della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001, solo se realizzato a danno di una Pubblica Amministrazione.

1.1.3. Concussione (art. 317 c.p.)

Il delitto di concussione è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Si tratta di un reato che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale: il privato costretto alla dazione o alla promessa indebita è vittima del reato; un altro privato potrebbe, tuttavia, concorrere nella concussione, mediante un contributo materiale o morale (art. 110 c.p.) e qui potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell'ente, come pure nel caso in cui il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio siano legati a un ente soggetto alla responsabilità 231 – infatti, secondo la definizione per così dire "funzionale" del codice penale (artt. 357-358 c.p.), pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio non sono necessariamente soggetti incardinati nella Pubblica Amministrazione.

Perché sussista il delitto di concussione, sono necessari i seguenti elementi:

- ✓ una condotta di costrizione, ossia di violenza o minaccia;
- ✓ l'abuso della qualità, indipendentemente dalla correlazione con i propri poteri, o dei poteri stessi, da parte dell'autore;
- ✓ la corresponsione o l'impegno a corrispondere denaro o qualsiasi altra utilità, non dovuta per legge all'autore come soggetto pubblico, da parte del privato all'autore medesimo o ad altra persona.

La fattispecie può rilevare per APVS, ad esempio, nell'ipotesi in cui alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza, nel corso di una verifica fiscale, con il concorso di altro soggetto interno alla Società, costringano il Presidente a corrispondere loro una somma di denaro, facendo leva sulla minaccia – più o meno esplicita – che, diversamente, avrebbero prolungato la verifica a tempo indeterminato, pur in mancanza della necessità di svolgere ulteriori accertamenti.

1.1.4. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Il delitto di induzione indebita sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma sanziona anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

Perché sussista il delitto di induzione indebita sono necessari i seguenti elementi:

- ✓ una condotta di induzione, consistente in un'attività dialettica dell'autore, che si avvalga della propria autorità e ricorra a varie argomentazioni, fondate su elementi non privi di obiettiva veridicità;
- ✓ l'abuso della qualità, indipendentemente dalla correlazione con i propri poteri, o dei poteri stessi, da parte dell'autore;
- ✓ la corresponsione o l'impegno a corrispondere denaro o qualsiasi altra utilità, non dovuta per legge all'autore come soggetto pubblico, da parte del privato all'autore medesimo o ad altra persona.

Si tratta di un reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio: il privato indotto alla dazione o alla promessa indebita viene anch'egli punito, seppur meno severamente. Di conseguenza, anche l'area del rischio-reato si amplia rispetto alla formulazione previgente, potendosi oggi prescindere dall'accordo tra ente e funzionario.

La fattispecie può rilevare per APVS, ad esempio, nell'ipotesi in cui alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza, nel corso di una verifica fiscale, inducano il Presidente a corrispondere loro una somma di denaro.

1.1.5. Corruzione (artt. 318-321 c.p.)

In generale, la corruzione si può definire come un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un corrispettivo non dovuto.

Di questo reato rispondono sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), sia il privato (art. 321 c.p.).

Il delitto di corruzione, in effetti, si differenzia da quello di concussione per la posizione in cui si trovano le parti: nella concussione è caratteristica la posizione di preminenza del funzionario pubblico e il timore del privato; nella corruzione, invece, entrambi i soggetti – pubblico e privato – si trovano in una situazione di sostanziale parità.

Il codice distingue tra:

- ✓ corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. "corruzione impropria");
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. "corruzione propria").

La fattispecie può rilevare per APVS, ad esempio, nell'ipotesi in cui un soggetto legato alla Società elargisca o prometta denaro o altre utilità al funzionario pubblico chiamato a decidere sull'esito di un accertamento fiscale.

1.1.5.1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

La corruzione per l'esercizio della funzione sussiste nelle ipotesi un cui il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Nella corruzione impropria, oggetto dell'accordo criminoso è l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del funzionario pubblico, che ha sostituito il precedente – e meno esteso – riferimento all'atto.
Della corruzione impropria il privato risponde anche se l'accordo illecito segue l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del pubblico funzionario (c.d. corruzione susseguente).
Scomparso il previgente riferimento alla «retribuzione», la fattispecie riguarda anche i donativi di modico valore (esempio: bottiglia di liquore), di solito offerti in occasione di particolari ricorrenze (esempio festività natalizie), rimanendo comunque l'onere, per l'accusa, di dimostrare il collegamento causale del regalo col mercimonio della funzione da parte del pubblico ufficiale.

1.1.5.2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

La corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è prevista per le ipotesi in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa.
Nella corruzione propria, oggetto dell'accordo illecito può essere:

- ✓ l'omissione di un atto dell'ufficio (per esempio: la contestazione di illeciti tributari);
- ✓ il ritardo di un atto dell'ufficio (per esempio: la stessa contestazione di illeciti tributari, per far spirare il termine di prescrizione degli stessi);
- ✓ l'emanazione di atto contrario ai doveri d'ufficio, cioè in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o, comunque, al dovere di fedeltà, imparzialità ed onestà del pubblico funzionario (per esempio: il rilascio di un permesso di costruire in violazione della normativa urbanistica ed edilizia).

Per la configurazione del reato non è necessario che l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia compiuto (ad esempio: che la contestazione degli illeciti tributari sia omessa o ritardata).
Anche per la corruzione propria c.d. susseguente è necessaria l'effettiva dazione del compenso al pubblico funzionario.
Il delitto – del quale risponde anche il privato (art. 321 c.p.) – è aggravato se il fatto corruttivo ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319 *bis* c.p.).

1.1.6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'istigazione alla corruzione sanziona il tentativo unilaterale di corruzione, propria o impropria.
La responsabilità dell'ente conseguirà, ovviamente, ai delitti di istigazione commessi dal privato (co. 1 e 2).

1.1.7. Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

Commette il delitto di traffico di influenze illecite chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione (impropria, propria o in atti giudiziari), sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali di cui all'art. 322 *bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare il soggetto per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La fattispecie, riformata e inserita nel catalogo 231 dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti"), è figura sussidiaria rispetto a quelle di corruzione e mira a punire condotte prodromiche alla consumazione di tali delitti.

Con la riforma del 2019, il nuovo art. 346-*bis* c.p. sussume al proprio interno anche le condotte prima qualificabili come millantato credito: infatti, non viene punito soltanto lo sfruttamento di relazioni esistenti, ma anche la vanteria di relazioni asserite con uno dei pubblici agenti nazionali o stranieri, comunitari e internazionali citati.

Il reato si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, che può anche prescindere da un valore patrimoniale (ad es., la prestazione sessuale). Viene punito sia l'intermediario, sia il privato che promette o dà il denaro o l'utilità.

Per esempio, va affermata la sussistenza del delitto di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui il professionista incaricato per la gestione di un contenzioso con la Pubblica Amministrazione si faccia dare o promettere da un esponente della società del denaro come prezzo della propria mediazione illecita per ottenere un trattamento di favore da parte del funzionario pubblico.

1.1.8. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*)

Ricorre tale reato qualora i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il corrotto non deve necessariamente essere un magistrato (può infatti trattarsi, per esempio, di un cancelliere) e costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (sicché rileva, per esempio, sia la corruzione di un magistrato per ottenere una sentenza favorevole in un processo civile, sia quella del testimone affinché renda una deposizione favorevole).

Destinatario del favore o del danno è la parte processuale, cioè chi ha proposto la domanda e colui contro il quale la domanda è proposta (ad esempio: la controparte di un procedimento civile per il recupero di un credito).

1.1.9. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

La fattispecie è integrata dalla condotta di chi induce la persona chiamata a rispondere dall'Autorità Giudiziaria a non fornire dichiarazioni o a fornire dichiarazioni non corrette.

Si pensi al caso in cui, ad esempio, il Presidente di APVS, al fine di perseguire un interesse o vantaggio della Società, induca un soggetto chiamato a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in giudizio.

Ai sensi dell'art. 10 l. n. 146/2006, la fattispecie, unitamente a quella di favoreggiamento *ex* art. 378 c.p., rileva anche quale reato di tipo transnazionale (si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato).

1.2. Reati societari (art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001)

Va preliminarmente evidenziato che i reati societari contemplati nel Titolo XI del Libro V del codice civile (recentemente rubricato "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati") assumono particolare rilevanza per APVS S.r.L. Inoltre, le condotte che inficiano la genuinità e la trasparenza del bilancio, la regolare tenuta della documentazione contabile e il corretto funzionamento degli organi sociali possono determinare o agevolare la commissione di altre fattispecie di reato rilevanti (quali, ad esempio, la corruzione pubblica o privata, ma anche il riciclaggio o l'autoriciclaggio).

1.2.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La fattispecie punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Per "Relazioni" si intende qualsiasi rapporto in forma scritta o orale con cui il soggetto qualificato rende conto di un'attività svolta.

Costituisce "Comunicazione sociale" qualsiasi comunicazione che non rientra nelle categorie delle relazioni e i bilanci, purché relativa alla costituzione o alle condizioni economiche della società. Si tratta di comunicazioni dirette a chiunque (soci e pubblico) purché fatte da organi sociali. Sono invece estranee alla fattispecie le comunicazioni interorganiche.

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali anche se oggetto di valutazioni, nonché l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La fattispecie

ricorre anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore – nei soci o nel pubblico – in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto.
Si tratta di un'ipotesi delittuosa per integrare la quale non è necessario un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
Tale fattispecie potrebbe rilevare per APSV, per esempio, laddove gli amministratori, nel bilancio, indicando costi fittizi supportati da false fatture, creino delle "riserve occulte", di cui appropriarsi.

1.2.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Rispondono del delitto di impedito controllo gli amministratori che impediscono o anche solo ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi sociali (in primo luogo, il collegio sindacale), mediante nascondimento di documenti (es.: scritture contabili) od altri artifici idonei, qualora siffatta condotta abbia cagionato un danno (patrimoniale o non patrimoniale) ai soci. In mancanza del danno, il fatto costituisce un semplice illecito amministrativo, che non comporta la responsabilità dell'ente. È comunque richiesta la querela da parte della persona offesa.
Sussiste il reato in questione, per esempio, nell'ipotesi in cui, di fronte alla puntuale richiesta di un socio, di una delibera del C.d.A., per un'eventuale impugnativa della stessa, il Presidente opponga falsamente che i libri sociali sono in mano alla Guardia di Finanza, che sta svolgendo un controllo presso la sede della società.

1.2.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie sanziona gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
La norma si riferisce esclusivamente ai conferimenti che per natura integrano il capitale sociale, in sede di costituzione o di aumento, con esclusione, quindi, dei conferimenti al patrimonio.
Il reato si realizza sia allorquando difetti la deliberazione assembleare di riferimento, con equiparazione dei casi di nullità o di inesistenza giuridica della medesima, sia allorquando, in presenza di una delibera assembleare, questa si allontani dai prescritti canoni contenutistici e così risulti negativamente segnata da irregolarità *contra legem*, con connessa annullabilità. Il delitto non è comunque integrato dalle restituzioni o dalle liberazioni dall'obbligo di conferimenti che vengano effettuate dietro corrispettivo, mancando, rispettivamente, la possibilità di offesa all'interesse protetto ovvero la stessa tipicità del fatto.
La condotta non deve essere necessariamente diretta verso tutti i soci, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie la direzione verso alcuni o anche verso un solo socio beneficiario, che possegga però tale qualità al momento in cui la condotta viene posta in essere. Non verrà quindi in rilievo lo scioglimento dell'ex socio

dall'obbligo solidale con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti sulle azioni o sulle quote alienate, così come non potrà assumere rilievo l'eventuale trasferimento di beni sociali ad estranei.
Fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione può avvenire in qualsiasi forma, diretta od indiretta, palese o simulata, integrale o parziale. Normalmente, la restituzione sarà, però, simulata e così compiuta con mezzi sofisticati e fantasiosi, attraverso una molteplicità di espedienti e schemi negoziali. Anche la liberazione, pur nel silenzio normativo, potrà avvenire in forma simulata, essendo ad esempio con certezza penalmente rilevante la compensazione del debito di conferimento con un inesistente credito del socio verso la società. Per realizzarsi detta condotta i conferimenti dovranno essere in tutto od in parte ancora inadempiuti; sembra dunque rientrare nella definizione ogni comportamento diretto a svincolare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, a prescindere dalla forma, che potrà spaziare dalla dichiarazione unilaterale di volontà di rinuncia al rapporto negoziale.
La modalità comportamentale della liberazione è concretizzabile esclusivamente nella forma attiva, considerata l'impossibilità di estendere il paradigma punitivo anche alla volontaria inerzia dei soggetti qualificati nel richiedere al socio l'adempimento, non reperendosi, a tutt'oggi, nella sistematica civilistica di riferimento un tale obbligo d'azione sulla dolosa inottemperanza al quale fondare legittimamente la rilevanza penale del comportamento non tenuto, in ossequio alla struttura dell'omissione penalmente illecita.
Sussiste il reato in questione, per esempio, nell'ipotesi in cui, gli amministratori restituiscano conferimenti ai soci attraverso il pagamento di onorari professionali per prestazioni inesistenti.

1.2.4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La norma sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Il termine "ripartizione" viene inteso come effettivo pagamento del corrispettivo, quale concreta fuoriuscita dei mezzi di pagamento.
La condotta penalmente rilevante della ripartizione si incentra sugli oggetti materiali utili od acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero su riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Nell'economia della fattispecie, per "utile" sembra corretto intendere il risultato economico positivo dell'attività appunto prefissata come oggetto sociale, nell'accezione di utile di bilancio, enucleabile, secondo una formula a contenuto contabile, in un qualsiasi incremento comunque conseguito dal patrimonio sociale netto, seppur non immediatamente e direttamente riferibile all'esercizio dell'attività economica, comprensivo quindi anche degli utili accantonati e delle perdite accumulate in esercizi anteriori, con relativo peso positivo e negativo, quale risultato riferito all'intera gestione fino al momento operata e in un contesto di qualificazione di carattere economico: vanno quindi ricompresi nella fattispecie tutti gli incrementi patrimoniali della società, a nulla rilevando la provenienza degli stessi e con pari irrilevanza di una provenienza di impresa, a prescindere dal modo dell'arricchimento stesso, a condizione della relativa liceità,

con la quantizzazione costituita quindi sia dai positivi risultati della gestione economica, sia dagli altri proventi, quali ad esempio il sovrapprezzo sulla vendita delle azioni, le eredità, i legati, le donazioni.
Non sembrano sorgere particolari problemi sulla nozione di "acconti sugli utili", che rimane desumibile nei suoi contenuti sostanziali dalla disciplina civilistica dettata dall'art. 2433 *bis*. L'operazione di distribuzione – lecita soltanto in società per legge sottoposte a certificazione del bilancio – deve essere contemplata dallo statuto e deliberata dagli amministratori solo dopo l'avvenuta certificazione ed approvazione del bilancio del precedente esercizio e non è consentita se il bilancio abbia rivelato perdite di esercizio.
Il limite della somma complessiva destinata al riparto di acconti non può superare la minor somma tra gli utili conseguiti alla chiusura dell'esercizio precedente, previa deduzione delle quote destinate per legge alla riserva legale e per statuto a quella statutaria, ed il complesso delle riserve disponibili in quel momento.
La deliberazione relativa al riparto deve essere preceduta da un prospetto contabile (da depositarsi nella sede della società per la presa visione da parte dei soci, sino alla approvazione del bilancio di esercizio), accompagnato da una relazione esplicativa diretta a documentare l'esistenza delle condizioni per procedere alla distribuzione, da ritenersi vietata allorquando la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società non lo consenta.
Con riferimenti essenzialmente incentrati sugli utili, circa il valore del «non effettivo conseguimento» la dottrina ha equiparato nei contenuti questi a quelli che la precedente fattispecie chiamava fittizi: e cioè quelli non realmente acquisiti o per effetto della gestione sociale o per altro titolo, con individuazione del contenuto alla mancanza di effettivo conseguimento nella gestione sociale alla quale si riferisce il bilancio ed alla mancanza di effettivo conseguimento in un tempo antecedente, così ragionevolmente ritenendosi al contrario che l'utile sia effettivamente conseguito allorquando la società abbia definitivamente acquistato l'incremento patrimoniale, non dipendendo l'effettività di cui è causa dalla sua liquidità. Il problema delicato continua a radicarsi nell'accertamento in concreto della non effettività del conseguimento, in un contesto di individuazione dei modi e dei mezzi di qualificazione che se richiamano un'attività almeno in parte simulatoria, non implicano necessariamente un'attività artificiosa; laddove il parametro di riferimento rimarrà il bilancio. Puntualizzandosi il riscontro non già ai risultati del singolo esercizio annuale, bensì al bilancio dell'intera gestione sociale, cosicché alla distribuzione del dividendo annuale potrà ad esempio concorrere anche l'utile accantonato in precedenti esercizi. Ferme restando le problematiche variabili nella loro risoluzione circa la realità (con all'opposto quelle impostazioni che nel caso si rapportano a situazioni di realità vincolata per legge alla non distribuibilità) dell'utile tratto da rivalutazioni monetarie e rimarcandosi, infine, come vieppiù sotto la nuova disciplina non dovrebbero integrare il fatto di reato le ripartizioni di utili tratte dalle riserve facoltative a norma di statuto o per deliberazione assembleare né dalle riserve occulte.
Diverso è il concetto di "utili o acconti destinati per legge a riserva". Al riguardo, in prima istanza occorre ricordare come si tratti di utili od acconti effettivamente conseguiti, che in quanto tali fanno definitivamente parte del patrimonio della società, attenendo la non distribuibilità ad un momento diverso da quello della acquisizione.

Divengono in questo contesto centrali le enucleazioni delle fonti dei divieti di distribuzione, con limitazione alla ricerca delle fonti normative; ed è di immediata evidenza il legame con la disciplina civilistica, alla quale si rinvia per completezza.
In relazione del terzo oggetto materiale, le "riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite", in generale queste consistono in accantonamenti di quote all'attivo ulteriori rispetto al capitale, le quali attraverso una indicazione contabile con inserimento in bilancio di corrispondenti poste ideali del passivo, ai sensi dell'art. 2424, vengono sottratte alla distribuzione al fine di evitare che il capitale stesso subisca l'immediato impatto delle eventuali congiunture sfavorevoli e di dotare la società di maggiori mezzi finanziari.
Malgrado si tratti di una contravvenzione, che è di regola punibile anche per colpa, la fattispecie in esame, per struttura, parrebbe richiedere il dolo dell'autore.

1.2.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma sanziona gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali oppure della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Ad integrare la fattispecie non basta la mera inosservanza delle relative disposizioni civilistiche, ma occorre l'effettiva determinazione causalmente collegata di un evento negativo, lesivo della sfera patrimoniale tutelata, incidente sull'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si può rilevare come, nonostante la disciplina degli acquisti di azioni o quote proprie appaia fondamentalmente dettata con riferimento all'ipotesi della compravendita, essa debba venire estesa a tutte le altre figure contrattuali, come ad esempio la permuta od il riporto, che abbiano come effetto l'acquisto nei termini di cui al dato normativo.
Il termine viene così assunto in una accezione ampia, costituendo appunto acquisto qualsiasi negozio che valga a trasferire alla società la proprietà di azioni o quote dalla stessa emesse.
La sottoscrizione di azioni o quote individua l'altra forma di condotta punibile: coerentemente con la struttura di reato di evento della fattispecie, vale qui a caratterizzare l'effettivo versamento dei relativi decimi, e non della semplice sottoscrizione, che potrà integrare la figura del tentativo.
Con riguardo alla posizione delle S.r.L., si consideri che per gli amministratori il divieto civilistico di acquisto presenta carattere assoluto, con la conseguenza che ogni acquisto di quote/partecipazioni proprie in relazione causale con l'evento della lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge perfezionerà il momento oggettivo della fattispecie *de qua*.

1.2.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma sanziona a querela della persona offesa gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Seppur ancora a livello astratto per la mancanza di riscontri giurisprudenziali sul tema, è corretta la considerazione di chi in dottrina ritiene interessanti i termini del rapporto normativo tra il delitto qui in esame e la disposizione di cui all'art. 2626, costruita quale ipotesi "di chiusura" nella generalità del contesto di tutela del capitale sociale e delle riserve indistribuibili per legge, che trova il suo ambito di applicazione alla attività di restituzione ai soci o di liberazione dall'esecuzione dei conferimenti per gli stessi solo «fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale». La violazione delle regole relative alla riduzione del capitale sociale, con tutte le caratterizzazioni e le qualificazioni avanti evidenziate, rientra fra le possibili condotte della norma qui al vaglio. Se dunque si prende in considerazione l'evento naturalistico del danno ai creditori, esso rappresenta il *discrimen* tra l'operatività dell'art. 2626 e l'operatività della più gravemente sanzionata fattispecie di cui all'art. 2629.

Troverà dunque applicazione l'art. 2626 non solo quando gli amministratori abbiano agito di propria iniziativa, senza alcuna previa deliberazione dell'assemblea, ma anche quando la restituzione dei conferimenti o la liberazione dall'obbligo di eseguirli siano avvenuti sulla base di una deliberazione assembleare di riduzione del capitale affetta da invalidità, ma senza cagionare danno ad alcuno dei creditori

1.2.7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma sanziona gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La norma intende colpire determinate operazioni che incidono, inquinandolo, sul processo "genetico" del nucleo patrimoniale protetto, nei due momenti della costituzione della società e dell'aumento del capitale sociale.

La formula normativa risulta dunque caratterizzata dall'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, in linea con la ridefinizione contenutistica delle norme civili relative nello specifico alle azioni, alle quote, ai conferimenti, sia in punto emissione, sia in punto attribuzione, sia in punto contenuti, sia, ancora, in punto valore. Nel rinviare all'analisi di queste disposizioni, va qui ricordato, in quanto rilevante nel nuovo contesto penale, come possano ormai essere emesse azioni sia con indicazione del valore nominale, sia senza detta indicazione, recanti l'indicazione del numero complessivo delle azioni, nonché dell'ammontare del capitale sociale, sicché il valore nominale di ciascuna azione si ricaverà dividendo il capitale sociale per il numero delle azioni emesse (cfr. gli artt. 2346, 2° e 3° co., 2348, 1° co. e 2354, 3° co., n. 3), fermo restando comunque che in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (art. 2346, 5° co.). Ed anche per ciò che riguarda, ad esempio, i conferimenti in una società a responsabilità limitata, la novella civilistica pone nell'art. 2464, 1° co. identica asserzione.

Tramite la seconda ipotesi di condotta, descritta come sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il legislatore ha inteso subordinare alla costituzione o all'incremento del capitale un reale apporto esterno di ricchezza,

evitando così che una medesima somma di denaro possa consentire la costituzione di due società aventi entrambe un capitale corrispondente a quella somma ovvero possa essere utilizzata da parte di due società per effettuare ciascuna un corrispondente aumento del proprio capitale, con possibilità di lievitazione all'infinito, tutto risolvendosi sempre in un fittizio giro di denaro. Con la riforma del 2003 l'ipotesi risulterà sempre più irrilevante nella sua realizzazione.

La terza ipotesi concerne la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione da cui derivi l'evento negativo di fattispecie.

Il legislatore ha ritenuto punibile non soltanto la totale fittizia formazione o il totale fittizio aumento del capitale, ma pure la fittizia parziale formazione od il fittizio parziale aumento dello stesso.

Circa l'oggetto materiale della condotta, si può osservare come con la locuzione conferimenti si individuino generalmente gli apporti dei soci conferenti alla costituzione dei mezzi per lo svolgimento dell'attività sociale, con indicazione normativa delle eventuali esclusioni in punto conferibilità di peculiari beni in particolari tipologie societarie.

Per conferimenti di beni in natura si intendono quelli concernenti beni diversi dal denaro o dai crediti, ivi compresi i beni immateriali, la problematicità della cui stima non può certo costituire la ragione logica e giuridica per la loro estromissione dall'economia della fattispecie, prestandosi al contrario proprio detti beni all'attività di rilevante sopravvalutazione e così obbligatoriamente da prendere in considerazione, in un quadro di logica punitiva.

Per ciò che concerne l'oggetto materiale patrimonio della società nel caso di trasformazione, la dottrina continua a fissarne la limitazione al patrimonio netto della società che si trasforma, onde il delitto potrà commettersi sia sovrastimando le componenti attive, sia ipovalutando le componenti passive.

1.2.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La norma sanziona a querela della persona offesa i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

La tutela dell'integrità del capitale sociale viene qui in rilievo con riferimento all'ultima fase della vita della società, con il realizzarsi delle cause (individuate dalla legge o dallo statuto) che ne determinano lo scioglimento ed il conseguente passaggio della gestione dagli amministratori ai liquidatori. Ad essi viene affidato il compito di ripartire il patrimonio esistente in via preliminare tra i creditori e, subordinatamente al residuare di eventuali utilità, altresì tra i soci, come si evince dall'art. 2280, che vieta ai liquidatori di «ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli».

1.2.9. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 25 *ter*, lett. s), d.lgs. n. 231/2001 sancisce la responsabilità dell'ente cui appartiene il soggetto che, anche per interposta persona e salvo che il fatto costituisca più grave reato, offre, promette o dà denaro o

altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci i liquidatori, di società o enti privati, nonché a soggetti sottoposti alla vigilanza di questi, affinché essi compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Integra la fattispecie in esame, per esempio, la condotta del soggetto delegato alla gestione degli acquisti che, al fine di "spuntare" un prezzo più basso nella fornitura di beni o servizi, corrompe il direttore vendite della società controparte.

1.2.10. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)

L'art. 25 *ter*, lett. s), d.lgs. n. 231/2001 sancisce la responsabilità dell'ente cui appartiene il soggetto che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci i liquidatori, di società o enti privati, nonché a soggetti sottoposti alla vigilanza di questi, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

1.2.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma sanziona la condotta di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
La condotta è descritta (e circoscritta) mediante il riferimento ad una specifica modalità attuativa consistente, appunto, nell'impiego di atti simulati o fraudolenti, «cioè tali da far apparire una realtà diversa o da trarre in inganno con pregiudizio altrui» (es.: socio, che si avvalga di azioni o quote non collocate; amministratore che simuli la vendita delle proprie azioni, per aggirare il divieto di voto).
Si ritiene che gli atti simulati siano quelli riconducibili, *lato sensu*, al meccanismo delineato dall'art. 1414 c.c., che evidentemente acquistano penale rilevanza non in quanto tali ma in quanto abbiano determinato una maggioranza non genuina; e ciò a prescindere dalle azioni civilmente esperibili per far valere la simulazione.
Nella nozione di atti fraudolenti, invece, si tende a farvi riconfluire sia le altre condotte prima espressamente tipizzate, e cioè l'avvalersi di quote non collocate e il fare esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, sia le rimanenti condotte prima qualificabili come "altri mezzi illeciti".
Ad esempio, commette il reato in questione l'amministratore che impedisce l'esercizio del diritto di voto al creditore pignoratizio che ne abbia diritto, omettendo le dovute comunicazioni finalizzate a consentirgli la partecipazione all'assemblea di approvazione del bilancio.
Tale comportamento dev'essere tenuto allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, anche non patrimoniale (es.: dall'amministratore, per evitare un'azione di responsabilità).

1.2.12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Risponde di aggiotaggio chi, in primo luogo, compia una condotta fraudolenta che – in base a una valutazione rapportata al momento in cui è compiuta e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto –

è suscettibile di alterare il prezzo di strumenti finanziari non quotati (es.: obbligazioni di società), tanto da modificare il comportamento del mercato. In particolare, detta manovra può realizzarsi attraverso:

- la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose (es.: della dimissione di un amministratore delegato);
- operazioni simulate (es.: vendite simulate di strumenti finanziari);
- altri artifici, comportamenti anche di per sé leciti, ma posti in essere con modalità tali da alterare il normale gioco della domanda e dell'offerta (es.: immissione di uno o più ordini di compravendita all'unico fine di influenzare il prezzo di uno strumento finanziario).

1.3. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies* d.lgs. n. 231/2001)

1.3.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza del dolo specifico da parte di chi agisce, e, cioè, la coscienza e la volontà di trarre profitto, per se stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. È altresì richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene: la sussistenza di tale elemento psicologico può essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche – quali, ad esempio, la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni – da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

La fattispecie di reato in questione si potrebbe astrattamente configurare, ad esempio, allorquando APVS incassi utili dalla società controllata nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa.

1.3.2. Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del reato-presupposto, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità – compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte

"dinamiche", atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.
Tale fattispecie potrebbe configurarsi per APVS redistribuendo utili illecitamente conseguiti dalla società controllata, nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa.

1.3.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 *bis* c.p.
Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 *ter* circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648 *bis* c.p.
Anche tale fattispecie potrebbe configurarsi per APVS reinvestendo utili illecitamente conseguiti dalla società controllata, nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa.

1.3.4. Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La norma, peraltro, esclude la punibilità di chi destini il denaro, i beni o le altre utilità alla mera utilizzazione o al godimento personale: il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'autoriciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità (immutato il beneficiario economico ultimo), o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di re-immissione del bene o della disponibilità nel circuito legale.
Le condotte non soltanto devono convergere nella direzione di attività economiche, finanziarie e speculative, quindi di attività oggettivamente delimitate e percepibili, ma devono sussistere anche con modalità di concreto ostacolo quanto all'accertamento della provenienza dei proventi utilizzati per il compimento di quelle stesse attività. È ancora discusso se il delitto-presupposto dell'autoriciclaggio possa anche consistere in ipotesi estranee al catalogo del d.lgs. n. 231/2001 (per esempio, i reati fiscali e tributari), tuttavia l'interpretazione affermativa è senza dubbio da ritenersi la più prudenziale (conf. Circolare G.d.F. n. 1/2018; in senso contrario le Linee Guida Confindustria). Anche la giurisprudenza tende a non ravvisare incompatibilità strutturali tra il catalogo aperto e tendenzialmente generale dei delitti presupposto dell'autoriciclaggio e la tipicità dei delitti presupposto della responsabilità da reato dell'ente.

Tale fattispecie potrebbe configurarsi per APVS nel reimpiego in attività economiche di risorse derivanti da un reato commesso nell'ambito di questa (per esempio, in seguito a corruzione), sempreché le condotte ulteriori rispetto al reato base siano tali da creare un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista (per esempio, tramite artifici contabili).

1.4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001)

1.4.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico (ossia un computer o un sistema di computer) protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che la condotta sia commessa a fini di lucro o di danneggiamento del sistema, ancorché si tratti dell'ipotesi più frequente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra cui: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; qualora si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

La fattispecie di reato in questione si potrebbe astrattamente configurare, ad esempio, allorquando il personale di APVS, anche in concorso con soggetti esterni, dovesse accedere abusivamente a sistemi informatici di terzi, al fine di acquisire informazioni riservate.

1.4.2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.) e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o impedisca o interrompa le stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, anche la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di *software* (c.d. *spyware*).

L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "*Denial of service*") può consistere in un rallentamento delle comunicazioni e realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma pure, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da

altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

L'art. 617 *quinquies* punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Nell'ambito di APVS, le condotte citate potrebbero essere perpetrate, ad esempio, attraverso l'installazione non autorizzata di un *software* da parte del personale.

1.4.3. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 *bis* c.p.) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

L'art. 635 *bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui, tra i quali, secondo un'interpretazione rigorosa, potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635 *ter* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, mentre il danneggiamento costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Le condotte descritte che conseguano ad un accesso abusivo al sistema sono punite ai sensi dell'art. 615 *ter* c.p.

Le fattispecie potrebbero astrattamente verificarsi, ad esempio, tramite la distruzione di dati o programmi informatici altrui da parte di personale legato a APVS, ancorché appaia di difficile configurazione un interesse o vantaggio in capo alla stessa.

1.4.4. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la

condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635 *quinquies* c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635 *ter*, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità".

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Le condotte descritte che conseguano ad un accesso abusivo al sistema sono punite ai sensi dell'art. 615 *ter* c.p.

Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635 *quater*, ma sono volte a danneggiare sistemi di pubblica utilità.

Le fattispecie potrebbero astrattamente verificarsi, ad esempio, tramite la distruzione di strumenti o sistemi informatici altrui da parte di personale legato a APVS, ancorché appaia di difficile configurazione un interesse o vantaggio in capo alla stessa.

1.4.5. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.) e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

L'art. 615 *quater* punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 615 *quinquies* punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie, perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (*virus*, *spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi,

indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.
La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, *email*, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di *virus* che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.
La fattispecie potrebbe verificarsi, ad esempio, in presenza di accessi da parte del personale di APVS a sistemi informatici di terzi protetti da misure di sicurezza in modo abusivo.

1.4.6. Falsità in documenti informatici pubblici con efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.)

L'art. 491 *bis* c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli artt. 476-493 del codice penale. Rilevano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa dal privato (artt. 482 e 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.), soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).
La nozione di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolata dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.
Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.
Si ritiene che tale fattispecie potrebbe astrattamente verificarsi, ad esempio, in presenza di condotte da parte di personale della Società volte a dichiarare il falso in comunicazioni indirizzate a enti pubblici, le quali vengono poi trasposte in documenti informatici aventi efficacia probatoria.

1.5. Delitti di criminalità organizzata anche transnazionale (artt. 24 *ter* d.lgs. n. 231/2001 e 10 l. n. 146/2006)

I possibili delitti rilevanti per APSV sono l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e l'associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), laddove tre o più soggetti di cui almeno uno appartenente all'ente si associno allo scopo di commettere più delitti.
Ai sensi dell'art. 10 l. n. 146/2006, tali reati rilevano, altresì, laddove assumano la veste di fattispecie transnazionali (si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato

un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato).

1.6. Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001)

Deve ritenersi potenzialmente rilevante per APVS la commissione delle fattispecie contenute nel d.lgs. n. 74/2000 e recentemente introdotte nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente in forza dell'art. 39, co. 2, d.l. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157.

L'art. 2 d.lgs. 74/2000 sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. È prevista, in forza della recente novella (d.l. 124/2019), una sanzione più mite nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

L'art. 3 d.lgs. 74/2000 stabilisce la rilevanza penale delle condotte di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Inoltre, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'art. 8 d.lgs. 74/2000 sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La pena è diminuita, secondo l'innovazione introdotta dal recente intervento normativo (d.l. 124/2019), nei casi in cui l'importo non rispondente al vero per periodo di imposta è inferiore a centomila euro.

L'art. 10 d.lgs. 74/2000 attribuisce rilevanza penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, alle condotte di occultamento o distruzione, anche parziale, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o dei volumi d'affari. Le condotte sono penalmente rilevanti se commesse allo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o se commesse allo scopo di consentire l'evasione a terzi.

Infine l'art. 11 d.lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È prevista una pena più severa per un ammontare di imposte evase superiore ad euro duecentomila. È inoltre punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

***

SEZIONE II

Processi sensibili e attività a rischio nell'ambito di APVS S.r.L.

2.1. Premessa

Preliminarmente, si individuano e classificano, in base alle risultanze del *risk assessment*, le diverse aree di attività della Società, esposte al rischio di commissione di reati e che potrebbero comportare l'affermazione della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Le risultanze del risk assessment sono riassunte nella tabella allegata al presente Modello.
Per ciascuno dei processi sensibili e delle attività a rischio, si prevedono quindi specifiche procedure di formazione e di attuazione delle decisioni.
Come accennato in premessa, APVS S.r.L. non si avvale di prestatori di lavoro, dipendenti o non dipendenti. I soggetti che operano all'interno della Società, pertanto, sono unicamente gli amministratori, mentre i servizi di amministrazione-contabilità e finanza sono gestiti all'esterno tramite appositi contratti, rispettivamente, da uno studio di consulenza e dalla controllante Veneto Sviluppo S.p.A.

2.2. Processi sensibili e attività a rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

2.2.1. Reati fraudolenti in danno della Pubblica Amministrazione (truffa e frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)

Come emerso in sede di *risk assessment*, i processi che potrebbero essere coinvolti nei reati fraudolenti in danno della Pubblica Amministrazione sopra individuati, sono i seguenti:

PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI

Sono a rischio le attività relative a dichiarazioni/comunicazioni obbligatorie (in particolare, quelle sulla base delle quali la P.A. ricava le informazioni per calcolare gli importi dovuti) e richieste agli enti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti (autorizzazioni, concessioni e licenze) per l'esercizio delle varie attività da cui può in astratto derivare un raggiro con danno per la Pubblica Amministrazione, e quindi, essenzialmente:

- ✓ pubblicità e comunicazioni di carattere fiscale, tributario o previdenziale (per esempio, Modello Unico, 770, IVA, deposito dei bilanci, variazioni sociali);
- ✓ richieste di autorizzazioni/concessioni/istanze previste per legge;
- ✓ adempimenti propri delle *holding* di partecipazioni.

Analogamente, rilevano i rapporti con la società controllante Veneto Sviluppo S.p.A., la quale risulta a propria volta controllata dalla Regione Veneto e, quindi, può essere potenziale soggetto passivo dei reati in questione.

PROCESSO DI APPROVIGIONAMENTO

Sono a rischio le attività di selezione, qualificazione, valutazione e formalizzazione dei rapporti con fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni.

PROCESSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Sono a rischio le attività di:

- ✓ registrazione;
- ✓ redazione;
- ✓ controllo;
- ✓ conservazione

dei documenti contabili ed extracontabili, relativi alle suddette operazioni.

PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Sono a rischio le attività supportate da sistemi informatici o telematici, per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali, previdenziali e gestionali.

PROCESSO FINANZIARIO

Sono attività a rischio quelle relative a:

- ✓ gestione dei flussi finanziari;
- ✓ gestione del patrimonio sociale;
- ✓ gestione dei flussi di cassa e impiego di disponibilità liquide.

Le funzioni che maggiormente potrebbero essere coinvolte nella gestione delle attività sopra indicate vanno individuate:

- ✓ nei soggetti che intrattengono – anche di fatto – rapporti con gli enti pubblici;
- ✓ nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale responsabile del processo amministrativo-contabile e del processo finanziario;
- ✓ in coloro che, operando nell'ambito dei soggetti esterni incaricati delle attività suddette (personale dello studio di consulenza e della società controllante), sono sottoposti alla direzione e vigilanza dell'organo amministrativo.

2.2.2. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e traffico di influenze illecite; induzione alla reticenza o al mendacio avanti l'Autorità Giudiziaria

Come emerso in sede di *risk assessment*, la preliminare individuazione delle aree e delle attività a rischio presuppone un'attenta valutazione:

- ✓ delle modalità di gestione dei rapporti con funzionari pubblici in presenza di ispezioni e verifiche, e

con l'Autorità Giudiziaria nel contenzioso;

- ✓ delle modalità di gestione dei rapporti con pubbliche autorità, in genere (per esempio, in occasione di richieste di autorizzazioni, concessioni, licenze e altri titoli abilitativi);
- ✓ della gestione dei rapporti con la controllante Veneto Sviluppo S.p.A.

L'analisi condotta presso la Società ha consentito di appurare la configurabilità di tutte le situazioni descritte, le quali possono potenzialmente costituire l'occasione in cui soggetti legati ad APVS possono commettere i reati in questione.

I processi che potrebbero essere coinvolti nei reati di concussione, induzione indebita, corruzione e traffico di influenze illecite sono pertanto i seguenti:

PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il rischio-reato va esteso, oltre alle attività suddette relative a comunicazioni e richieste agli enti pubblici per l'esercizio delle varie attività da cui può derivare un raggiro con danno per la Pubblica Amministrazione, anche le altre in cui la Società comunque si trovi ad avere contatti con la Pubblica Amministrazione – a prescindere dunque dalla configurabilità di un danno tipo economico – e quindi:

- ✓ tutti i rapporti con la controllante Veneto Sviluppo S.p.A.;
- ✓ tutti i rapporti con uffici pubblici necessari per lo svolgimento delle attività;
- ✓ gestione delle denunce all'Autorità Giudiziaria penale per reati subiti e rapporti con l'autorità di pubblica sicurezza.

A rischio, altresì, le attività di:

- ✓ gestione del contenzioso;
- ✓ gestione delle attività ispettive (tutte le aree);

Dall'analisi svolta è emerso come, invece, APVS non eserciti attività di sponsorizzazione od omaggistica nei confronti di soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione.

Attività c.d. "Strumentali"

La commissione dei reati di cui al presente paragrafo è in astratto evidentemente agevolata da tutte quelle attività che, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituirne supporto e presupposto (finanziario e operativo), con particolare riguardo al reperimento, da parte dell'ente, di denaro o altre utilità da impiegare per il "pagamento" del soggetto corrotto o del mediatore.

1) Processo di approvvigionamento

Sono a rischio le attività di:

- ✓ selezione, qualificazione, valutazione e formalizzazione dei rapporti con

fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni, giacché il reclutamento di persone direttamente o indirettamente legate alla PA può rappresentare il corrispettivo di accordi corruttivi o di mediazioni illecite;

- ✓ predisposizione e rilascio di richieste di acquisto;
- ✓ formalizzazione dei rapporti (emissione e gestione di ordini di acquisto e contratti);
- ✓ verifica di corrispondenza tra acquistato/ordinato e ricevuto con monitoraggio delle prestazioni, trattandosi di attività che possono condurre alla creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi illeciti.

2) Processo finanziario

Sono a rischio le attività finanziarie che possono condurre alla creazione di disponibilità extracontabili:

- ✓ gestione dei flussi finanziari;
- ✓ gestione del patrimonio sociale;
- ✓ gestione dei flussi di cassa e impiego di disponibilità liquide;
- ✓ gestione dei rapporti infragruppo.

3) Processo amministrativo-contabile

Sono a rischio le attività amministrative che possono condurre alla creazione di disponibilità extracontabili:

- ✓ registrazione;
- ✓ controllo;
- ✓ conservazione dei documenti contabili ed extracontabili, relativi, in particolare, al bilancio e al controllo di gestione.

Le funzioni che maggiormente potrebbero essere coinvolte nella gestione delle attività sopra indicate vanno individuate:

- ✓ nei soggetti che intrattengono – anche di fatto – rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale responsabile del processo di approvvigionamento, del processo amministrativo-contabile, del processo finanziario;
- ✓ in coloro che, operando nell'ambito dei soggetti esterni incaricati delle attività suddette (personale dello studio di consulenza e della società controllante), sono sottoposti alla direzione e vigilanza dell'organo amministrativo.

2.3. Processi sensibili e attività a rischio in relazione ai reati societari

2.3.1. False comunicazioni sociali

Tale reato viene commesso *in primis* dai componenti dell'organo amministrativo che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., redige e sottoscrive il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Come detto sopra, tuttavia, per l'esecuzione di tali adempimenti il C.d.A. di APVS si avvale della collaborazione di uno studio di consulenza esterno, al quale sono state delegate specifiche funzioni anche in ordine alla tenuta della contabilità, in genere, e all'elaborazione del bilancio d'esercizio, nonché della collaborazione della controllante Veneto Sviluppo S.p.A., con particolare riguardo alla gestione delle risorse finanziarie.
Ne consegue che la condotta del reato di false comunicazioni sociali può essere realizzata anche da soggetti esterni che operano a livelli sottostanti, purché dotati di un minimo potere discrezionale e a condizione che della falsità siano comunque consapevoli gli amministratori, i quali, mediante la loro sottoscrizione, assumono la paternità del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico.
Quanto ai processi aziendali, possono essere coinvolti nella realizzazione del reato di false comunicazioni sociali tutti quelli dai quali traggono origine dati rilevanti ai fini della tenuta della contabilità, della predisposizione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali.
Ci si riferisce, pertanto, a:

- ✓ *PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO* (valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori/imprese esterne, valutazione dell'offerta di beni o servizi, richieste di acquisto, gestione delle modifiche contrattuali, ricezione di prodotti e servizi e relativi controlli di conformità/contestazioni, disposizione di pagamento, fatturazione passiva);

- ✓ *PROCESSO FINANZIARIO* (gestione dei flussi finanziari, gestione del patrimonio sociale, gestione dei flussi di cassa e impiego di disponibilità liquide);

- ✓ *PROCESSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE e CONTROLLO DI GESTIONE* (gestione della contabilità generale; registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili, relativi al bilancio e al controllo della gestione; predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; gestione dei rapporti col Sindaco Unico).

2.3.2. Impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili o delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e illecita influenza sull'Assemblea

La tipologia di attività svolta da APVS e il sistema di relazioni in cui l'ente opera, nella prospettiva dell'integrale distribuzione ai soci degli utili derivanti dalla quota di partecipazione nella controllata sotto lo stretto controllo del Sindaco Unico, rende piuttosto circoscritto il rischio di commissione di reati nell'effettuazione di operazioni sul capitale sociale, distribuzione di utili, ripartizioni di perdite, nonché nella

gestione dei rapporti con i soci, i creditori e i terzi in genere. Sono comunque da ritenersi a rischio le seguenti attività:

- ✓ gestione dei rapporti con gli organi sociali, i soci e i terzi;
- ✓ gestione delle operazioni sul capitale e sui beni sociali;
- ✓ gestione dei rapporti infragruppo.

2.3.3. Corruzione attiva e istigazione alla corruzione attiva tra privati

Sul piano delle attività che configurano un rischio di commissione dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati, si rileva un'evidente analogia con i reati a matrice corruttiva propri dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo a quelli che permettono di generare la provvista – denaro o altra utilità – necessaria per il successivo momento corruttivo in senso stretto, attraverso la costituzione di fondi neri o il trasferimento di altra utilità materiale al soggetto corrotto. Preminente importanza assume, altresì, il processo di approvvigionamento, nell'ambito del quale sono in astratto configurabili occasioni di pratiche corruttive verso esponenti di altri enti.

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

Sono a rischio le attività di valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori/imprese esterne, valutazione dell'offerta di beni o servizi, richieste di acquisto, gestione delle modifiche contrattuali, ricezione di prodotti e servizi e relativi controlli di conformità/contestazioni, fatturazione passiva, disposizione di pagamento.

A rischio "strumentale" i processi:

PROCESSO FINANZIARIO

Sono a rischio le attività finanziarie relative a:

- ✓ gestione dei flussi finanziari;
- ✓ gestione del patrimonio sociale;
- ✓ gestione dei flussi di cassa e impiego di disponibilità liquide;

PROCESSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Sono a rischio le attività di:

- ✓ registrazione;
- ✓ controllo;
- ✓ conservazione dei documenti contabili ed extracontabili, relativi, in particolare, al bilancio e al controllo di gestione.

Le funzioni che maggiormente potrebbero essere coinvolte nella gestione delle attività sopra indicate vanno individuate:

- ✓ nei soggetti che intrattengono – anche di fatto – rapporti con gli enti controparti;
- ✓ nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale responsabile del processo di approvvigionamento, del processo amministrativo-contabile e del processo finanziario;
- ✓ in coloro che, operando nell'ambito dei soggetti esterni incaricati delle attività suddette (personale dello studio di consulenza e della società controllante), sono sottoposti alla direzione e vigilanza dell'organo amministrativo.

2.3.4. Aggiotaggio

Sono da ritenersi a rischio le seguenti attività:

- ✓ gestione delle comunicazioni verso l'esterno;
- ✓ gestione delle operazioni sul capitale e sui beni sociali;
- ✓ gestione dei rapporti infragruppo.

2.4. Processi sensibili e attività a rischio in relazione a: ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio; delitti di criminalità organizzata anche transnazionale

Possono essere coinvolti nella realizzazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e criminalità organizzata anche transnazionale i processi e attività afferenti l'approvvigionamento di beni e servizi.
Ci si riferisce, pertanto, a:

- ✓ *PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO* (valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori/imprese esterne, valutazione dell'offerta di beni o servizi, richieste di acquisto, gestione delle modifiche contrattuali, ricezione di prodotti e servizi e relativi controlli di conformità/contestazioni);

- ✓ *PROCESSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE e CONTROLLO DI GESTIONE* (registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili, relativi al bilancio e al controllo della gestione).

Potenzialmente rilevanti, inoltre, i rapporti con la controllata V.T.P., in quanto la generazione dell'utile derivante dalla partecipazione in V.T.P. S.r.L. potrebbe derivare dalla commissione di reati dolosi da parte della controllata di cui gli amministratori di APVS siano consapevoli (per es., reati tributari o societari).

Quanto, invece, alla fattispecie di autoriciclaggio, rilevano in via diretta tutti i processi e attività dell'ente da cui può derivare la commissione di un reato e, in via strumentale, quelli attraverso cui può essere occultato il

reimpiego in attività economiche del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dal delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ossia, in particolare:

- ✓ *PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO* (valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori/imprese esterne, valutazione dell'offerta di beni o servizi, richieste di acquisto, gestione delle modifiche contrattuali, ricezione di prodotti e servizi e relativi controlli di conformità/contestazioni, disposizione di pagamento, fatturazione passiva);

- ✓ *PROCESSO FINANZIARIO* (flussi finanziari e tesoreria; operazioni non ordinarie; deliberazione di investimenti);

- ✓ *PROCESSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE e CONTROLLO DI GESTIONE* (registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili, relativi al bilancio e al controllo della gestione).

Deve essere peraltro considerato che il reato di autoriciclaggio è integrato dalla messa in atto di azioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Da questo assunto discende la conseguenza che non basta un arricchimento da reato con un conseguente reimpiego: difatti, laddove i reati-fine generano un provento "trasparente", iscritto come posta di bilancio (per esempio, una indebita percezione di erogazione pubblica, una dichiarazione infedele con conseguente risparmio d'imposta), significa che non sono state poste in essere azioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa (né avrebbe senso farlo), a differenza, invece, di altre ipotesi (per esempio, le frodi fiscali con creazione di fondi neri su conti esteri, oppure i reati che generano flusso di denaro contante o comunque tramite canali illeciti). In tale prospettiva, i rischi maggiori sono dunque rappresentati dalla creazione di fondi illeciti tramite frodi fiscali/fatturazione per operazioni inesistenti, oppure dall'ingresso di capitali nella Società (tramite aumenti di capitale, finanziamento soci, etc.). Per i casi in cui la provenienza del denaro sia riconducibile a reati non rientranti nel catalogo del decreto 231 – in primo luogo vengono in considerazione i reati fiscali, la realizzazione di alcune tipologie dei quali determina non tanto la creazione di nuove disponibilità illecite, ma la permanenza nel patrimonio dell'ente, quale profitto dell'illecito, della somma corrispondente all'importo delle imposte evase – i presidii devono dunque strutturarsi non tanto sull'accertamento della commissione (e della esatta qualificazione) del delitto presupposto dell'autoriciclaggio, ma sul carattere, obiettivamente o soggettivamente, anomalo delle operazioni negoziali e finanziarie poste in essere dall'ente, secondo la logica propria del d.lgs. 231/2007, nonché sulle modalità di utilizzo delle stesse, in modo da far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari e impedendo il ricorso a tecniche idonee ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita dei beni.

Le funzioni che maggiormente potrebbero essere coinvolte nella gestione delle attività sopra indicate vanno individuate:

- ✓ nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale responsabile del processo di approvvigionamento, del processo amministrativo-contabile e del processo finanziario;
- ✓ in coloro che, operando nell'ambito dei soggetti esterni incaricati delle attività suddette (personale dello studio di consulenza e della società controllante), sono sottoposti alla direzione e vigilanza dell'organo amministrativo.

2.5. Processi sensibili e attività a rischio in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito di dati

Possono essere coinvolti nella realizzazione dei reati suddetti i processi e attività afferenti l'approvvigionamento di beni e servizi, la gestione dei rapporti con gli enti pubblici e dei sistemi informativi. Ci si riferisce, pertanto, a:

- ✓ *PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO* (attività di selezione dei fornitori/imprese esterne, richieste di acquisto, ma soprattutto di ricezione di prodotti e servizi e relativi controlli di conformità/contestazioni).

- ✓ *PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI* (attività supportate da sistemi informatici o telematici, per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali, previdenziali e gestionali).

- ✓ *PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI*: sono a rischio tutte le attività relative a forme di comunicazioni elettroniche con enti pubblici:
  - o tutti i rapporti con uffici pubblici funzionali allo svolgimento delle attività;
  - o adempimenti in materia di *privacy*;
  - o pubblicità e comunicazioni di carattere fiscale, tributario o previdenziale (per esempio, Modello Unico, 770, IVA, dati previdenziali inviati a INPS e INAIL, deposito dei bilanci, variazioni sociali).

Le funzioni che maggiormente potrebbero essere coinvolte nella gestione delle attività sopra indicate vanno individuate:

- ✓ nei soggetti che intrattengono – anche di fatto – rapporti con gli enti pubblici;
- ✓ nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale responsabile del processo di approvvigionamento e del processo di gestione dei sistemi informativi;
- ✓ in coloro che, operando nell'ambito dei soggetti esterni incaricati delle attività suddette (personale dello studio di consulenza e della società controllante), sono sottoposti alla direzione e vigilanza dell'organo amministrativo.

2.6. Processi sensibili e attività a rischio in relazione ai reati tributari

Possono essere coinvolti nella realizzazione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) i seguenti processi e attività:

- ✓ *PROCESSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE* (attività di attività di ricezione, registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili);

A rischio "strumentale" i processi-aree e attività da cui traggono origine dati rilevanti ai fini della tenuta della contabilità relativa agli elementi passivi:

- ✓ *PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO* (attività di valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori/imprese esterne, valutazione dell'offerta di beni o servizi, richieste di acquisto, gestione delle modifiche contrattuali, ricezione di prodotti e servizi e relativi controlli di conformità/contestazioni, disposizione di pagamento, fatturazione passiva).

- ✓ *PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI* (attività supportate da sistemi informatici o telematici, per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali, previdenziali e gestionali).

- ✓ *PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A.* (trasmissione di dati contabili, fiscali, previdenziali e gestionali).

- ✓ *PROCESSO FINANZIARIO* (attività di gestione dei flussi finanziari, gestione del patrimonio sociale, gestione dei flussi di cassa e impiego di disponibilità liquide).

Le funzioni che maggiormente potrebbero essere coinvolte nella gestione delle attività sopra indicate vanno individuate:

- ✓ nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale responsabile dei processi sopra considerati;
- ✓ in coloro che, operando nell'ambito dei soggetti esterni incaricati delle attività suddette (personale dello studio di consulenza e della società controllante), sono sottoposti alla direzione e vigilanza dell'organo amministrativo.

* * *

SEZIONE III

Principi e regole di comportamento per la prevenzione dei reati

3.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione alla reticenza o al mendacio avanti l'Autorità Giudiziaria

Ai fini della presente Parte Speciale, per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme degli enti e soggetti pubblici nazionali e sovranazionali (Istituzioni Comunitarie, Stati membri dell'Unione Europea, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società in controllo pubblico, società per azioni miste, etc.) che svolgono qualsiasi pubblica funzione o servizio, oltre alle persone fisiche alle dipendenze degli stessi o agli stessi comunque riconducibili.

Gli amministratori e i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni, questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate, hanno l'obbligo di stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività della Società, relativamente alle operazioni che, anche per interposta persona e/o per conto di soggetti terzi, comportano rapporti con la Pubblica amministrazione.

Inoltre, l'instaurazione e il mantenimento dei predetti rapporti deve avvenire sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

In generale, vige il divieto di porre in essere, concorrere, cooperare o comunque dare causa:

- ✓ alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, anche in via meramente potenziale, le fattispecie di reato da cui può dipendere la responsabilità dell'ente *ex* artt. 24, 25 e 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001 o, comunque, di comportamenti che integrano situazioni di conflitto di interesse con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ alla realizzazione di comportamenti incompatibili con i principi espressi dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo e dalle procedure e documenti allegati;
- ✓ a qualsiasi violazione di leggi, regolamenti, autorizzazioni, istruzioni o altri provvedimenti delle autorità competenti, nonché di tutte le procedure interne che regolamentano i processi e le attività sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, è fatto divieto di:

- ✓ utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001;
- ✓ promettere, offrire, consegnare o ricevere, anche per interposta persona e/o per conto di soggetti terzi, denaro, beni, altre utilità oppure promettere, offrire, accordare o ricevere vantaggi di qualsivoglia natura (anche immateriale, come per esempio la promessa di assunzione, ovvero di

carattere non patrimoniale, come per esempio la prestazione sessuale), in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, secondo la nozione estensiva sopra delineata;

- ✓ promettere, offrire, consegnare o ricevere denaro, beni o altre utilità oppure promettere, offrire, accordare o ricevere vantaggi di qualsivoglia natura, anche per interposta persona e/o per conto di soggetti terzi, in favore del coniuge, di parenti, ovvero ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, di esponenti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ distribuire loro omaggi, anche per interposta persona e/o per conto di soggetti terzi;
- ✓ sollecitare, prendere parte a o avvalersi di qualsiasi forma di mediazione illecita o di indebita remunerazione finalizzate alla corruzione di esponenti della Pubblica Amministrazione, comprese le ipotesi in cui l'intermediario interno o esterno all'azienda sfrutti o vanti relazioni esistenti o asserite con questi ultimi;
- ✓ indebitamente farsi dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali di cui all'art. 322 *bis* c.p. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È fatto, altresì, divieto:

- ✓ a chi agisce, anche per interposta persona, per conto della Società e/o di soggetti terzi, nei rapporti con rappresentanti, funzionari o dipendenti di qualsiasi Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;
- ✓ di assumere alle dipendenze della Società o ingaggiare fornitori/professionisti/collaboratori esterni ex rappresentanti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, in violazione delle previsioni di cui al d.lgs. 165/2001 ("TU pubblico impiego", con particolare riguardo al divieto di "*pantouflage*") e delle altre normative applicabili;
- ✓ di presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali (operanti anche a livello locale) o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, sovvenzioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- ✓ di presentare a enti pubblici, nazionali o comunitari, dichiarazioni o documenti non veritieri, al fine di ottenere licenze, concessioni, autorizzazioni in genere;
- ✓ in generale, di presentare a enti pubblici, nazionali o comunitari, dichiarazioni non veritiere;
- ✓ di favorire illecitamente e/o indebitamente gli interessi della Società inducendo – tramite qualsiasi forma – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, APVS S.r.L. predispone:

- ✓ un efficace sistema di deleghe di funzioni, che consenta una celere individuazione delle responsabilità.

A tal fine, nella gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione anche da parte di soggetti esterni all'ente, è richiesta la nomina – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato "Responsabile di funzione");

- ✓ un sistema che garantisca massima tracciabilità, trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie, con particolare riguardo a tutti gli esborsi, anche per interposta persona e/o per conto di soggetti terzi, nei confronti di soggetti o enti pubblici;
- ✓ un sistema che garantisca: a) la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato o, comunque, di quelle attività che implicano, anche per interposta persona e/o per conto di soggetti terzi, rapporti con enti pubblici; b) la segregazione dei compiti, nel rispetto di livelli autorizzativi predefiniti, e la predisposizione di attività di verifica mirate sui processi a "rischio strumentale", ovverosia quelli che possono agevolare la commissione di condotte corruttive o di mediazione illecita.

La Società, mediante i soggetti appositamente designati nel Modello, predispone la reportistica necessaria (così come individuata nel presente Modello), che dovrà essere messa a disposizione dei singoli soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività sensibili.

Provvede altresì all'archiviazione e alla conservazione:

- ✓ di tutti gli atti adottati dalla Pubblica Amministrazione, il cui contenuto è destinato a incidere sull'attività della Società;
- ✓ delle delibere adottate dall'organo amministrativo della Società, il cui contenuto è destinato a incidere sui rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ delle relazioni in cui si rende conto dell'attuazione delle delibere dell'organo amministrativo;
- ✓ dei reports, anche via email, trasmessi dai singoli responsabili di funzione, in adempimento degli specifici obblighi informativi previsti nell'ambito delle varie procedure;
- ✓ delle deliberazioni e verbali del Collegio sindacale.

Tutti gli atti sopra indicati rimangono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza che, in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta, potrà prenderne visione ed estrarne copia.

Tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione dei predetti atti rimarranno a completa disposizione dell'Organismo di Vigilanza, che potrà anche disporne l'audizione – dietro semplice richiesta – nell'espletamento dei controlli di competenza.

Da ultimo, ferma restando la dettagliata procedimentalizzazione dei processi-aree/attività/funzioni a rischio, la Società si impegna al rispetto dei seguenti principi e regole di prevenzione specifici:

- ✓ i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni sono scelti mediante procedura di qualificazione e selezione;
- ✓ gli incarichi conferiti ai professionisti/collaboratori esterni sono redatti per iscritto, vincolano al

rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello, stabiliscono il compenso pattuito, sono sottoscritti dal Presidente e vagliati nei loro presupposti dall'Organismo di Vigilanza;

- ✓ nessun tipo di pagamento è effettuato in contanti o in natura – sono consentiti limitati pagamenti in contanti, adeguatamente documentati, autorizzati dal Presidente e ratificati dal Consiglio di Amministrazione, relativi a spese di modesta entità che si rendano necessarie nel limite di € 150,00 per ciascun pagamento, ma mai nei confronti di soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione;
- ✓ i pagamenti nei confronti di soggetti o enti pubblici sono sempre autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, nonché, prima dell'erogazione, vagliati nei loro presupposti dal personale dell'ufficio tesoreria e finanza di Veneto Sviluppo S.p.A. e, in seguito, dall'Organismo di Vigilanza;
- ✓ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (attribuzioni di incarichi, pagamenti, etc.) pongono particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati. Riferiscono, altresì, all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- ✓ i destinatari del presente Modello non possono dare seguito e sono tenuti a segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza qualunque condotta – consumata o anche solo tentata – di ricatto, costrizione, induzione o corruzione di cui dovesse assistere o comunque avere conoscenza;
- ✓ i rapporti con esponenti riconducibili alla Pubblica Amministrazione richiedono tendenzialmente la presenza di almeno due soggetti. È in ogni caso obbligatoria la presenza di almeno due soggetti nei rapporti derivanti da visite ispettive;
- ✓ le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività, qualunque sia il ruolo o la funzione svolta, devono sempre intendersi "riservate e confidenziali" e, pertanto, mai essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere od ottenere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- ✓ l'assunzione di personale o l'incarico di collaboratori a qualunque titolo dipende esclusivamente da valutazioni di conformità ai principi etici della Società, professionalità, attitudine e competenza. La retribuzione complessiva deve allinearsi a quanto in essere verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando qualsiasi forma di privilegio nei confronti di soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli comunque legati alla Pubblica Amministrazione;
- ✓ la scelta dei fornitori deve rispettare le previsioni del Codice Etico e basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo, secondo criteri di efficienza e di mercato: ciò al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o al proposito di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di corruzione;
- ✓ l'eventuale erogazione di servizi da parte di APVS deve essere preceduta da un'attenta attività di

analisi e valutazione dei potenziali destinatari;

- ✓ le comunicazioni e i versamenti disposti nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, anche in qualità di sostituto d'imposta (ad esempio: INPS, INAIL), devono essere veritieri e corretti. I soggetti incaricati della predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte le informazioni necessarie o ottenendo l'assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili della produzione delle informazioni necessarie;
- ✓ è cura di APVS provvedere alla continua formazione dei soggetti che si rapportano con la Pubblica Amministrazione, attraverso ogni attività che sia ritenuta utile allo scopo di prevenire che si possa sostenere, a scusa della condotta tenuta, l'ignoranza della normativa vigente.

3.2. Reati societari e tributari

3.2.1. Premessa

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e dei regolamenti e istruzioni operative che disciplinano l'attività di APVS, relativamente a tutti i processi e attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui agli artt. 25 *ter* e 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001.

3.2.2. False comunicazioni sociali

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e alla determinazione della base fiscale imponibile, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché consentire il corretto pagamento delle imposte.

Nell'ottica di mantenere un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, APVS S.r.L. predispone:

- ✓ un efficace sistema di chiara e formale delimitazione dei ruoli, che consenta una celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, è richiesta la nomina, anche da parte di soggetti esterni all'ente – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio

(denominato “Responsabile di funzione”);

- ✓ un sistema che garantisca la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- ✓ un sistema che garantisca massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ un sistema che garantisca l’assoluta trasparenza del processo di fatturazione passiva;
- ✓ un sistema che garantisca la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato.

A garanzia della massima trasparenza, è previsto che gli accordi con i terzi (ad esempio con fornitori, consulenti e collaboratori esterni) siano sempre definiti per iscritto, con indicazione delle condizioni economiche concordate. I predetti accordi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione e verificati dal Sindaco Unico e dall’Organismo di Vigilanza.

È, inoltre, fatto divieto di:

- ✓ rappresentare – o trasmettere, per l’elaborazione e la rappresentazione – dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge, in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ effettuare prestazioni, anche nei confronti della controllante o della controllata, che non abbiano adeguata giustificazione, anche in considerazione del settore di operatività della Società (ad esempio, ricevere od emettere fatture per prestazioni mai effettuate);
- ✓ riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in riferimento al tipo di fornitura, servizio, o incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale (ad esempio, riconoscere compensi per prestazioni di fatto mai avvenute, al solo fine di inserire in bilancio una voce aggiuntiva di costo e di ottenere, in tal modo, un risparmio fiscale);
- ✓ avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di indicare in una delle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La redazione del bilancio avviene sulla base dei seguenti principi:

- ✓ determinazione con chiarezza:
  - dei dati e delle notizie che ciascun soggetto responsabile deve fornire allo studio di consulenza esterno;
  - dei criteri per l’elaborazione dei dati da fornire;
  - della tempistica della consegna dei dati da parte dei singoli responsabili;
- ✓ trasmissione di dati e informazioni allo studio di consulenza esterno attraverso il sistema informatico, in modo tale che sia consentita la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei

soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- ✓ rigoroso rispetto dei principi contabili e immediata informativa all'Organismo di Vigilanza di eventuali situazioni di discostamento dagli stessi nella fase di predisposizione del bilancio;
- ✓ segregazione di funzioni e compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, la registrazione in contabilità della stessa e il relativo controllo;
- ✓ esecuzione di controlli periodici, da parte dei soggetti competenti, in ordine alla completezza, correttezza e accuratezza delle informazioni riportate nei documenti di specifica competenza;
- ✓ programma di informazione e formazione, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio;
- ✓ organizzazione di corsi di aggiornamento, per il caso di variazioni di disciplina;
- ✓ obbligo, per i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- ✓ tempestiva messa a disposizione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico della bozza di bilancio;
- ✓ almeno una riunione dell'Organismo di Vigilanza (anche con il Sindaco Unico), prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, indetta per l'approvazione del bilancio;
- ✓ istituzione e diffusione ai soggetti interessati di uno scadenziario in cui siano riportate le scadenze di tutti gli adempimenti di comunicazione e informazione.

3.2.3. Impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili o delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e illecita influenza sull'Assemblea

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme e procedure interne a tutela del capitale sociale, dei soci e dei creditori.

Nell'ottica di mantenere un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, APVS S.r.L. predispone:

- ✓ un efficace sistema di chiara e formale delimitazione dei ruoli, che consenta una celere individuazione delle responsabilità e l'immediata informativa all'Organismo di Vigilanza di tutti gli atti e le decisioni afferenti il controllo sulla società da parte dei soci o del Sindaco Unico, la restituzione di conferimenti, la ripartizione degli utili o delle riserve, le operazioni su quote sociali o su azioni della controllante, di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione con altre società, la ripartizione di beni sociali da parte del liquidatore e la rappresentanza nell'Assemblea;
- ✓ un sistema che garantisca la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione

e chiarezza espositiva;

- ✓ un sistema che garantisca massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza, tracciabilità e monitoraggio nella gestione delle operazioni a rilevante rischio-reato.

È, inoltre, fatto divieto di:

- ✓ restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ✓ ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- ✓ acquistare o sottoscrivere quote della società o azioni della controllante al di fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- ✓ effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- ✓ effettuare operazioni che in qualsiasi modo determinino formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ✓ in fase di liquidazione, ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

APVS assicura il regolare funzionamento degli organi sociali e la più assoluta correttezza e trasparenza nei rapporti tra gli stessi, consentendo e agevolando ogni forma di controllo previsto dalla legge sulla gestione sociale e la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
È pertanto fatto assoluto divieto di:

- ✓ tenere comportamenti che impediscano od ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o agli organi sociali;
- ✓ porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

3.2.4. Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati e aggiotaggio

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme e procedure interne che disciplinano i rapporti con gli altri enti privati e le comunicazioni all'esterno.

In generale, è fatto comunque divieto di tenere comportamenti che integrano situazioni di conflitto di

interesse con soggetti riconducibili ad enti privati. In particolare, è fatto divieto di:

- ✓ utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- ✓ promettere o accordare vantaggi di qualsivoglia natura (anche immateriale, come per es. la promessa di assunzione), in favore di esponenti di enti privati;
- ✓ promettere, offrire o consegnare denaro, beni o altra utilità, anche per interposta persona, al coniuge, ai parenti, ovvero ad ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, di esponenti di enti privati con cui APVS intrattenga rapporti economici;
- ✓ ricevere o distribuire omaggi, anche per interposta persona, ai soggetti di cui al punto che precede;
- ✓ porre in essere operazioni simulate o fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

È fatto, altresì, divieto:

- ✓ a chi agisce per conto di APVS, nei rapporti con esponenti di enti privati, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;
- ✓ di assumere alle dipendenze di APVS o comunque conferire incarichi a qualunque titolo ad ex rappresentanti o dipendenti di enti privati con cui APVS intrattenga o abbia intrattenuto rapporti economici, nei due anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società.

Inoltre, APVS predispone:

- ✓ un efficace sistema di chiara e formale delimitazione dei ruoli, che consenta una celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, nella gestione dei rapporti con enti privati, è richiesta la nomina, anche da parte di soggetti esterni all'ente – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato "Responsabile di funzione");
- ✓ un sistema che garantisca la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- ✓ un sistema che garantisca massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie, con particolare riguardo a tutti gli esborsi nei confronti di enti privati;
- ✓ un sistema che garantisca la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato o, comunque, di quelle attività che implicano rapporti con enti privati.

APVS, mediante i soggetti appositamente designati nel Modello, predispone la reportistica necessaria (così come individuata nel presente Modello), che dovrà essere messa a disposizione dei singoli responsabili di funzione, coinvolti nell'esecuzione dell'attività sensibili.

Provvede altresì all'archiviazione e alla conservazione:

- ✓ di tutte le delibere adottate da enti privati, il cui contenuto è destinato a incidere sull'attività della Società;
- ✓ delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione di APVS, il cui contenuto è destinato a incidere sui rapporti con enti privati;
- ✓ delle relazioni in cui si rende conto dell'attuazione delle delibere del C.d.A.;
- ✓ dei reports, anche via email, trasmessi dai singoli responsabili di funzione, in adempimento degli specifici obblighi informativi previsti nell'ambito delle varie procedure;
- ✓ delle deliberazioni e verbali del Sindaco Unico.

Tutti gli atti sopra indicati rimangono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza che, in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta, potrà prenderne visione ed estrarne copia. Tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione dei predetti atti rimarranno a completa disposizione dell'Organismo di Vigilanza, che potrà anche disporne l'audizione – dietro semplice richiesta – nell'espletamento dei controlli di competenza.

Ferma restando la dettagliata procedimentalizzazione dei processi sensibili e delle attività a rischio di cui alla prossima sezione, APVS si impegna al rispetto dei seguenti principi e regole di prevenzione specifici:

- ✓ i professionisti/collaboratori esterni sono scelti mediante procedura di qualificazione e selezione;
- ✓ gli incarichi conferiti ai professionisti/collaboratori esterni sono redatti per iscritto, vincolano al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello, stabiliscono il compenso pattuito, sono sottoscritti dal Presidente e controllati nei loro presupposti dal Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza;
- ✓ nessun tipo di pagamento è effettuato in contanti o in natura – sono consentiti limitati pagamenti in contanti, adeguatamente documentati, autorizzati dal Presidente e ratificati dal Consiglio di Amministrazione, relativi a spese di modesta entità che si rendano necessarie nel limite di € 150,00 per ciascun pagamento;
- ✓ i pagamenti nei confronti di enti privati o a soggetti agli stessi riconducibili sono sempre autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, nonché, prima dell'erogazione, vagliati nei loro presupposti dal personale dell'ufficio tesoreria e finanza di Veneto Sviluppo S.p.A. e, in seguito, dall'Organismo di Vigilanza;
- ✓ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (attribuzioni di incarichi, pagamenti, etc.) pongono particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati. Riferiscono, altresì, all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- ✓ i destinatari del presente Modello non possono dare seguito e sono tenuti a segnalare immediatamente al loro responsabile e all'Organismo di Vigilanza qualunque condotta – consumata o anche solo tentata – di ricatto, costrizione, induzione o corruzione di cui dovesse assistere o

comunque avere conoscenza;

- ✓ i rapporti con esponenti riconducibili al vertice di enti privati che intrattengono rapporti economici anche solo in via potenziale con la Società richiedono tendenzialmente la presenza di almeno due soggetti;
- ✓ le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività, qualunque sia il ruolo o la funzione svolta, devono sempre intendersi "riservate e confidenziali" e, pertanto, mai essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente a enti privati) al fine di concedere od ottenere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- ✓ l'assunzione di personale o collaboratori dipende esclusivamente da valutazioni di conformità ai principi etici di APVS, professionalità, attitudine e competenza; la retribuzione complessiva deve allinearsi a quanto in essere verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando qualsiasi forma di privilegio nei confronti di soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli comunque legati ad enti privati con cui APVS intrattiene rapporti di tipo economico;
- ✓ la scelta dei fornitori deve rispettare le previsioni del Codice Etico e basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo, secondo criteri di efficienza e di mercato: ciò al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o al proposito di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati ad enti privati, con il rischio di commettere i reati di corruzione;
- ✓ rimane in ogni caso vietata qualsiasi forma di beneficienza, sponsorizzazione od omaggistica nei confronti di esponenti di enti privati ovvero nei confronti del coniuge, parenti, ovvero ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, di esponenti di enti privati;
- ✓ è cura di APVS provvedere alla continua formazione dei soggetti che si rapportano con gli enti privati, attraverso ogni attività che sia ritenuta utile allo scopo di prevenire che si possa sostenere, a scusa della condotta tenuta, l'ignoranza della normativa vigente.

3.2.5. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività rilevanti ai fini della determinazione e del pagamento delle imposte.

In particolare, APVS S.r.L. predispone:

- ✓ un efficace sistema di chiara e formale delimitazione dei ruoli, che consenta una celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, è richiesta la nomina, anche da parte di soggetti esterni all'ente – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato "Responsabile di funzione");
- ✓ un sistema che garantisca la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- ✓ un sistema che garantisca massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ un sistema che garantisca l'assoluta trasparenza del processo di fatturazione passiva;
- ✓ un sistema che garantisca la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato.

A garanzia della massima trasparenza, è previsto che gli accordi con i terzi (ad esempio con fornitori, consulenti e collaboratori esterni) siano sempre definiti per iscritto, con indicazione delle condizioni economiche concordate. I predetti accordi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione e verificati dal Sindaco Unico e dall'Organismo di Vigilanza.

È, inoltre, fatto divieto di:

- ✓ rappresentare – o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione – dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge, in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ effettuare prestazioni, anche nei confronti della controllante o della controllata, che non abbiano adeguata giustificazione, anche in considerazione del settore di operatività della Società (ad esempio, ricevere od emettere fatture per prestazioni mai effettuate);
- ✓ riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in riferimento al tipo di fornitura, servizio, o incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale (ad esempio, riconoscere compensi per prestazioni di fatto mai avvenute, al solo fine di inserire in bilancio una voce aggiuntiva di costo e di ottenere, in tal modo, un risparmio fiscale);
- ✓ avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di indicare in una delle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La redazione del bilancio avviene sulla base dei seguenti principi:

- ✓ determinazione con chiarezza:
  - dei dati e delle notizie che ciascun soggetto responsabile deve fornire allo studio di consulenza esterno;
  - dei criteri per l'elaborazione dei dati da fornire;
  - della tempistica della consegna dei dati da parte dei singoli responsabili;
- ✓ trasmissione di dati e informazioni allo studio di consulenza esterno attraverso il sistema informatico, in modo tale che sia consentita la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- ✓ rigoroso rispetto dei principi contabili e immediata informativa all'Organismo di Vigilanza di eventuali situazioni di discostamento dagli stessi nella fase di predisposizione del bilancio;
- ✓ segregazione di funzioni e compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, la registrazione in contabilità della stessa e il relativo controllo;
- ✓ esecuzione di controlli periodici, da parte dei soggetti competenti, in ordine alla completezza, correttezza e accuratezza delle informazioni riportate nei documenti di specifica competenza;
- ✓ programma di informazione e formazione, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio;
- ✓ organizzazione di corsi di aggiornamento, per il caso di variazioni di disciplina;
- ✓ obbligo, per i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- ✓ tempestiva messa a disposizione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico della bozza di bilancio;
- ✓ almeno una riunione dell'Organismo di Vigilanza (anche con il Sindaco Unico), prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, indetta per l'approvazione del bilancio;
- ✓ istituzione e diffusione ai soggetti interessati di uno scadenziario in cui siano riportate le scadenze di tutti gli adempimenti di comunicazione e informazione.

Più in particolare, nelle operazioni di approvvigionamento di beni e servizi, i soggetti preposti all'acquisto nonché i soggetti responsabili dei controlli secondo le procedure interne hanno l'obbligo di:

- ➢ confrontare il prezzo proposto con quello di mercato;
- ➢ verificare l'esistenza e l'operatività del fornitore, nonché la coerenza fra l'attività del fornitore e quanto oggetto della prestazione;
- ➢ curare con scrupolo la corrispondenza commerciale e, nello specifico, l'identificazione dei soggetti interlocutori;
- ➢ verificare sempre la corrispondenza fra le operazioni documentate e la realtà, sia sul profilo oggettivo sia su quello soggettivo;
- ➢ verificare la documentazione delle operazioni.

Con riferimento alle scritture contabili:

- esse verranno tenute diligentemente dai soggetti preposti a ciò;
- si procederà a verifiche periodiche da parte dell'OdV, in conseguenza delle quali il controllante potrà effettuare comunicazioni al Consiglio di amministrazione per ogni evenienza (ivi compresi fenomeni accidentali che potrebbero comportare il deterioramento dello stato di conservazione della documentazione).

3.3. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio; delitti di criminalità organizzata anche transnazionale

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e dei regolamenti e istruzioni operative che disciplinano l'attività di APVS, relativamente a tutti i processi e attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui agli artt. 24 *ter*, 25 *octies* d.lgs. n. 231/2001 e 10 l. n. 146/2006.

In generale, vige il divieto di porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato da cui può dipendere la responsabilità dell'ente *ex* artt. 24 *ter*, 25 *octies* d.lgs. n. 231/2001 e 10 l. n. 146/2006.
In particolare, è fatto divieto di:

- ✓ utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- ✓ porre in essere operazioni che possono anche solo potenzialmente favorire la realizzazione di condotte di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio. In particolare, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dalla disciplina relativa alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, APVS, nelle attività di incasso e/o pagamento da/verso soggetti terzi, si impegna al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007 e, in ogni caso, fa assoluto divieto di ricorrere al contante come mezzo di pagamento per le operazioni poste in essere con la Società, fatta eccezione per le spese di importo contenuto – gestite tramite cassa e rigorosamente rendicontate – il cui limite è, di norma, non superiore a € 150,00;
- ✓ disporre pagamenti nei confronti di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'importo o al tipo di incarico svolto, oppure di beneficiari non adeguatamente identificati;
- ✓ ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche commesso da personale riconducibile a APVS o alle società controllante e controllata, o compiere qualunque attività che ne agevolino l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- ✓ sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- ✓ partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- ✓ instaurare rapporti con soggetti che intendano o che si sospettino intendere porre in essere o agevolare la commissione di reati di criminalità organizzata.

Ferma restando la dettagliata procedimentalizzazione dei processi sensibili e delle attività a rischio di cui alla prossima sezione (v. *infra*, sez. IV), APVS si impegna al rispetto dei seguenti principi e regole di prevenzione specifici:

- ✓ i professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i fornitori in genere sono scelti mediante procedura di qualificazione e selezione;
- ✓ gli incarichi conferiti ai professionisti/collaboratori esterni sono redatti per iscritto, vincolano al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello, stabiliscono il compenso pattuito, sono sottoscritti dal Presidente e controllati nei loro presupposti dal Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza;
- ✓ operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- ✓ non effettuare (e, all'occorrenza, impedire) operazioni in contrasto anche solo potenziale con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro, quali:
  - pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
  - pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa sulla trasferibilità dei titoli;
- ✓ non impiegare o distribuire utili derivanti da partecipazioni societarie laddove si sia a conoscenza di reati commessi nell'ambito della controllata;
- ✓ instaurare rapporti solo con *partner* e fornitori dei quali non si sia a conoscenza o non si possa sospettare del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile, la cui cultura etica sia comparabile a quella di APVS e di Veneto Sviluppo S.p.A.;
- ✓ approfondire l'identificazione dei beneficiari e dei *partner* soprattutto quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo/criminalità organizzata, o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- ✓ in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con soggetti operanti in settori che presentino un profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dal presente paragrafo. Lo stesso vale per la valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi ovvero dei possibili appaltatori, per i quali è necessario adempiere con diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi;
- ✓ assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità ed economicità;
- ✓ in particolare, devono essere raccolte informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alla normativa interna;

- ✓ esigere – anche attraverso specifiche clausole contrattuali – e verificare che i fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, impiego di lavoratori stranieri, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di Società e rappresentanza, protezione dei titoli di proprietà intellettuale o industriale e diritto d'autore;
- ✓ predisporre immediata informativa all'Organismo di Vigilanza in presenza della conoscenza o del sospetto siano state o stiano per essere compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento della criminalità organizzata;
- ✓ approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Ai fini di cui ai punti che precedono, APVS S.r.L. predispone:

- ✓ un efficace sistema di chiara e formale delimitazione dei ruoli, che consenta una celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, è richiesta la nomina, anche nei confronti di soggetti esterni – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato "Responsabile di funzione");
- ✓ un sistema che garantisca la selezione dei fornitori secondo criteri e parametri prestabiliti;
- ✓ un sistema che garantisca la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- ✓ un sistema che garantisca massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ un sistema che garantisca la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato.

3.4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e dei regolamenti e istruzioni operative che disciplinano l'attività di APVS, relativamente a tutti i processi e attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui all'art. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001.

In generale, vige il divieto di porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato da cui può dipendere la responsabilità dell'ente *ex* artt. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001.
In particolare, APVS ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità al nuovo Regolamento UE (n. 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di *privacy*, protezione e trattamento dei dati personali, al d.lgs. n. 196/2003 e al

d.lgs. n. 101/2018, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (IT), a tutela del patrimonio informativo.
Le misure di sicurezza, adottate ed eventualmente da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità, sono descritte nella relativa documentazione, alla quale si rimanda per ogni dettaglio.

In particolare, è fatto divieto di:

- ✓ porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi e/o miranti all'accesso a sistemi informativi altrui, con l'obiettivo di:
  - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
  - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
  - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
  - porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria;
- ✓ intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- ✓ utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- ✓ aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza (Antivirus, Firewall, proxy server, etc.);
- ✓ lasciare il proprio personal computer sbloccato e incustodito;
- ✓ rivelare o diffondere le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password);
- ✓ detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi, compresi gli enti pubblici;
- ✓ entrare nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- ✓ duplicare abusivamente programmi/software per i personal computer;
- ✓ utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit, etc.) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- ✓ distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- ✓ introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- ✓ detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- ✓ procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature,

dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;

- ✓ alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- ✓ produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

APVS si impegna a porre in essere – anche tramite conferimento di incarico a consulenti specializzati – le azioni necessarie per:

- ✓ verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- ✓ identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- ✓ valutare la corretta implementazione tecnica del sistema di deleghe e poteri definito nel Modello a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta *Segregation of Duties*;
- ✓ monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- ✓ monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di trattamento dei dati;
- ✓ monitorare e tenere aggiornato l'inventario dei software utilizzati dalla Società;
- ✓ predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ monitorare la presenza di *software* contraffatti ovvero senza le relative licenze sui personal computer utilizzati dal personale della Società.

In particolare, APVS predispone un sistema di organizzazione, gestione e controllo finalizzato ad assicurare il rispetto del Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico e delle altre disposizioni interne in materia di trattamento dei dati personali, recanti i principi di comportamento specifici illustrati nell'apposita sezione della presente Parte Speciale.

***

SEZIONE IV
Protocolli per la gestione dei processi sensibili

4.1. Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità nel rapporto di lavoro (c.d. *Whistleblowing*)

4.1.1. Premessa

L'introduzione nell'ordinamento nazionale dell'obbligo di tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale, tramite l'art. 2, ha introdotto nel settore privato nuove previsioni nel d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti. In particolare, sono stati aggiunti all'art. 6 del Decreto i commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, dedicati all'ampliamento dei requisiti di idoneità del Modello Organizzativo (tra cui la previsione di uno o più canali di informazione per consentire l'inoltro delle segnalazioni) e alle misure di tutela a favore del segnalante.

In termini generali, l'espressione *whistleblower* indica chi, in relazione con un ente privato o un'amministrazione pubblica, segnala agli organi legittimati a intervenire condotte illecite, violazioni dei protocolli o irregolarità commesse ai danni dell'integrità dell'ente o dell'amministrazione medesimi.

La presente Procedura si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni riguardanti condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico e di Comportamento e dal Modello Organizzativo (di seguito anche solo "MOG" o "Modello") adottati da APVS S.r.L. ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché dalle procedure interne e dalla normativa di legge comunque applicabile.

La presente Procedura integra quella per la gestione delle segnalazioni attinenti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tramite email all'indirizzo X@Y.it, anche ai fini del riconoscimento delle tutele assegnate al dipendente pubblico in materia di *whistleblowing* dall'art. 54 *bis* d.lgs. n. 165/2001, per come modificato dalla citata l. n. 179/2017.

4.1.2. Destinatari

Destinatari della presente Procedura (di seguito "Destinatari" o "Segnalanti") sono:

1) i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico;
2) i componenti degli organi sociali e il personale della società controllante e della società controllata;

3) i consulenti/collaboratori esterni, i fornitori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazioni d'interessi con la società e non sia tenuto ad astenersi dalla segnalazione sulla base di previsioni di legge (di seguito i "Terzi").

La Procedura è oggetto di ampia comunicazione e diffusione, così da costituire un costante riferimento nelle attività di APVS. Ai fini dell'attuazione della Procedura, la formazione è gestita dall'Organismo di Vigilanza della Società (di seguito "OdV") e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per le segnalazioni di propria competenza. Per i Terzi è prevista analoga informativa e pubblicità della Procedura, anche secondo modalità differenziate (ad esempio, tramite pubblicazione sul sito web della società), eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale o di relazione con APVS.

4.1.3. Scopo e ambito di applicazione

L'obiettivo perseguito dalla presente Procedura è quello di descrivere e regolamentare l'attività di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità nell'interesse o a vantaggio di APVS, fornendo al segnalante chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative.

La presente Procedura ha, altresì, lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela di APVS.

La presente Procedura si applica nell'ambito di tutte le attività di APVS e deve essere applicata fedelmente dai Destinatari, in coerenza con gli standard previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, nonché nel rispetto delle facoltà e degli obblighi di legge che potrebbero derivare dalla segnalazione: in particolare, in tema di denuncia all'Autorità Giudiziaria e in materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali.

4.1.4. Organismo di Vigilanza

Il CdA di APVS S.r.L. ha ritenuto opportuno che sia l'Organismo di Vigilanza il soggetto deputato alla ricezione e alla correlata gestione delle segnalazioni effettuate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, sulla base della presente Procedura del Modello Organizzativo.

Allo scopo di rendere possibile la segnalazione di condotte in violazione a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e dal Codice Etico e Modello Organizzativo, la Società ha istituito due canali di segnalazione che consentano ai Destinatari per come sopra individuati, siano essi apicali (soggetti che "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) o sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali), nonché soggetti esterni che si relazionino con APVS S.r.L., di presentare "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi

della normativa 231, “fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”, o “di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente” di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni introdotte dalla nuova normativa, nonché quelle di eventuali violazioni delle procedure previste dal presente Modello o qualsivoglia comunicazione ad esso inerente, devono essere inoltrate direttamente all’OdV mediante:

i. email all’indirizzo (X@Y.it);
ii. comunicazione scritta in busta chiusa indirizzata a: Organismo di Vigilanza c/o APVS S.r.L., via Delle Industrie n. 19/D, P.S.T. Vega, Edificio Lybra – CAP. 30175, Marghera (Venezia).

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche in forma anonima. Sulle segnalazioni ricevute e sull’identità dei firmatari viene mantenuto dall’OdV il più stretto riserbo, secondo le modalità stabilite nella presente Procedura.

Per assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, l’accesso ai canali sopra indicati è consentito, tramite idonea procedura di identificazione, esclusivamente all’OdV, che, in quanto soggetto esterno alla struttura organizzativa di APVS, offre garanzia di segretezza sull’identità e di non porre in essere ritorsioni nei confronti nel segnalante.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono dunque affidate all’OdV, che agisce, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono utilmente riferire sui fatti.

L’OdV svolge direttamente tutte le attività finalizzate all’accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni.

L’Organismo di Vigilanza, una volta investito della segnalazione, opera nel rigoroso rispetto della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 679/26 (“GDPR”), d.lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”) e d.lgs. n. 101/2018.

4.1.5. Segnalazioni e istruttoria

Ai fini della presente Procedura, le segnalazioni potranno riguardare – anche in via alternativa – illeciti, violazioni od irregolarità:

- rilevanti ai fini dei reati-presupposto, così come previsto del d.lgs. 231/2001 e successive modificazioni;
- poste in essere in violazione del Codice Etico e di Comportamento in ambito 231, del Modello Organizzativo, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni della Società sanzionabili in via disciplinare.

Il Destinatario della presente proceduta che rilevi o venga altrimenti a conoscenza di comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere nell’ambito dell’attività lavorativa è tenuto ad attivare la presente Policy, segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze in violazione al Modello, al Codice Etico o alle

procedure interne della Società. Qualora la segnalazione venga ricevuta da un qualsiasi soggetto operante all'interno di APVS, questi ha l'obbligo di trasmettere all'OdV la segnalazione medesima, con immediatezza ed in via esclusiva, sempre secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta costituisce violazione della presente Procedura, oltre che del Codice Etico e del Modello, con applicazione delle conseguenti sanzioni previste dal sistema disciplinare del Modello.
Le segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima; tuttavia, è preferibile che le stesse siano nominative, al fine di consentire una più efficiente attività d'indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.
La segnalazione, anche anonima, deve essere circostanziata e fondata su elementi precisi e concordanti, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, così da fornire ogni elemento utile per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

Ad avvenuta ricezione della segnalazione, a cura dell'Organismo di Vigilanza, la Procedura si articola nelle seguenti fasi:

1) Ricezione e verifica preliminare della segnalazione
2) Istruttoria
3) Definizione del piano d'azione
4) Reporting e Monitoraggio

Pertanto è importante che il segnalante:

- riporti in modo chiaro, completo e circostanziato i fatti oggetto di segnalazione, le modalità con le quali ne ha avuto conoscenza, la data e il luogo in cui sono accaduti;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare le persone coinvolte;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indichi/fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della denuncia;
- fornisca ogni altra informazione che possa consentire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

In ogni caso, ai fini della presente Procedura, si intendono per:

- Riservatezza, il massimo riserbo sulle generalità del segnalante
- Confidenzialità, l'assunzione di cautele in ordine alle modalità di gestione della segnalazione a tutela della riservatezza del segnalante
- Anonimato, l'assenza di riferimenti in ordine all'identità del segnalante senza indicazioni su possibili riscontri in ordine a persone, fatti e circostanze

Con riferimento a ciascuna segnalazione, laddove, a seguito di verifiche preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato e, ove applicabili, il rispetto delle disposizioni in materia di procedimento disciplinare sancite dallo Statuto dei Lavoratori e dalla Contrattazione Collettiva, l'OdV provvede a:

- avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti, eventualmente anche tramite attività di audit, nonché coinvolgendo le funzioni interessate dalla segnalazione;
- concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione e procedere pertanto all'archiviazione;
- avvalersi, se necessario, di esperti esterni alla società;
- concordare col responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, l'eventuale piano d'azione necessario alla rimozione delle criticità rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione;
- concordare con il Presidente del Consiglio d'amministrazione (e/o con altre funzioni interessate) eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dalla "Lista fornitori");
- sottoporre alla valutazione del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea dei soci gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
- coordinarsi col Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto illeciti, violazioni od irregolarità rilevanti anche ai fini del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- indirizzare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'indirizzo email X@Y.it, laddove essa abbia ad oggetto illeciti, violazioni od irregolarità rilevanti ai fini del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche ai fini del riconoscimento delle tutele assegnate al dipendente pubblico in materia di *whistleblowing* dall'art. 54 *bis* d.lgs. n. 165/2001;
- differire l'esercizio di diritti propri dell'interessato al fine di non pregiudicare il buon esito della procedura. Il differimento (ai sensi dell'art. 2 *undecies* d.lgs. n. 196/2003) sarà deciso di volta in volta, ma ogni restrizione – qualunque sia l'attore all'interno della presente Procedura – dovrà essere documentata.

Nel caso di segnalazione ritenuta conforme alla presente Procedura e laddove ritenuto necessario, l'OdV sottopone al segnalante apposita informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali.
Nel caso di audizioni degli interessati, nonché di testimoni o periti, è redatto verbale a cura dell'Organismo di Vigilanza, che viene sottoscritto dai partecipanti. Il verbale è redatto ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

4.1.6. Tutela del *whistleblower*

APVS S.r.L. garantisce la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui la riservatezza non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare per come disciplinato nell'apposita Sezione IV della Parte Generale del presente Modello, l'identità del segnalante può essere rivelata al soggetto titolare del procedimento disciplinare (Consiglio di Amministrazione o Assemblea dei soci) e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- ovvero, la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto.

In tale circostanza, spetta al soggetto titolare del procedimento disciplinare valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il titolare dovrà avanzare richiesta motivata all'Organismo, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del segnalante.

Gravano sul soggetto titolare del procedimento disciplinare gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, cui è tenuto il componente dell'Organismo.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Nei confronti del segnalante non è comunque consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

APVS S.r.L. persegue condotte di dolo o colpa grave del segnalante, nonché le eventuali condotte di calunnia o diffamazione. In tali casi, oltre alle sanzioni previste dal Sistema disciplinare della Società, ricorre anche, laddove applicabile, la cd. "clausola di esclusione" dalle tutele aziendali, così come prevista dalla Legge, in caso di accertamento nel giudizio di primo grado (o di grado ulteriore) delle responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione del segnalante in mala fede.

Nelle ipotesi di segnalazioni effettuate nelle forme e nei limiti di cui alla presente Procedura e dell'apposita

sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il perseguimento dell'interesse all'integrità della Società costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 c.p. e all'articolo 2105 del c.c., fatta eccezione per le ipotesi in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona interessata dalla segnalazione. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'OdV siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

In ogni caso:

- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti e/o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sono previste sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, ma anche nei confronti di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti di soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata alla sede competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di competenza dello stesso Ente, nonché denunciate anche alle OO.SS., a cura dell'interessato;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, ancorché esterno all'ente, è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- è onere del datore di lavoro del segnalante, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

4.1.7. Sanzioni

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente Procedura.

Resta inteso che APVS potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

Le sanzioni saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL

eventualmente applicabili.
Si richiamano qui e integralmente, da ultimo, le disposizioni e i principi generali contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

4.1.8. Trattamento dei dati personali

La segnalazione di un fatto illecito all'interno di APVS S.r.L. implica il trattamento dei dati personali di coloro che ne sono coinvolti (segnalante, segnalato, organo ricevente, testimoni, ente/società) e, di conseguenza, impone la più ampia tutela della riservatezza e la rigorosa protezione dei dati trattati.
Pertanto, nell'attuazione della presente Procedura APVS si conforma alla legislazione vigente in tema privacy e protezione dei dati personali, già richiamata, al d.lgs. 231/2001 e al Modello Organizzativo, nonché al ruolo dell'Organismo di Vigilanza. Il trattamento dei dati dei soggetti coinvolti nella presente Procedura e per le finalità dalla stessa perseguite viene effettuato soltanto sulla base delle condizioni di liceità stabilite dalla normativa vigente in materia.

A tale riguardo, la società si impegna al rigoroso rispetto dei seguenti principi di carattere generale:

- Riservatezza: i dati personali del segnalante e del segnalato sono trattati in conformità a criteri di stretto riserbo, anche al fine di non pregiudicare l'iter procedurale e non esporre l'autore della segnalazione a rischi di ritorsione.
- Diritto all'informazione: coloro che sono direttamente coinvolti nella Procedura devono essere debitamente informati circa le modalità con cui i loro dati verranno trattati. Le informazioni devono essere rese note solo alle persone coinvolte nella Procedura. Va peraltro considerato che, soprattutto nella fase iniziale ("istruttoria"), è possibile che il diritto all'informazione del segnalato – tra tutti, quello di conoscere l'identità del segnalante – possa essere ritardato, limitato o escluso al fine di non pregiudicare il buon esito della Procedura. Ogni restrizione ai diritti dell'interessato – qualunque attore egli sia all'interno della presente Procedura – dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di privacy ed essere documentata. L'OdV si assicura che, in caso di istanza di accesso ai dati, vengano rese disponibili esclusivamente le informazioni necessarie e non pregiudizievoli.
- Minimizzazione dei Dati: i dati non saranno trattati in misura superiore a quella necessaria ai fini dell'istruttoria interna. Si procederà pertanto alla raccolta delle informazioni rilevanti immediatamente dopo la prima selezione fra quelle ritenute necessarie al prosieguo delle attività qui disciplinate per consentire l'applicazione dei limiti previsti dall'art. 2 *undecies* del codice privacy. Sarà oggetto di prudenziale valutazione il bilanciamento degli interessi coinvolti per le eventuali richieste di accesso, con quelli che attengono alla riservatezza ed al buon esito della Procedura. L'accesso ai dati, pertanto, verrà concesso esclusivamente ai destinatari interni ed esterni, come correttamente individuati, e sarà limitato il trasferimento delle informazioni secondo criteri di necessità.
- Limitazioni ai diritti dell'interessato: ai sensi dell'art. 2 *undecies* del codice privacy, i diritti di cui

agli articoli da 15 a 22 GDPR non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato; ciò a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato stesso, al fine di salvaguardare gli interessi di cui alla presente Procedura. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante.

- Legittimo interesse del Titolare del Trattamento: nell'ambito della presente Procedura, è sempre operato, laddove necessario, il debito e concreto bilanciamento tra i legittimi interessi del Titolare del trattamento e i diritti fondamentali dell'interessato (il segnalato).
- Conservazione e archiviazione: i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle attività funzionali alla presente Procedura, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo ulteriore sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. In ogni caso, il periodo di conservazione dei dati sarà determinato secondo criteri di proporzionalità e necessità e nel rispetto degli obblighi di legge. I dati non saranno comunque conservati oltre i dieci anni dalla conclusione dell'attività relativa alla segnalazione; scaduto detto termine, essi saranno distrutti. È sempre garantita la tracciabilità delle attività e/o operazioni svolte, la cui documentazione è custodita ed archiviata, per il periodo previsto dalla legge, presso separati archivi, sia digitale (directory) sia cartaceo, accessibili solo ai componenti dell'OdV ovvero a soggetti da questo espressamente autorizzati.

4.2. Processo di approvvigionamento

4.2.1. Premessa

All'esito dell'attività di *risk assessment*, il processo di approvvigionamento è stato individuato quale processo sensibile in relazione a diverse categorie di reato-presupposto (v. *supra*, sez. II). È evidente, pertanto, la necessità di introdurre una chiara definizione di ruoli e di responsabilità, oltre alla previsione di specifici protocolli finalizzati ad assicurare, da un lato, massima trasparenza nella scelta dei fornitori e nelle transazioni, dall'altro, adeguati controlli da parte di soggetti terzi rispetto a coloro che hanno condotto le trattative e concluso il contratto.

4.2.2. Soggetti coinvolti nella gestione del processo

La procedura di approvvigionamento di servizi e beni necessari all'attività di APVS S.r.L. coinvolge l'organo amministrativo di APVS e lo studio di consulenza esterno, il quale, in forza di contratto stipulato con la Società, esplica i servizi di segreteria amministrativa.

Il responsabile del processo di approvvigionamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In via generale, l'approvvigionamento di servizi e beni compete al Consiglio di Amministrazione, al quale è demandato il governo della Società. A seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, in quanto rappresentante legale di APVS, è autorizzato alla stipula dei singoli contratti con i soggetti esterni.
Nel caso di spese di modesta entità che si rendano necessarie per gravi e improrogabili motivi a tutela degli interessi della società, è peraltro previsto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione proceda in autonomia nel limite di euro 5.000,00 per ciascun pagamento. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione procede a un controllo di tipo successivo.
La presente procedura non si applica all'approvvigionamento di servizi e beni strumentali all'esercizio delle attività esternalizzate di segreteria societaria-amministrativa e di gestione della tesoreria e delle risorse finanziarie, di valore inferiore a € 1.000,00. In tali ipotesi, il personale dello studio di consulenza esterno e della controllante Veneto Sviluppo S.p.A. procede in autonomia e chiede il rimborso al Presidente, il quale chiede autorizzazione al Consiglio di Amministrazione previa rendicontazione della spesa sostenuta.

4.2.3. Procedimentalizzazione delle attività sensibili

Nell'ambito del processo in questione, sono attività a rischio le seguenti:

1) valutazione e qualificazione dei fornitori;
2) valutazione dell'offerta, contrattazione con il fornitore e approvazione dell'offerta;
3) gestione delle modifiche contrattuali;
4) ricezione di approvvigionamenti e relativi controlli/gestione delle non conformità;
5) rendicontazione.

<u>1) Valutazione e qualificazione dei fornitori</u>

- ✓ Tutti gli approvvigionamenti comunque riconducibili alla Società devono essere effettuati per il tramite di fornitori previamente valutati e qualificati. Ai fini del presente Modello, nella nozione di "fornitori" si includono anche gli intermediari finanziari e bancari, i consulenti, i professionisti e i prestatori di servizi in genere.
- ✓ L'attività di valutazione e qualificazione dei fornitori viene effettuata, con l'ausilio dello studio di consulenza esterno incaricato dei servizi di segreteria amministrativa, dal Consiglio di amministrazione e, per le spese urgenti e nei limiti di spesa sopra indicati, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nell'attività di valutazione e qualificazione dei fornitori:
    - gli amministratori si attengono alle modalità di selezione e ai requisiti previsti dall'apposito Regolamento procedurale acquisti e gestione contrattualistica di interesse societario adottato dalla controllante Veneto Sviluppo S.p.A., secondo le esigenze dettate dalla tipologia di fornitura e dalle peculiarità di APVS;
    - in particolare, il candidato è chiamato a indicare, tra l'altro, eventuali rapporti con la

Pubblica Amministrazione o con enti che hanno in precedenza intrattenuto rapporti con APVS, anche trascorsi (incarichi, partecipazioni sociali, parentele), e, contestualmente, eventuali atti compiuti in relazione all'attività della Società, oltre ad eventuali rapporti di conoscenza o parentela con soggetti comunque legati alla Società o alle società controllante e controllata;

- i fornitori qualificati vengono inseriti nell'apposita "Lista fornitori", che deve essere mantenuta aggiornata e trasmessa annualmente all'Organismo di Vigilanza da parte del Presidente;
- la documentazione relativa alla valutazione e qualificazione dei fornitori deve essere conservata presso la sede sociale, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

✓ Approvvigionamenti per il tramite di fornitori estranei alla predetta lista sono possibili unicamente in casi di urgenza e/o impossibilità, che non consentano la preventiva valutazione e qualificazione del fornitore. In tali ipotesi, all'atto della stipula, il Presidente del Consiglio di Amministrazione specifica nell'ordine o nel contratto trattarsi di approvvigionamento in deroga alla procedura e le relative motivazioni, informando l'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, non è ammesso il ricorso a fornitori non qualificati privi dei requisiti di legge (es. iscrizioni in albi, autorizzazioni, etc.).

✓ Nell'ipotesi in cui si venga a conoscenza, anche riservatamente, di fatti riguardanti i fornitori che possano integrare illeciti, anche di rilievo penale, oppure la perdita dei requisiti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve immediatamente interrompere – con comunicazione scritta – il rapporto contrattuale con il fornitore e informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza in ordine ai provvedimenti adottati e alle cause che ne hanno determinato l'assunzione. A tale iniziativa segue la cancellazione dalla Lista dei fornitori.

✓ In tutti i rapporti di approvvigionamento il fornitore è messo a conoscenza del Codice Etico e di Comportamento adottato da APVS S.r.L.:

- ai fornitori inseriti nella "lista fornitori" deve essere inviata copia del Codice Etico e di Comportamento, valido fino a eventuale nuova edizione, riportante i principi e le regole che la Società deve rispettare nei rapporti con i medesimi;
- gli accordi conclusi per iscritto con i professionisti/consulenti devono prevedere, tra l'altro, l'assunzione dell'impegno ad operare nel rispetto del Codice Etico di APVS, con particolare riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. A tal fine, deve essere allegato al contratto stipulato con il professionista/consulente un estratto del Codice Etico, riportante le regole di comportamento introdotte dalla società nei rapporti con i fornitori. Il consulente deve controfirmare per ricevuta e accettazione l'estratto del ridetto Codice Etico.

✓ È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare che detti incombenti siano adeguatamente adempiuti, mediante verifiche a campione dei contratti conclusi con i fornitori.

2) <u>Valutazione dell'offerta, contrattazione con il fornitore e approvazione dell'offerta</u>

A) Approvvigionamento ordinario di servizi e beni (non urgenti)

- ✓ Le necessità di approvvigionamenti vengono rilevate dai membri del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, dal Presidente; nel caso di esigenze rilevate da membri del Consiglio o da altri soggetti, costoro provvedono a inoltrare una richiesta motivata al Presidente, specificando se si tratta di approvvigionamenti già precedentemente approvati a qualsiasi titolo e le eventuali modalità di rendicontazione preconcordate.
- ✓ Nel caso in cui il soggetto che rilevi la necessità di approvvigionamento non abbia già provveduto alla raccolta di almeno quattro preventivi, vi provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un amministratore a ciò delegato, su incarico del Consiglio di Amministrazione.
- ✓ Il Consiglio di Amministrazione decide quale offerta, tra quelle proposte, prendere in considerazione per la conclusione del contratto. La selezione del fornitore, tra quelli compresi nella Lista dei fornitori, viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata sulla base:
    - delle caratteristiche dei servizi/prodotti, a seconda dell'aderenza alle specifiche tecniche, del rispetto dei termini di consegna, della conformità e qualità, dell'eventuale disponibilità di certificazioni o documentazione (con particolare riguardo alla marcatura CE);
    - delle competenze del professionista/prestatore d'opera ovvero del fornitore di beni materiali, a seconda dei casi;
    - del prezzo del servizio o del bene offerto;
    - delle valutazioni di carattere logistico legate alla tipologia di approvvigionamento;
    - delle eventuali valutazioni dirette della merce, disponibile presso il fornitore, effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo incaricato.
- ✓ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore a ciò delegato (di seguito anche: il responsabile della trattativa) conduce la trattativa con il fornitore selezionato. Una volta raggiunto l'accordo, il fornitore o l'intermediario fa pervenire proposta di contratto/offerta/conferma d'ordine, debitamente sottoscritta.
- ✓ Il responsabile della trattativa, come sopra indicato, verifica la corrispondenza della proposta di contratto/offerta/conferma d'ordine rispetto agli accordi intercorsi. In particolare, laddove necessario mediante l'ausilio dello studio di consulenza esterno incaricato dei servizi di segreteria amministrativa, procede al controllo formale del rispetto dei termini contrattuali concordati (scadenze, documenti richiesti, etc.). Se alcuni dati dovessero essere divergenti rispetto a quelli inizialmente concordati, il responsabile della trattativa avvia una nuova contrattazione con il fornitore selezionato.
- ✓ Il responsabile della trattativa sottopone la proposta di contratto od offerta/conferma d'ordine, dopo averne verificato la conformità alle trattative intercorse, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. I rapporti con i fornitori devono prevedere specifiche clausole contrattuali a garanzia del rispetto delle normative di legge e di regolamento applicabili, della conformità a legge dei servizi svolti e della merce consegnata, con particolare riguardo ai requisiti di legge e di sicurezza, alla

consegna della documentazione di prodotto (es. marcatura CE), alla liceità della provenienza, al rispetto dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli, disegni e dei titoli di proprietà industriale.

- ✓ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore a ciò delegato, provvede a trasmettere la documentazione afferente l'approvvigionamento (contratto/ordine di acquisto) allo studio di consulenza esterno preposto ai servizi di segreteria.

B) Approvvigionamento di beni e servizi urgenti (entro l'importo massimo di 5.000 euro)

- ✓ La necessità di approvvigionamenti urgenti per gravi e improrogabili motivi a tutela degli interessi della Società viene rilevata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa informativa anche per le vie brevi agli altri membri del Consiglio, sulla base delle esigenze emerse in sede gestione ordinaria, nonché sulla base di input provenienti da altri soggetti.
- ✓ La selezione del fornitore viene effettuata, laddove possibile, tra quelli compresi nella Lista dei fornitori, dal Presidente sulla base di almeno quattro preventivi.
- ✓ Il Presidente effettua la contrattazione con il fornitore avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri amministratori. Una volta raggiunto l'accordo, il fornitore fa pervenire la proposta di contratto od offerta/conferma d'ordine, debitamente sottoscritta.
- ✓ Il Presidente, verificata la corrispondenza tra la proposta e la trattativa intercorsa, procede alla sottoscrizione del contratto/ordine di acquisto. All'atto della stipula il Presidente del Consiglio di amministrazione specifica nell'ordine o nel contratto trattarsi di approvvigionamento urgente e le relative motivazioni, informando l'Organismo di Vigilanza.
- ✓ Il Presidente, o un amministratore a ciò delegato, provvede a trasmettere la documentazione afferente l'approvvigionamento (contratto/ordine di acquisto) allo studio di consulenza esterno preposto ai servizi di segreteria.
- ✓ Il Presidente, al primo Consiglio di Amministrazione utile, rende conto dell'approvvigionamento urgente e delle relative motivazioni agli altri amministratori.

3) Gestione delle modifiche contrattuali

- ✓ Eventuali modifiche all'ordine di qualsiasi approvvigionamento che siano state introdotte da APVS o dal fornitore successivamente alla conclusione dell'accordo devono essere segnalate per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- ✓ Ciascuna modifica deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'Organismo di Vigilanza da parte del Presidente.

4) Ricezione di approvvigionamenti e relativi controlli/gestione delle non conformità

- ✓ Il responsabile delle trattative verifica la conformità tra quanto oggetto di accordo e quanto effettivamente oggetto di approvvigionamento, nonché il rispetto dei requisiti di legge e la mancanza di vizi/difetti tramite verifiche periodiche nel caso di prestazioni professionali o di durata ovvero al momento della consegna dei beni.

- ✓ Eventuali riserve/contestazioni sono immediatamente comunicate al fornitore e, in caso di persistenza del conflitto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove questi non sia responsabile della trattativa. In ogni caso, è data comunicazione al Consiglio di amministrazione nonché all'Organismo di Vigilanza.
- ✓ Eventuali rimedi successivi alle riserve/contestazioni (es. sconti, abbuoni sul prezzo, restituzione di merce) devono essere immediatamente seguiti dalla relativa documentazione a rettifica (es. nota di accredito) trasmessa al Presidente, ove non sia responsabile delle trattative, e quindi al Consiglio di amministrazione. Nei casi in cui la documentazione del fornitore non sia regolare, il responsabile della trattativa inoltra richiesta scritta di regolarizzazione al fornitore; altrimenti, la documentazione viene trasmessa allo studio di consulenza esterno incaricato dei servizi di segreteria.

5) Rendicontazione

- ✓ Il Presidente, anche avvalendosi della collaborazione del personale di Veneto Sviluppo S.p.A.:
  - cura l'archiviazione di tutta la documentazione afferente gli approvvigionamenti separata per mese e in ordine alfabetico per fornitore, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
  - con periodicità semestrale, trasmette all'Organismo di Vigilanza un report degli approvvigionamenti conclusi nel periodo di riferimento e delle relative condizioni economiche.

4.3. Processo amministrativo-contabile

4.3.1. Premessa

All'esito della valutazione del rischio-reato nell'ambito di APVS S.r.L., si è individuato quale processo sensibile quello amministrativo-contabile, con riferimento a diverse categorie di reati-presupposto (v. *supra*, sez. II). Ne deriva la necessità di introdurre procedure dirette alla gestione e al controllo delle attività afferenti la redazione, la registrazione, il controllo e la conservazione di documenti contabili ed extracontabili sulla base dei quali vengono redatti il bilancio e i relativi allegati.

Viene poi in questione la gestione dei rapporti con i soci Veneto Sviluppo S.p.A., Venezia Investimenti S.r.L. e A.P.V. Investimenti S.p.A. e con la società controllata Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., con specifico riferimento alla distribuzione ai soci degli utili derivanti dalla partecipazione di APVS in quest'ultima, nonché alla nomina degli organi sociali.

Le funzioni implicanti rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti ai sensi dell'apposita procedura (v. *infra*, 4.5., "Processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione").

4.3.2. Soggetti coinvolti nella gestione del processo

Responsabile del processo amministrativo-contabile è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In ragione delle caratteristiche peculiari di APVS S.r.L., la gestione del processo amministrativo-contabile è stata affidata contrattualmente a uno studio di consulenza esterno, tramite apposito contratto di servizi di segreteria societaria e amministrativa e, in particolare:

- predisposizione avvisi di convocazione degli organi societari, stesura dei verbali delle riunioni degli organi sociali, stampa dei verbali nei relativi libri sociali e tenuta regolare degli stessi;
- tenuta della contabilità in regime ordinario (libro giornale, libro degli inventari, mastrini contabili, registro IVA fatture emesse e acquisti);
- assistenza nell'esame delle poste contabili e nella formazione dei documenti del bilancio di esercizio;
- assistenza al deposito presso il Registro delle imprese del bilancio;
- supporto nella predisposizione della documentazione fiscale ai fini dell'adempimento degli oneri tributari;
- supporto nella previsione dei parametri d'impresa, allegati alla dichiarazione fiscale;
- supporto nella predisposizione delle certificazioni degli utili corrisposti (modello CUPE) e del modello 770 ordinario, in caso di distribuzione degli utili;
- invio telematico all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni e delle certificazioni;
- assistenza nella predisposizione di deleghe modello F24 per i versamenti IRES, IRAP e IVA;
- assistenza nella predisposizione di comunicazioni e di altri modelli per l'Agenzia delle entrate e/o per il Registro delle imprese diversi da quelli precedentemente elencati, su eventuale richiesta della società;
- supporto per gli adempimenti propri delle holding di partecipazione;
- supporto nel pagamento degli oneri di natura tributaria.

Tra gli organi societari, è il Presidente del Consiglio di Amministrazione a dare impulso alle attività di amministrazione e di contabilità, in quanto responsabile della trasmissione ai soggetti sopra individuati di ogni documentazione di rilievo relativa a ogni operazione che comporti l'impiego di risorse della società.

Nello specifico, egli, o chi da lui delegato, all'esito delle procedure di approvvigionamento o di qualsiasi altra procedura esecutiva di delibere del Consiglio di amministrazione che comportino una spesa, cura la trasmissione della documentazione allo studio di consulenza esterno.

La procedura coinvolge, altresì, tutti i soggetti operativi – preindividuati mediante mansionario/lettera d'incarico – che, in considerazione della tipologia di operazione, intervengono a qualsiasi titolo nella gestione del processo in esame, con particolare riguardo alla predisposizione della documentazione necessaria nelle varie fasi.

Sono coinvolti, infine, tutti gli eventuali professionisti esterni – individuati mediante procedura di qualificazione ed incarico scritto – che, in considerazione della tipologia di operazione, intervengono a qualsiasi titolo nella gestione del processo in esame.

4.3.3. Procedimentalizzazione delle attività sensibili

Nell'ambito del processo in questione, sono attività a rischio le seguenti:

1) ricezione e contabilizzazione di fatture dei fornitori;
2) gestione delle non conformità;
3) redazione e gestione dei documenti contabili/extra-contabili e del bilancio d'esercizio;
4) esercizio di altre funzioni amministrative;
5) rapporti con i soci e con la società controllata.

1) Ricezione e contabilizzazione di fatture dei fornitori

- ✓ La fattura – o altro documento equipollente – inviata dal fornitore deve essere visionata dal responsabile della trattativa (Presidente del Consiglio di Amministrazione o amministratore delegato alla trattativa), il quale ne verifica la correttezza sulla base dei documenti in atti (contratto, ordine di acquisto, etc.).
- ✓ Accertata la regolarità della fattura, il responsabile della trattativa vi appone la propria sigla. Nel caso in cui questi non sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, provvede a trasmettere la documentazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- ✓ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dispone l'inoltro della documentazione allo studio di consulenza esterno, che, previa controllo in ordine alla corretta effettuazione delle operazioni suindicate e della documentazione in atti, provvede alla registrazione in contabilità.
- ✓ Contestualmente, il Presidente provvede al pagamento della prestazione, in prima persona o delegando lo stesso ai soggetti autorizzati, secondo le modalità del processo finanziario (*infra* 4.4.).

2) Gestione delle non conformità

- ✓ Laddove sia stata riscontrata un'irregolarità della fornitura, tale da comportare sconti, abbuoni sul prezzo, restituzioni di merce, etc., il fornitore provvede ad emettere nota di accredito o altro documento equipollente.
- ✓ Il responsabile della trattativa effettua un controllo secondo quanto previsto nel "Processo di approvvigionamento", paragrafo "Ricezione di approvvigionamenti e relativi controlli/gestione delle non conformità". Nel caso in cui il responsabile della trattativa non sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene data notizia dell'irregolarità e del controllo a quest'ultimo.
- ✓ La documentazione è quindi trasmessa a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione allo studio di consulenza esterno responsabile della tenuta della contabilità per la registrazione.
- ✓ Con periodicità semestrale, lo studio di consulenza esterno invia all'Organismo di Vigilanza un *report* delle fatture – o altri documenti equipollenti – e delle eventuali note di accredito ricevute dai fornitori.

3) Redazione e gestione dei documenti contabili/extra-contabili e del bilancio d'esercizio

- ✓ Come sopra anticipato, APVS ha affidato contrattualmente la redazione e la gestione dei documenti

contabili ed extracontabili nonché del bilancio di esercizio a uno studio di consulenza esterno, il quale:

- cura la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei libri contabili, dei registri obbligatori e della contabilità in genere della società sulla base della documentazione messa a disposizione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- cura la gestione e la conservazione dei libri sociali.

✓ Lo studio di consulenza esterno comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione i dati, i documenti e le notizie necessari per l'adempimento degli oneri amministrativi, con l'indicazione dei criteri per l'eventuale elaborazione degli stessi e delle tempistiche di consegna (scadenziario).

✓ La trasmissione dei dati/notizie/documenti avviene attraverso il sistema informatico, in modo tale che sia consentita la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che curano l'inserimento a sistema. Copia della documentazione inviata è conservata presso lo studio di consulenza esterno e rimane a disposizione anche dell'Organismo di Vigilanza, che, in ogni momento, può prenderne visione o estrarne copia.

✓ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa pervenire allo studio di consulenza esterno tutti i dati necessari e utili ai fini della redazione del bilancio, nonché i documenti su cui essi si fondano, secondo le scadenze stabilite nello scadenziario da quest'ultimo fornito. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, sottoscrive una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati extracontabili e delle informazioni trasmesse che viene conservata presso la sede legale e trasmessa in copia all'Organismo di Vigilanza.

✓ Lo studio di consulenza esterno verifica che tutti i dati inseriti nel bilancio abbiano riscontro documentale. Se così non fosse, segnala la circostanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, chiedendo l'integrazione della documentazione inviata. In mancanza di riscontro o di riscontro non esaustivo, la circostanza viene segnalata per iscritto all'Organismo di Vigilanza;

✓ Lo studio di consulenza esterno:

- indica i valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, sulla base di riscontri oggettivi e documentati (ad esempio in base a perizia di stima), nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza. Di essi viene dato ampio e esauriente riscontro nella nota integrativa;
- qualora si rendessero necessarie valutazioni di poste attive o passive non ordinarie o sospette potenzialmente idonee a incidere significativamente sul risultato economico d'esercizio, è necessario che la circostanza sia segnalata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Sindaco e all'Organismo di Vigilanza, unitamente a copia della relativa documentazione. Analoga procedura deve essere seguita anche per i "calcoli di imposte" che, qualora incidano significativamente sul risultato d'esercizio, devono essere segnalate per iscritto al Presidente e all'Organismo di Vigilanza, unitamente a copia della relativa documentazione. In tali ipotesi, il Sindaco, dopo aver preso visione degli atti e dei documenti oggetto di discussione, può fornire

indicazioni scritte allo studio di consulenza esterno. Del procedimento di valutazione si deve dare atto anche nella nota integrativa. La relativa documentazione viene trasmessa al Sindaco Unico e all'Organismo di Vigilanza;

- cura la corretta rappresentazione e tracciabilità completa e veritiera dei flussi finanziari in entrata e in uscita, trasmettendo immediata informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza di eventuali operazioni finanziarie non ordinarie, sospette o comunque potenzialmente idonee ad ostacolare in concreto l'individuazione dell'eventuale provenienza illecita delle provviste.

✓ Lo studio di consulenza esterno mette tempestivamente a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Sindaco Unico e dell'Organismo di Vigilanza la bozza del bilancio d'esercizio, almeno una settimana prima dell'approvazione della stessa. Dell'avvenuta trasmissione deve essere dato riscontro per iscritto. Almeno una settimana prima della data fissata per l'approvazione del bilancio, viene indetta una riunione dell'Organismo di Vigilanza con il Consiglio di Amministrazione e la partecipazione del Sindaco Unico. All'esito di dette riunioni viene redatto apposito verbale, debitamente conservato dall'Organismo di Vigilanza. Eventuali criticità vengono evidenziate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione.

✓ Il Sindaco Unico:

- indice riunioni periodiche, almeno secondo le cadenze trimestrali prescritte dalla legge;
- partecipa alle riunioni degli organi sociali, quando queste siano convocate in forma di Assemblea dei soci e di Consiglio di Amministrazione, onde di esercitare il controllo sull'amministrazione e sulla gestione della società. Il Sindaco Unico ha il dovere di intervenire criticamente nel corso della discussione, qualora si riscontrassero violazioni della legge o dello Statuto, con il preciso intento di promuoverne la risoluzione. A tale scopo, è espressamente riconosciuto al Sindaco Unico il diritto di proporre correttivi;
- per operazioni di carattere straordinario, informa l'Organismo di Vigilanza e procede ad effettuare le opportune indagini e i prescritti controlli volti ad accertare la conformità della delibera alle norme di legge e la regolare esecuzione dei relativi atti. In particolare, in via esemplificativa:
    - nel caso di conferimenti di beni in natura e di crediti, accerta l'utilizzo di corretti criteri di valutazione e l'applicazione dell'art. 2465 c.c., nonché il regolare deposito presso la Società delle quote corrispondenti ai conferimenti;
    - nel caso di aumenti di capitale sociale, verifica l'esecuzione delle formalità di legge e degli adempimenti previsti dall'art. 2481 *bis* c.c.;
    - nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, controlla la situazione patrimoniale predisposta dagli amministratori e verificare che questi ultimi osservino le procedure e le formalità di cui agli artt. 2482 *bis* e 2482 *ter* c.c.; in caso di inadempienza da parte degli amministratori, sostituirsi a questi convocando l'Assemblea che dovrà adottare gli

opportuni provvedimenti ed in mancanza, rivolgersi al Tribunale per l'emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale;

- nel caso di trasformazione della Società, accerta la conformità della delibera alle norme di legge e la regolare esecuzione dei relativi atti;
- nel caso di fusione o scissione, accerta che i relativi "progetti" contengano gli elementi previsti dall'art. 2501-*bis* e ss. c.c., che siano rispettate le disposizioni di legge in materia e verificare che vengano osservate le disposizioni relative alla pubblicità legale di atti e deliberazioni;
- in caso di conferimenti di aziende, accerta la correttezza dei criteri di valutazione dell'azienda conferita con particolare attenzione alla valutazione dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali;
- nel caso di emissione di titoli di debito, accerta l'osservanza delle disposizioni di legge ed in particolare di quelle riguardanti i limiti all'emissione dei titoli medesimi (art. 2483 c.c.).

- nel caso di operazioni finanziarie non ordinarie, sospette o, comunque, potenzialmente idonee ad ostacolare in concreto l'individuazione dell'eventuale provenienza illecita delle provviste, informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza e prende gli opportuni provvedimenti;
- nel caso di significativi aumenti o diminuzioni del valore della partecipazione nella controllata, informa l'Organismo di Vigilanza e procede ad effettuare le opportune indagini;
- svolge tutte le funzioni demandate dalla legge al collegio sindacale;
- espleta controlli a campione sulla documentazione giustificativa dei saldi di conto corrente e dei dati esposti a bilancio;
- per qualsiasi attività svolta, redigere apposito verbale, trasmesso al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

<u>4) Esercizio di altre funzioni amministrative</u>

✓ Lo studio di consulenza esterno:

- predispone tutte le dichiarazioni (ad esempio all'Agenzia delle entrate), denunce e istanze amministrative, in genere, comprese quelle fiscali, previdenziali, assicurative, previste per legge, sotto la supervisione del Presidente;
- predispone e inoltra – sotto la supervisione del Presidente – la documentazione amministrativa, contabile, finanziaria richiesta dalla legge o dalla Pubblica Amministrazione in relazione a istanze di concessione, autorizzazione, etc. gestite – per gli aspetti tecnici e operativi – dal Presidente o da altro soggetto specificamente delegato dalla Società.

Le funzioni implicanti rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestite ai sensi dell'apposita procedura (v. *infra*, 4.5., "Processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione").

5) Rapporti con i soci e la società controllata

A) Rapporti con i soci

Ai fini della corretta valutazione del valore di APVS nei rispettivi bilanci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di APVS, anche a seguito di formale richiesta proveniente dai soci, con cadenza trimestrale provvede alla comunicazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società.

Della comunicazione il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione; copia della stessa viene inoltrata al Sindaco Unico e all'Organismo di Vigilanza.

Non è comunque consentita la nomina di soggetti appartenenti agli organi sociali delle società socie all'interno degli organi sociali di APVS S.r.L.

B) Rapporti con la società controllata e distribuzione degli utili

Con riguardo ai rapporti con Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. vengono in questione i seguenti aspetti:

- partecipazione alle assemblee;
- informativa trimestrale sulla gestione e sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
- approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- nomina di organi sociali.

- Partecipazione alle assemblee

La partecipazione alle assemblee della società controllata, anche tramite delegato, è sempre preceduta dalla discussione del relativo ordine del giorno comunicato dalla controllata stessa al Consiglio di Amministrazione di APVS. La discussione ha luogo nel Consiglio di Amministrazione che precede l'assemblea della controllata. Nel caso in cui non fosse stato ancora convocato un Consiglio di Amministrazione nel periodo precedente l'assemblea dei soci di VTP S.p.A., il Presidente del provvede alla convocazione entro un termine di XX giorni precedenti l'assemblea della controllata.

Copia del verbale del Consiglio di Amministrazione è inviato dal Presidente all'Organismo di Vigilanza.

- Informativa trimestrale sulla gestione e sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica

Ai fini della corretta valutazione del valore di V.T.P. nel bilancio di APVS, con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione di APVS indirizza alla controllata richiesta di riferire sulla gestione e sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società.

Della richiesta e della comunicazione il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione; copia delle stesse viene inoltrata al Sindaco Unico e all'Organismo di Vigilanza.

- Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili

Quando l'assemblea di VTP S.p.A. è convocata per l'approvazione del bilancio, il Presidente di APVS:

- provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro un termine di XX giorni precedenti l'assemblea convocata della controllata;
- dà tempestiva comunicazione della prossima assemblea di VTP unitamente alla data del Consiglio di amministrazione di APVS ai soci di APVS, affinché questi possano esprimere il parere per l'esercizio dei poteri della società nell'assemblea della controllata VTP, nonché all'Organismo di

Vigilanza e al Sindaco unico, cosicché questi, dopo aver proceduto alle proprie verifiche anche presso gli organi di controllo di VTP, esprima il proprio parere circa il bilancio che si deve approvare;

- raccoglie i pareri dei soci entro la data del Consiglio di Amministrazione indicato.

In sede di Consiglio di Amministrazione, il Presidente:

- dà conto agli amministratori delle poste più significative del bilancio comunicato dalla controllata e procede alla comparazione delle stesse con l'esercizio di bilancio precedente;
- procede alla lettura della Relazione sulla gestione trasmessa dalla controllata;
- espone infine i fatti di maggiore interesse che hanno caratterizzato il periodo cui afferisce il bilancio;
- dà conto della relazione del Collegio sindacale e della società di revisione;
- rende nota la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio formulata nella Nota integrativa comunicata;
- chiede quindi al Sindaco di esprimere un parere generale sui documenti sottoposti all'attenzione del Consiglio di amministrazione;

Il Sindaco procede quindi alla esposizione sintetica dei risultati delle sue verifiche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quindi:

- dà quindi conto dei pareri espressi dalla controllante e dagli altri soci;
- rappresenta l'indirizzo di destinazione degli utili di VTP, tenendo conto della presenza eventuale di un piano industriale di investimento di quest'ultima che richieda una destinazione diversa dalla completa distribuzione degli utili fra i soci.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione di APVS esprime il proprio parere in ordine al bilancio della società controllata e sulla destinazione dell'utile dell'esercizio; detto parere deve essere successivamente riportato dal delegato di APVS in occasione della convocata assemblea di V.T.P.

Copia del verbale del Consiglio di Amministrazione è inviata all'Organismo di Vigilanza, che procede alla verifica in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti formali e sostanziali per l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.

- <u>Nomina di organi sociali</u>

Nel caso in cui si debba procedere alla nomina di organi sociali della controllata, il Presidente di APVS:

- provvede alla convocazione entro un termine di XX giorni precedenti l'assemblea convocata della controllata;
- invia comunicazione della stessa anche alla controllante e agli altri soci affinché facciano pervenire eventuali osservazioni o indicazioni;
- provvede a raccogliere informazioni circa il profilo professionale e morale dei candidati, qualora noti.

È cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, una volta che si sia proceduto alla nomina dell'organo sociale di VTP, procedere a fissare un incontro con il nuovo nominato per la definizione dei

rapporti con la controllante APVS.
Copia del verbale del Consiglio di amministrazione è inviato dal Presidente all'Organismo di Vigilanza.
Non è comunque consentita la nomina di soggetti appartenenti agli organi sociali di APVS o delle società socie all'interno degli organi sociali della controllata V.T.P. S.p.A.

4.4. Processo finanziario

4.4.1. Premessa

All'esito della fase di valutazione del rischio-reato si è individuato quale processo sensibile anche il processo finanziario.
È noto, infatti, che la commissione di un gran numero di comportamenti criminosi (corruzione pubblica e privata, riciclaggio, autoriciclaggio, etc.) risulta agevolata da una gestione delle risorse finanziarie che fuoriesce da rigidi meccanismi di controllo e di trasparenza.

4.4.2. Soggetti coinvolti nella gestione del processo

Per la gestione dei pagamenti e, più in generale, della cassa, APVS si avvale della collaborazione del personale della controllante Veneto Sviluppo S.p.A., la quale, tramite accordo quadro, si è impegnata, dietro compenso, ad offrire alla società, fra le altre cose, la gestione della liquidità spicciola (cassa fisicamente presente presso la sede della controllante), nonché del conto corrente a mezzo *home banking* o carta di debito.
La gestione dei pagamenti e dei movimenti di denaro è rimessa perciò alla collaborazione fra il Presidente di APVS e il personale della controllante.
Responsabile del processo finanziario è all'interno di APVS il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Sono inoltre coinvolti nel processo finanziario tutti i soggetti che, sulla base di delega espressa, possono operare con i conti correnti della società o comunque movimentarne le risorse finanziarie, ciascuno nei limiti precisati nell'atto di delega e in presenza di disposizione cartacea sottoscritta da persona con poteri a operare presso le banche (con firma depositata presso gli istituti di credito).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette all'Organismo di Vigilanza copia delle/degli deleghe/incarichi/mansionari/lettere d'incarico predisposte/i nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili.

4.4.3. Procedimentalizzazione delle attività sensibili

Nell'ambito del processo in questione, sono attività a rischio quelle concernenti la gestione dei flussi di cassa e di tesoreria.

<u>Gestione dei flussi di cassa e di tesoreria</u>

- ✓ La gestione delle risorse finanziare avviene:
    a) a mezzo di prelievi in contanti dalla cassa, del valore pari a euro 500,00 e sita presso la sede della controllante;
    b) a mezzo di operazioni di *home banking* e prelievi dal conto tramite carta di debito aziendale, la quale ha un limite di prelievo pari a euro 500,00 ed è intestata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- ✓ Possono procedere disgiuntamente al prelievo delle somme per l'effettuazione dei pagamenti, nonché all'esecuzione delle movimentazioni di conto corrente tramite *home banking*, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due delegati per la controllante Veneto Sviluppo individuati e autorizzati dal Consiglio di Amministrazione di APVS in via permanente. Qualora vi sia necessità di procedere a prelievo di contanti tramite carta di debito, la persona delegata chiede autorizzazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante sottoscrizione di un modulo autorizzativo. Eseguito il pagamento, il delegato esibisce al Presidente lo scontrino del prelievo o, in alternativa, un'evidenza del movimento bancario a mezzo di comunicazione telematica. Anche i prelievi dalla cassa contanti devono essere previamente autorizzati e rendicontati.
- ✓ Al personale di Veneto Sviluppo delegato alla gestione delle risorse finanziarie sono comunicate da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione le credenziali necessarie per operare tramite carta di debito e *home banking*. Dette credenziali devono essere conservate separatamente, in parte in cassaforte e in parte in altro luogo, nella disponibilità dei suddetti soggetti delegati. Dell'avvenuta comunicazione si deve rendere conto in un atto scritto, debitamente sottoscritto dai soggetti delegati. I medesimi devono, tra l'altro, sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnano a conservare la massima segretezza in ordine alle credenziali comunicate.
- ✓ Fermo restando l'obbligo di rendicontazione alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione, i pagamenti sono disposti dal Presidente o dai due soggetti delegati su disposizione del Presidente nei seguenti casi:
    a) espressa decisione del Consiglio di Amministrazione;
    b) adempimento di obbligazioni contrattuali approvate dal Consiglio e assunte formalmente (per es., quelle relative ai contratti di *service* in essere), senza limitazioni di importo;
    c) adempimenti fiscali o comunque previsti dalla legge, senza limitazioni di importo;
    d) spese di modesta entità che si rendano necessarie per gravi e improrogabili motivi a tutela degli interessi della Società, nel limite di euro 5.000,00 per ciascun pagamento.
- ✓ Con riguardo ai pagamenti connessi all'approvvigionamento di beni e servizi e ai compensi delle cariche sociali:
    - il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede autonomamente al pagamento tramite *home banking* oppure trasmette copia dei documenti relativi all'operazione di approvvigionamento (nella fattispecie: fatture, bolle e simili) a uno dei soggetti delegati ai pagamenti presso Veneto Sviluppo per via telematica, unitamente alle coordinate dei fornitori

necessarie per il pagamento;

- il Presidente o il soggetto delegato presso Veneto Sviluppo che dispone il pagamento deve verificare che la fattura sia siglata dal responsabile della trattativa;
- il Presidente o il soggetto delegato presso Veneto Sviluppo provvede a regolarizzare la posizione nei confronti del fornitore, mediante pagamento diretto tramite *home banking* o rilasciando originale dell'ordine di pagamento o fax alla banca affinché proceda con il pagamento mediante bonifico bancario;
- eventuali irregolarità sono comunicate tempestivamente dal soggetto che ne viene a conoscenza all'Organismo di Vigilanza.

✓ Per il pagamento di F24, il soggetto delegato presso la controllante riceve dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o eventualmente direttamente dal personale dello studio di consulenza esterno incaricato della gestione amministrativo-contabile i modelli oggetto di pagamento e una lettera accompagnatoria riepilogativa, riportante l'importo complessivo dei modelli F24. Il soggetto delegato presso la controllante che ha predisposto il documento, procede con il pagamento, mediante *home banking*. Eseguito il pagamento, il delegato esibisce evidenza dello stesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione telematica.

✓ Alle operazioni di apertura e chiusura dei conti correnti, intestati alla Società, provvede direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Dell'apertura e chiusura dei conti è data tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

✓ All'emissione di assegni bancari e circolari provvede direttamente il Presidente su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, previa informativa all'Organismo di Vigilanza. I documenti giustificativi e copia dell'assegno emesso sono conservati a cura del personale della controllante, a disposizione l'Organismo di Vigilanza.

✓ L'ufficio finanze della controllante procede quotidianamente sia al controllo delle operazioni di conto corrente – mediante raffronto con la relativa documentazione giustificativa, debitamente conservata – sia alla verifica dei termini contrattuali previsti (ad esempio, in ordine alle commissioni applicate dall'istituto di credito o ai giorni di valuta).

✓ Con periodicità semestrale, il soggetto delegato presso la controllante inoltra all'Organismo di Vigilanza un documento riepilogativo di tutte le movimentazioni dare-avere effettuate, con indicazione delle relative causali. I documenti giustificativi rimangono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

✓ Le operazioni di conto corrente di valore superiore a euro 10.000 sono immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza a cura del Presidente.

4.4.4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

✓ In ordine ai flussi di cassa, il soggetto delegato presso la controllante provvede a:

- registrare e aggiornare lo scadenziario analitico delle posizioni debitorie;
- registrare e aggiornare lo scadenziario analitico delle posizioni creditorie;
- verificare quotidianamente le operazioni inerenti alla cassa;
- verificare a campione, almeno una volta a trimestre, che i conti correnti dei fornitori e consulenti non corrispondano a quelli dei dipendenti/o di altri soggetti che operano nell'ambito della Società;
- conservare un elenco, costantemente aggiornato, delle coordinate bancarie dei fornitori della Società.

✓ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- accerta che tali operazioni vengano correttamente e scrupolosamente effettuate dal soggetto delegato presso la controllante e verifica la regolarità, adeguatezza, completezza e aggiornamento della documentazione, contabile e extracontabile, in ordine alle operazioni di gestione dei flussi di cassa;
- comunica immediatamente all'Organismo di Vigilanza le anomalie eventualmente riscontrate.

4.5. Processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

4.5.1. Premessa

All'esito della fase di valutazione del rischio-reato, si è ritenuto particolarmente "sensibile" il rischio di commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione (reati di corruzione e reati fraudolenti in danno della Pubblica Amministrazione: v. *supra*, sez. II). È emersa, pertanto, la necessità di introdurre, nei rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione, specifiche misure preventive e protocolli, finalizzati a eliminare o, comunque, a contenere il rischio di commissione di detti reati.

4.5.2. Soggetti coinvolti nella gestione del processo

Il Responsabile del processo in esame è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La procedura coinvolge, oltre al Presidente e, eventualmente, al Consiglio di Amministrazione, il personale dello studio di consulenza esterno incaricato dei servizi di segreteria societaria-amministrativa e della controllante Veneto Sviluppo S.p.A. incaricato della gestione delle risorse finanziarie, secondo le incombenze contrattuali ad essi affidate (v. *supra* 4.3.2.) – preindividuato mediante mansionario/lettera d'incarico (in particolare, per quanto concerne le *password* di accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione) – che, in considerazione della tipologia di operazione, interviene a qualsiasi titolo nella gestione del processo in esame, con particolare riguardo alla predisposizione della documentazione necessaria.

Sono coinvolti, altresì, tutti gli eventuali professionisti esterni – individuati mediante procedura di qualificazione ed incarico scritto – che, in considerazione della tipologia di operazione, intervengono a

qualsiasi titolo nella gestione del processo in esame.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza copia delle/degli deleghe/incarichi/mansionari/lettere d'incarico predisposte/i nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili.

4.5.3. Procedimentalizzazione delle attività sensibili

Nell'ambito del processo in questione, sono attività a rischio le seguenti:

1) gestione delle attività afferenti proposizione/inoltro di istanze/richieste/comunicazioni alla Pubblica Amministrazione;
2) gestione delle attività ispettive o di vigilanza;
3) gestione del contenzioso e degli accordi transattivi.

<u>1) Gestione delle attività afferenti proposizione/inoltro di istanze/richieste/comunicazioni alla Pubblica Amministrazione</u>

<u>A) Predisposizione dell'istanza/richiesta/comunicazione e della documentazione necessaria</u>

- ✓ A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente incarica lo studio di consulenza esterno oppure altro consulente di predisporre l'istanza/richiesta/comunicazione e la documentazione necessaria.
- ✓ Ultimata la predisposizione degli atti e dei documenti, lo studio o il consulente li trasmette al Presidente, specificando le tempistiche ipotizzabili per la conclusione del procedimento.
- ✓ Il Presidente verifica il contenuto degli atti e dei documenti sul piano formale e sostanziale.
- ✓ Ultimata la verifica, il Presidente sottoscrive l'istanza/richiesta/comunicazione e la restituisce allo studio di consulenza esterno o al consulente. Nelle ipotesi in cui non sia necessaria la sottoscrizione, il Presidente trasmette *email* di approvazione dell'istanza/richiesta/comunicazione allo studio di consulenza esterno o al consulente.
- ✓ Le istanze/richieste/comunicazioni sono sottoscritte direttamente dal Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

<u>B) Proposizione/inoltro dell'istanza/richiesta/comunicazione</u>

- ✓ Ricevuta l'istanza/richiesta/comunicazione sottoscritta o la *email* di approvazione dal Presidente, lo studio di consulenza esterno o il consulente propone/inoltra l'istanza/richiesta/comunicazione all'ufficio pubblico, secondo le modalità previste.
- ✓ Qualsiasi erogazione nei confronti dell'ente pubblico è autorizzata dal Presidente e, prima del pagamento, vagliata nei suoi presupposti documentali dal Presidente, dallo studio di consulenza esterno o dal consulente e dal personale della controllante delegato alla gestione delle risorse finanziarie.
- ✓ Lo studio di consulenza esterno o il consulente tiene aggiornato il Presidente circa gli sviluppi della pratica a richiesta e, comunque, in occasione di eventi particolarmente significativi, tra i quali

rientrano tutte le ipotesi di richieste o di erogazione di denaro da parte dell'ufficio pubblico.

C) Ricezione del provvedimento/decisione oggetto dell'istanza/richiesta/comunicazione

- ✓ Ricevuto il provvedimento/decisione oggetto dell'istanza/richiesta/comunicazione, lo studio di consulenza esterno o il consulente lo trasmette al Presidente, dopo averne appurato la conformità rispetto all'istanza/richiesta/comunicazione e alle esigenze della Società, sul piano formale e sostanziale.
- ✓ Il Presidente verifica la conformità del provvedimento rispetto all'istanza/richiesta/comunicazione e alle esigenze della Società, sul piano formale e sostanziale.
- ✓ Nell'ipotesi di conformità, il Presidente trasmette conferma allo studio di consulenza esterno o al consulente, altrimenti trasmette osservazioni, in seguito alle quali lo studio di consulenza esterno o il consulente provvede alle modifiche necessarie.

D) Gestione dei rapporti con esponenti degli uffici pubblici per esigenze collegate all'istanza/autorizzazione/comunicazione

- ✓ La gestione ordinaria dei rapporti con gli esponenti degli uffici pubblici spetta allo studio di consulenza esterno o al consulente.
- ✓ Soltanto in casi eccezionali, ove si renda necessaria un'attività di approfondimento o confronto, sono ammessi incontri tra il Presidente o un suo delegato ed esponenti pubblici, in ogni caso alla presenza di almeno un'altra persona dello studio di consulenza esterno o del consulente. Di tali incontri deve essere redatto verbale sintetico o *email* a cura dello studio di consulenza esterno o del consulente, sottoscritto dai soggetti della Società intervenuti, recante le informazioni essenziali quali data, ora, luogo, oggetto dell'incontro e soggetti intervenuti.

E) Registrazione delle procedure e archiviazione della pratica

- ✓ Lo studio di consulenza esterno provvede alla tenuta di un registro, anche su file *excel* o altro sistema gestionale informatizzato, recante tutte le procedure inerenti la proposizione di istanze/autorizzazioni/comunicazioni alla Pubblica Amministrazione, aggiornato a ciascuna delle fasi del presente processo, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.
- ✓ L'archiviazione della pratica, completa di tutta la documentazione cartacea e della corrispondenza intercorsa all'interno e all'esterno, è a cura dello studio di consulenza esterno, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

2) Gestione delle attività ispettive e di vigilanza

A) Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza durante le visite ispettive

- ✓ In occasione delle visite ispettive presso la sede sociale che interessino APVS, l'accoglienza dei soggetti pubblici spetta al personale della portineria della controllante Veneto Sviluppo S.p.A., che provvede ad annotare ciascun accesso e uscita.
- ✓ Espletate le formalità di accesso, il personale ricevente provvede a informare della visita ispettiva il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale indirizza i soggetti intervenuti presso i luoghi

di interesse.

- ✓ Nell'ambito delle visite ispettive, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa a ciascun incontro con i funzionari almeno un altro soggetto appartenente alla controllante Veneto Sviluppo S.p.A. Di tutti gli incontri deve essere redatto – ove non sia previsto il rilascio di un verbale da parte degli accertatori – verbale sintetico anche via *email* a cura del personale della controllante, sottoscritto dai soggetti della società intervenuti, recante le informazioni essenziali (quali data, ora, luogo, oggetto dell'incontro e soggetti intervenuti).
- ✓ All'avvio di ciascuna attività ispettiva deve in ogni caso essere informato l'Organismo di Vigilanza, mediante apposito *report* recante le informazioni essenziali del controllo e, in allegato, i verbali degli incontri e i verbali ispettivi predisposti dagli accertatori. Analoga informativa deve essere predisposta per ciascuna visita e in ordine alle fasi salienti del controllo, specificando la documentazione richiesta, nonché quella eventualmente esibita o prodotta alla pubblica autorità, ove non risulti nei verbali sopra indicati.

B) Gestione delle richieste di documentazione/informazioni/erogazioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza

- ✓ Qualora l'autorità che procede al controllo richieda la produzione di documentazione, lo studio di consulenza esterno o il personale della controllante, in caso di richieste coattive, esibisce la documentazione richiesta, informando – contestualmente o, comunque, immediatamente dopo – il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di richieste non coattive e comunque differibili, acquisisce il preventivo assenso scritto (via *email*) dal Presidente. Ove la documentazione sia custodita da professionisti esterni alla società, il Presidente provvede egli stesso alla successiva trasmissione all'Autorità.
- ✓ Qualsiasi erogazione di denaro nei confronti delle Autorità di vigilanza o del personale riconducibile alle stesse deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e, prima del pagamento, vagliata nei suoi presupposti documentali dal Presidente e sottoposta all'Organismo di Vigilanza.

C) Comunicazione degli esiti delle attività ispettive

- ✓ Al termine dell'attività ispettiva, il Presidente provvede a comunicarne gli esiti al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

D) Registrazione delle attività ispettive e archiviazione della pratica

- ✓ Il personale della controllante Veneto Sviluppo S.p.A. provvede alla tenuta di un registro/archivio delle attività ispettive, aggiornato a ciascuna delle fasi del presente processo, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.
- ✓ L'archiviazione della pratica, completa di tutta la documentazione cartacea e della corrispondenza intercorsa all'interno e all'esterno, è a cura del personale della controllante.

3) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi

A) Instaurazione del contenzioso (attivo o passivo, giudiziale, stragiudiziale o arbitrale)

- ✓ Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione l'insorgenza di ogni controversia/pretesa della quale, nella sua qualità di legale rappresentante, abbia avuto conoscenza, allegando eventuale documentazione.
- ✓ Il Presidente formula le proprie determinazioni in ordine alla gestione del contenzioso (strategia e professionisti eventualmente incaricati), sottoponendole al Consiglio di Amministrazione che provvede a deliberare sul punto.

B) Gestione del contenzioso

- ✓ La Società partecipa ai procedimenti giudiziali o arbitrali per il tramite del Presidente o di altro soggetto munito di procura speciale apposita, oltre ai professionisti esterni eventualmente incaricati.
- ✓ All'esito di ciascuna udienza/incontro arbitrale, il soggetto che vi ha partecipato ne comunica il responso al Presidente.
- ✓ Qualsiasi erogazione nei confronti della controparte deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e, prima del pagamento, vagliata nei suoi presupposti documentali dal Presidente e sottoposta all'Organismo di Vigilanza.
- ✓ Qualunque soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità o la polizia Giudiziaria è tenuto a informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza e ad astenersi da qualsivoglia comunicazione con soggetti comunque riconducibili alla Società, ai soci o alla società controllata sull'oggetto della convocazione.

C) Gestione degli accordi transattivi

- ✓ La gestione di qualsivoglia trattativa con le controparti del contenzioso – ancorché nella fase stragiudiziale – spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- ✓ Il Presidente, anche con la collaborazione del personale della controllante, annota gli sviluppi delle trattative specificandone le informazioni essenziali, (quali data, valore, soggetti coinvolti, materia, tipologia – attivo o passivo, giudiziale o stragiudiziale).
- ✓ Il Presidente formula le proprie determinazioni in ordine alla gestione della transazione (strategia e professionisti incaricati), sottoponendole per la delibera al Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione sottesa alla trattativa.
- ✓ Agli incontri con le controparti (pubbliche e private) partecipa almeno un esponente della controllante Veneto Sviluppo. Di tutti gli incontri deve essere redatto verbale sintetico a cura del personale operativo della controllante, sottoscritto dai soggetti della Società intervenuti, recante le informazioni essenziali (quali data, ora, luogo, oggetto dell'incontro e soggetti intervenuti).
- ✓ Qualsiasi erogazione nei confronti della controparte deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e, prima del pagamento, sottoposta all'Organismo di Vigilanza e vagliata nei suoi presupposti documentali dal Presidente.

D) Registrazione dei contenziosi/accordi transattivi e archiviazione della pratica

- ✓ Il Presidente provvede alla tenuta di un registro dei contenziosi e degli accordi transattivi, aggiornato a ciascuna delle fasi del presente processo, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

- ✓ L'archiviazione della pratica, completa di tutta la documentazione cartacea e della corrispondenza intercorsa all'interno e all'esterno, è a cura del personale della controllante.

4.6. Processo di gestione dei sistemi informativi

4.6.1. Premessa

All'esito dell'attività di *risk assessment*, si è ritenuto rilevante il processo di gestione dei sistemi informativi, il quale postula un'organizzazione informatica e l'attuazione di sistemi di sicurezza compatibili con le attività svolte e tali da garantire il rispetto dei principi preventivi enunciati *supra*, 3.4.

Si ritiene, pertanto, di riportare le seguenti misure minime di protezione del sistema informatico in uso ad APVS, alle quali si devono attenere tutti coloro che operano – a qualsiasi titolo – nell'ambito della stessa.

4.6.2. Soggetti coinvolti nella gestione del processo

Responsabile del processo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La procedura coinvolge, oltre Presidente e, eventualmente, al Consiglio di Amministrazione, anche il personale dello studio di consulenza esterno incaricato dei servizi di segreteria societaria-amministrativa e della controllante Veneto Sviluppo S.p.A. incaricato della gestione delle risorse finanziarie, secondo le incombenze contrattuali ad essi affidate (v. *supra* 4.3.2.) – preindividuato mediante mansionario/lettera d'incarico – che, in considerazione della tipologia di operazione, interviene a qualsiasi titolo nella gestione del processo in esame, con particolare riguardo all'accesso o all'utilizzo del sistema informatico.

Sono coinvolti, altresì, tutti gli eventuali professionisti esterni – individuati mediante procedura di qualificazione ed incarico scritto – che, in considerazione della tipologia di operazione, intervengono a qualsiasi titolo nella gestione del processo in esame.

Il Presidente è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza copia delle/degli deleghe/incarichi/mansionari/lettere d'incarico predisposte/i nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili.

4.6.3. Procedimentalizzazione delle attività sensibili

- ✓ Sono attività a rischio quelle supportate da sistemi informatici o telematici, finalizzati all'inserimento, alla modifica, ovvero alla comunicazione – a terzi o da terzi – di dati (contabili, fiscali e gestionali), ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli.
- ✓ APVS ha implementato le misure di cui al d.lgs. n. 196/2003 e al nuovo Regolamento UE (n. 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di *privacy*, protezione e trattamento dei dati personali, mediante l'individuazione delle figure chiave e la predisposizione della relativa documentazione, cui il presente Modello rinvia.
- ✓ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché sia garantito il rispetto dei principi

preventivi enunciati *supra*, 3.4., e, in particolare:

- l'accesso alla rete informatica in uso alla Società avvenga tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (userà ID) e da una parte privata (password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura, di sua competenza;
- ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete siano attribuite una user ID e una password personale, che l'operatore si deve impegnare per iscritto a non comunicare a terzi;
- l'accesso a portali della Pubblica Amministrazione sia consentito a personale (anche se esterno) rigorosamente preindividuato tramite mansionario/lettera d'incarico o procedura di qualificazione/incarico scritto.

✓ *User ID* e *password* sono depositate presso il Custode password, individuato ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. Le *password*, così attribuite, vanno modificate ogni tre mesi. É fatto assoluto divieto di utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.

✓ L'Organismo di Vigilanza è autorizzato ad accedere al sistema informatico e a prendere visione degli atti rilevanti ai fini del rispetto della presente procedura.

* * *

SEZIONE V

Organismo di Vigilanza: prospetto degli obblighi di informativa

5.1. Premessa

Nell'ambito di ogni processo sensibile sono individuati specifici obblighi di informazione, come di seguito riassunti.
È fatto comunque obbligo al Presidente di comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure del processo, che si sia resa necessaria in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse, indicandone i motivi e le eventuali anomalie riscontrate.

5.2. Processo di approvvigionamento

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette/comunica all'Organismo di Vigilanza:

- ✓ con periodicità annuale, la "Lista fornitori" qualificati dalla Società;
- ✓ gli approvvigionamenti in deroga alla procedura e le relative motivazioni;
- ✓ i provvedimenti adottati e le cause che ne hanno determinato l'assunzione nelle ipotesi in cui la Società venga a conoscenza, anche riservatamente, di fatti riguardanti i fornitori che possano integrare fatti illeciti, anche di rilievo penale, oppure la perdita dei requisiti;
- ✓ gli approvvigionamenti urgenti conclusi senza la preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione e ne specifica le motivazioni;
- ✓ le modifiche all'ordine di qualsiasi approvvigionamento introdotte dal fornitore successivamente alla conclusione dell'accordo;
- ✓ le riserve/contestazioni sollevate al fornitore in caso di persistenza del conflitto e l'eventuale documentazione a rettifica;
- ✓ con periodicità semestrale, il *report* degli approvvigionamenti conclusi nel periodo di riferimento e delle relative condizioni economiche.

5.3. Processo amministrativo-contabile

Lo studio di consulenza esterno trasmette/comunica all'Organismo di Vigilanza:

- ✓ con periodicità semestrale, un *report* delle fatture – o altri documenti equipollenti – e delle eventuali note di accredito ricevute dai fornitori;
- ✓ l'assenza di riscontri esterni in ordine ai dati inseriti nel bilancio;

- ✓ la necessità di procedere a valutazioni di poste attive o passive non ordinarie o sospette potenzialmente idonee a incidere significativamente sul risultato economico d'esercizio, nonché "calcoli di imposta" idonei a incidere significativamente sul risultato economico d'esercizio, trasmettendo pure la relativa documentazione di cui si dà atto nella Nota integrativa;
- ✓ immediata informativa in ordine a eventuali operazioni finanziarie non ordinarie, sospette o comunque potenzialmente idonee ad ostacolare in concreto l'individuazione dell'eventuale provenienza illecita delle provviste, secondo le istruzioni fornite dai professionisti;
- ✓ almeno una settimana prima dell'approvazione, la bozza del bilancio d'esercizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette/comunica all'Organismo di Vigilanza:

- ✓ la dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse o inserite a sistema da parte dei responsabili di funzione coinvolti nell'elaborazione dei documenti contabili, extracontabili e del bilancio;
- ✓ la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società inviata ai soci per la redazione dei rispettivi bilanci;
- ✓ l'informativa sulla gestione e sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società controllata;
- ✓ il verbale del Consiglio di Amministrazione riunitosi per assumere determinazioni in ordine alla partecipazione all'Assemblea della controllata V.T.P., con particolare riguardo alle assemblee di approvazione del bilancio e relative alla distribuzione di utili o alla nomina di cariche sociali della controllata.

Il Sindaco Unico comunica all'Organismo di Vigilanza le operazioni di carattere straordinario, le operazioni finanziarie non ordinarie, sospette o, comunque, potenzialmente idonee ad ostacolare in concreto l'individuazione dell'eventuale provenienza illecita delle provviste, nonché i significativi aumenti o diminuzioni del valore della partecipazione nella controllata.

5.4. Processo finanziario

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette/comunica all'Organismo di Vigilanza:

- ✓ deleghe/incarichi/mansionari/lettere d'incarico predisposte/i nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili;
- ✓ le irregolarità relative ai pagamenti;
- ✓ il *report* delle operazioni di apertura/chiusura di conti correnti intestati alla Società;
- ✓ l'emissione di assegni bancari o circolari;
- ✓ le operazioni di conto corrente con valore superiore a euro 10.000,00;

- ✓ le anomalie eventualmente riscontrate in ordine ai flussi di cassa.

Il personale della controllante Veneto Sviluppo S.p.A. trasmette/comunica all'Organismo di Vigilanza:

- ✓ il report semestrale delle movimentazioni dare-avere effettuate;
- ✓ le irregolarità relative ai pagamenti;
- ✓ le anomalie eventualmente riscontrate in ordine ai flussi di cassa.

5.5. Processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette/comunica all'Organismo di Vigilanza:

- ✓ deleghe/incarichi/mansionari/lettere d'incarico predisposte/i nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili;
- ✓ all'avvio di ciascuna attività ispettiva, il *report* recante le informazioni essenziali del controllo e, in allegato, i verbali degli incontri e i verbali ispettivi predisposti dagli accertatori. Analoga informativa deve essere predisposta per ciascuna visita e in ordine alle fasi salienti del controllo, specificando la documentazione richiesta, nonché quella eventualmente esibita o prodotta alla pubblica autorità di controllo, ove non risulti nei verbali sopra indicati.
- ✓ l'informativa prima che sia disposta qualsiasi erogazione nei confronti delle Autorità di vigilanza o del personale delle stesse e delle controparti di contenziosi o accordi transattivi;
- ✓ al termine dell'attività ispettiva, gli esiti della stessa;
- ✓ l'informativa prima che sia disposta qualsiasi erogazione, anche relativa a procedimenti transattivi, nei confronti della controparte di un contenzioso

Lo studio di consulenza esterno mette a disposizione il registro recante tutte le procedure inerenti la proposizione di istanze/autorizzazioni/comunicazioni alla Pubblica Amministrazione aggiornato a ciascuna delle fasi del processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. A seguito dell'archiviazione, l'intera pratica è messa a disposizione.

Qualunque soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità o la Polizia Giudiziaria è tenuto a trasmettere apposita informativa non appena ricevuta la convocazione.

5.6. Processo di gestione dei sistemi informativi

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette/comunica all'Organismo di Vigilanza:

- ✓ deleghe/incarichi/mansionari/lettere d'incarico predisposte/i nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili;
- ✓ adeguata informativa in ordine agli aspetti significativi del processo, quali:
  - attività finalizzate al rispetto della normativa *privacy*;
  - attività di salvaguardia dell'*hardware* e dei *software*;
  - controlli e verifiche periodiche sull'efficienza del sistema;
  - eventuali accessi non consentiti ai sistemi informativi;
  - eventi che abbiano anche solo minacciato la sicurezza dei sistemi.

5.7. Obblighi di informazione per la prevenzione dei reati societari e il corretto funzionamento degli organi sociali

5.7.1. Richieste di informazioni da parte dei soci e del Sindaco Unico

Al fine di garantire il corretto adempimento dei doveri di informativa e prevenire la commissione del reato di impedito controllo (art. 2625 c.c.):

- ✓ I soci e il Sindaco Unico trasmettono per conoscenza all'Organismo di Vigilanza per iscritto qualsiasi richiesta di informazioni inoltrata al Presidente o al Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa applicabile (v. artt. 2476 e 2477 c.c.).

- ✓ Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti ad evadere la richiesta nel più breve tempo possibile (al massimo entro quindici giorni dalla ricezione), trasmettendo copia della risposta e della documentazione eventualmente allegata anche all'Organismo di Vigilanza.

- ✓ Qualora il Presidente o il Consiglio di Amministrazione non provvedano nel termine sopra indicato, l'Organismo di Vigilanza inoltra una richiesta scritta di chiarimento ai destinatari, affinché siano evidenziati i motivi del ritardo.

- ✓ L'insussistenza di una comprovata giustificazione può comportare l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione di sanzioni anche a carico dei soggetti di vertice, così come previsto nella sezione IV della Parte Generale del presente Modello.

5.7.2. Informative a garanzia del regolare funzionamento dell'Assemblea dei soci

Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Assemblea dei soci e prevenire la commissione del reato di illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.), devono essere comunicate per iscritto all'Organismo di Vigilanza le seguenti operazioni e documenti:

- operazioni di aumento del capitale sociale e procedura di sottoscrizione delle nuove quote (al

fine di riscontrarne la regolarità);

- convocazione dell'assemblea dei soci, con indicazione dell'ordine del giorno;
- documentazione attestante la regolare convocazione di tutti i soci;
- atti e documenti oggetto di discussione e deliberazione, da parte dell'assemblea (es. bilancio d'esercizio);
- documentazione attestante l'eventuale trasferimento di quote sociali (l'Organismo di vigilanza deve infatti verificare che detta operazione sia avvenuta regolarmente e non sia stata effettuata per aggirare eventuali divieti di esercitare il diritto di voto);
- conferimento di deleghe di voto (al fine di evitare la pratica di fare incetta di deleghe, per indirizzare l'esito della votazione);
- verbale dell'assemblea dei soci, al fine di verificare eventuali condotte irregolari che determinano illegittimamente la maggioranza della votazione (come computare voti di soci in realtà non intervenuti, o mutare il segno di un voto, etc.).

5.7.3. Procedure a garanzia dell'integrità del capitale sociale e a tutela dei creditori e del mercato

Al fine di prevenire la realizzazione dei reati di:

- ✓ indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ✓ illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- ✓ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ✓ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- ✓ aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

devono essere immediatamente trasmessi all'Organismo di Vigilanza:

- ✓ la documentazione attestante i versamenti dei soci, effettuati o da effettuare;
- ✓ la documentazione, anche bancaria, attestante il trasferimento di fondi dalla Società ai soci (al fine di verificare che esso sia avvenuto nei casi consentiti, ad esempio di riduzione del capitale sociale o di distribuzione di utili o in fase di liquidazione);
- ✓ le deliberazioni con le quali l'organo amministrativo libera i soci dall'obbligo di conferimento non ancora adempiuto;
- ✓ le deliberazioni aventi a oggetto la ripartizione di utili, acconti su utili o riserve. È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare che non siano distribuiti utili non effettivamente conseguiti o riserve che per legge non possono essere distribuite (ad esempio, la riserva legale o la riserva di sovrapprezzo quote, al di fuori dei casi espressamente previsti);
- ✓ le deliberazioni aventi a oggetto acquisti di azioni/quote proprie e/o della società controllante. L'Organismo di vigilanza è tenuto a verificare che dette operazioni siano avvenute nei soli casi

consentiti dalla legge (v. art. 2474 c.c.) e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, così come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- ✓ le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine ad aumenti del capitale sociale. Con la previsione di questo obbligo informativo, l'Organismo di vigilanza è tenuto a verificare che l'aumento del capitale sociale non sia meramente fittizio (ad esempio, nei casi di attribuzioni di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale o di sottoscrizione reciproca di quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione, etc.);
- ✓ le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine a riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni. L'Organismo di Vigilanza deve verificare la regolarità dell'operazione e, in particolare, che essa non sia avvenuta:
  - omettendo l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, delle ragioni e delle modalità della riduzione;
  - in mancanza del requisito dell'esuberanza del capitale sociale (ovvero quando il capitale è ridotto benché non esuberante rispetto all'oggetto sociale);
  - in violazione dei limiti (minimi di capitale) normativamente prescritti;
  - con eventuale acquisto di azioni proprie in eccedenza rispetto ai limiti imposti.
- ✓ qualsiasi comunicazione proveniente da organi societari o da singoli amministratori o dai legali rappresentanti dei soci idonea a provocare alterazioni del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Nelle ipotesi in cui siano state riscontrate irregolarità o elementi di criticità nella documentazione trasmessa, l'Organismo di vigilanza informa immediatamente per iscritto sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio sindacale, che sono tenuti a formulare chiarimenti scritti.

L'Organismo di vigilanza può anche richiedere copia del verbale delle sedute del Sindaco, nelle quali si è discusso dell'operazione oggetto di contestazione.

Qualora le condotte realizzate siano tali da poter comportare la responsabilità della Società ai sensi del decreto 231/2001, l'Organismo di vigilanza è tenuto ad avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti di vertice o del Sindaco Unico, nel caso in cui si profili una responsabilità di quest'ultimo.

* * *